



Società Economica Valtellinese

L'INDUSTRIA IDROELETTRICA TRA MERCATO, NORMATIVA E TERRITORI

ATTI DEL CONVEGNO
Sondrio, 15 Aprile 2016



Società Economica Valtellinese

L'INDUSTRIA IDROELETTRICA TRA MERCATO, NORMATIVA E TERRITORI

ATTI DEL CONVEGNO
Sondrio, 15 Aprile 2016

SEV Società Economica Valtellinese

www.sevso.it

ufficio@sevso.it

Telefono e fax: 0342 21 09 97

Società Economica Valtellinese è una Associazione culturale costituitasi a Sondrio nel 1993 con lo scopo di promuovere un'identità economico-culturale della provincia di Sondrio tramite la riflessione e l'elaborazione, per individuare e favorire uno sviluppo del territorio integrato e rivolto alla qualità.

Consiglio Direttivo

Benedetto Abbiati

Giuseppe Ronconi

Fernando Grattirolo

Roberto Corona

Antonio Tirelli

Stefano Martinalli

Emanuele Bertolini

Ing. Matteo Bertolini

Comitato Scientifico

Maria Chiara Cattaneo

Alberto Del Curto

Ezio Giuriani

Mauro Selvetti

Giovanni Fosti

Attilio Bertini

Marco Rocca

Eric Ezechieli

Matteo Schena

Alessandro Damiani

Il Convegno L'industria Idroelettrica tra mercato, normativa e territori si è svolto in data 15 Aprile 2016 presso la Sala "Martinelli" della C.C.I. A.A. di Sondrio (g. c.).

Organizzazione del Convegno e redazione degli Atti a cura di Società Economica Valtellinese
Ing. Benedetto Abbiati - Ing. Felice Mandelli

I testi degli Atti sono stati rivisti dai Relatori, ad eccezione di quelli di Emanuele Bertolini, Benedetto Della Vedova, Ugo Parolo, Carla Cioccarelli

ISBN 9788894158724

©SEV 2017

Grafica e stampa Tipografia Bettini - Sondrio

PRESENTAZIONI

- 5 Ing. Benedetto Abbiati
- 6 Dott. Emanuele Bertolini
- 7 Sen. Benedetto Della Vedova

Sessione 1

IL QUADRO NORMATIVO ITALIANO E COMUNITARIO

- 11 Prof.ssa Maria Agostina Cabiddu
Territorio, acqua, energia
- 29 Av. Francesco Lettera
Usi delle acque pubbliche e diritti del territorio
- 41 Av. Ilaria Conte
Grandi derivazioni ad uso idroelettrico: scadenze, rinnovi e nuove domande. Quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento

Sessione 2

L'ENERGIA IDROELETTRICA FRA MERCATO E AMBIENTE

- 55 Ing. Alessandro de Carli
Un nuovo canone per coniugare sviluppo e tutela ambientale
- 63 Ing. Andrea Galliani
Innovazioni regolatorie di rilievo per gli impianti mini-idroelettrici
- 73 Ing. Fabrizio Scaramuzza
Integrazione dei mercati attraverso le interconnessioni merchant
- 83 Ing. Marco La Viola
Posizioni e proposte di cpra international

Sessione 3

ENERGIA E TERRITORI

- 91 Prof. Geremia Gios
Impianti idroelettrici nelle alpi: occasione per sviluppo locale o fonte di energia per la pianura?
- 99 Franco Vassella
L'importanza della collaborazione: Il progetto "Lagobianco"
- 107 Ugo Parolo
Territori, industria idroelettrica e normativa

CONTRIBUTI E DIBATTITO

Ing. Benedetto Abbiati

Presidente Società Economica Valtellinese

Per quale motivo Società Economica valtellinese ha preso l'iniziativa di organizzare questo Convegno?

Sicuramente per l'importanza che l'Industria Idroelettrica riveste per il nostro territorio e, nel più ampio quadro delle politiche energetiche, per il nostro paese, ma anche e soprattutto perché negli ultimi anni questo settore ha visto evoluzioni e trasformazioni imponenti e radicali; non possiamo più parlare di Industria Idroelettrica secondo le logiche e i paradigmi degli anni '90.

Il Convegno intende quindi offrire una visione più ampia, più completa e soprattutto rivolta alle prospettive future su questo importante tema; per una coincidenza questo Convegno si svolge tra l'altro a immediato ridosso dell'approvazione di una proposta di riforma costituzionale che riguarda anche questo settore, modificando gli scenari istituzionali in cui lo stesso si inserisce.

Gli autorevoli Relatori che si avvicenderanno a questo tavolo, tra cui il Sottosegretario Senatore Benedetto Della Vedova e il Sottosegretario Arch. Ugo Parolo che ringrazio in modo particolare, sono senz'altro particolarmente qualificati per aiutarci a costruire questa visione ampia ed articolata.

Dr. Emanuele Bertolini

Presidente C.C.I.A.A. Sondrio

È importante che questo interessante Convegno si svolga nella casa delle Imprese, dato che il tema dell'Industria idroelettrica è centrale nell'economia di questo territorio.

In Valtellina si parla da molti anni di questo tema, che è diventato ancora più attuale in presenza della fase di scadenza e di rinnovo delle Concessioni idroelettriche, in cui il nostro territorio vuole svolgere un ruolo attivo.

In passato l'attività di realizzazione degli impianti idroelettrici ha avuto un importante ritorno in termini occupazionali ed economici; ora la situazione è decisamente mutata, ma resta il fatto che il nostro territorio, con le sue risorse idriche e la sua orografia, costituisce la materia prima strategica e sostanzialmente insostituibile per questa industria.

Sappiamo che fare impresa in montagna è più costoso, e una recente ricerca della Provincia di Trento ha anche quantificato e documentato questo maggior costo. Al di là dei canoni che rimangono sul territorio, cosa può dare il sistema idroelettrico valtellinese al sistema delle imprese, ad esempio in termini di costo di erogazione dell'energia qui prodotta, come è avvenuto nel periodo post-alluvione con grandi benefici per le nostre imprese?

La Camera di Commercio è a fianco del territorio, della politica e delle imprese per partecipare a tutte le iniziative che possano consentire di ricavare maggiori benefici alla nostra comunità dalla presenza dell'industria idroelettrica in Valtellina.

Sen. Benedetto Della Vedova

Sottosegretario agli Esteri

Ringrazio SEV per aver organizzato questa importante iniziativa e per avermi invitato a partecipare.

Recentemente si sono verificati due importanti eventi che riguardano da vicino questa importante tematica: innanzitutto la Conferenza di Parigi sul clima con l'ambizioso accordo stipulato su sicurezza energetica, cambiamento climatico e percorso di progressiva fuoriuscita dalla dipendenza energetica dai combustibili fossili. Al di là di possibili discussioni è evidente che questo apre uno scenario molto accelerato per la promozione di fonti rinnovabili di energia, e l'idroelettrico è uno dei punti di eccellenza in questo settore. In particolare, la nostra provincia è stata antesignana della produzione idroelettrica, e conserva una posizione molto importante nel quadro italiano, soprattutto tenendo conto che la rilevanza economica di questo settore industriale non riguarda solo la produzione, ma anche la tecnologia che investe tutta la filiera produttiva.

Il secondo evento che può avere riflessi importanti su questo tema è quello della riforma costituzionale recentemente varata e del referendum che dovrà definitivamente approvarla; questo apre una finestra di discussione sul tema della ripartizione dei vantaggi e dei costi delle risorse energetiche nel quadro nazionale. Occorre sottolineare che le energie rinnovabili non sono a rischio zero, e di questo occorre tenere conto nella distribuzione sul territorio degli elementi economici corrispondenti alle *royalties*. Non è inutile rammentare che il più grave evento luttuoso verificatosi in Italia nel settore energetico è il disastro del Vajont, legato appunto agli impianti di produzione idroelettrica. In una contrattazione sulla quota di benefici che deve restare ai territori occorre tenere conto anche di questo, sia in termini di rischio che anche di costi ambientali per il territorio. Non c'è più un solo valtellinese che possa ricordare com'era la valle prima dello sfruttamento idroelettrico; quanto è avvenuto in questo periodo non è stato sbagliato, ma non è stato a costo zero, soprattutto pensando alla vocazione turistica della valle.

È un tema di rilievo nazionale, da affrontare possibilmente in una prospettiva europea, con l'obiettivo di arrivare ad un mercato unico dell'energia, obiettivo purtroppo ancora molto lontano: mancano le infrastrutture di trasporto dell'energia e manca una efficiente regolazione comune, anche se da questo punto di vista l'Italia ha una posizione avanzata in Europa.

In questo quadro i combustibili fossili rivestiranno ancora per molto tempo un ruolo centrale sia pure in diminuzione, ma l'idroelettrico è una componente importante.

Come paese abbiamo raggiunto una quota del 17% di produzione energetica da fonti rinnovabili. Altri paesi stanno facendo anche meglio, ma l'Italia è prima della classe in alcuni settori, come la filiera gas e la filiera del geotermico, poco importanti in termini quantitativi in Italia ma in forte crescita in altri paesi, con la possibilità di esportare le nostre grandi competenze maturate sul campo. Nel settore idroelettrico la Provincia di Sondrio rappresenta l'11% della produzione e il 18% della potenza installata in Italia; siamo quindi presenti con una posizione importante in un settore strategico.

Dobbiamo innanzitutto riflettere se non sia il caso di fermarsi qui con lo sfruttamento delle risorse idroelettriche, salvo la realizzazione di eventuali microimpianti che non abbiano impatto ambientale. Il fatto però che l'energia elettrica sia di fatto "plafonata" in Italia e in Europa non ne diminuisce per nulla il ruolo strategico per la sicurezza energetica nazionale e non ne svaluta l'importanza come settore economico. L'esportazione delle tecnologie su tutta la filiera, dai grandi ai piccoli impianti, presenta grandi prospettive per quelle aree in cui il settore sta appena iniziando a sviluppare le sue potenzialità, e in cui c'è la ricerca di un mix produttivo tra le diverse fonti: pensiamo ad esempio all'Asia, con paesi come il Pakistan o il Nepal in cui ci sono grandi progetti di sviluppo a cui partecipano anche aziende italiane, o all'Africa, che vedrà un impetuoso incremento con corrispondenti fabbisogni in tutti i settori della filiera energetica.

La Provincia di Sondrio ha un particolare e vitale interesse a valorizzare l'importanza dell'idroelettrico nel mix energetico, a valorizzare il suo contributo strategico per la fuoriuscita dal fossile, a mettere in luce costi ambientali, paesaggistici e rischi connessi con questo settore. È doveroso considerare questi elementi non in un'ottica localistica ma di equa redistribuzione dei vantaggi sul territorio, considerando che già oggi vengono riconosciute compensazioni territoriali per il mero passaggio delle infrastrutture di trasporto del gas, mentre non avviene altrettanto ad esempio per le linee elettriche, che comportano anche elementi di inquinamento elettromagnetico oltre che visivo e paesaggistico. Se è vero che il settore idroelettrico presenta una molteplicità di valenze positive, occorre ricordare anche gli elementi di impatto, che richiedono un adeguato livello di contrattazione, senza peraltro dimenticare il fondamentale problema di utilizzare al meglio le risorse che il territorio riuscirà ad ottenere.

Sessione 1

**IL QUADRO NORMATIVO ITALIANO
E COMUNITARIO**

TERRITORIO, ACQUA, ENERGIA

1. Strettamente connesso al fenomeno giuridico, il concetto di territorio è, come questo, esposto al mutamento: *patrimonium principis*; elemento costitutivo della persona giuridica statale e degli enti detti, appunto, territoriali; garanzia della generalità rispetto agli interessi particolari; linea di confine amministrativo; criterio della sussidiarietà c.d. verticale; forma di rapporto fra l'individuo e l'ambiente circostante¹.

Oggi, in un contesto ordinamentale che mal sopporta limiti e confini, anche i fondamenti teorici della territorialità sono progressivamente erosi e, con essi, i risvolti pratici attinenti all'organizzazione e all'azione dei pubblici poteri, sia nei rapporti fra stati sia all'interno degli stessi, dove le pratiche dei governi locali non riescono più a far fronte alle sfide poste da epocali trasformazioni, ostacolate da definizioni obsolete degli enti - comuni, province, regioni e persino stati - che continuano a proporre un'organizzazione, incapace, a livello locale, di afferrare la dimensione della città infinita, delle grandi e anonime periferie dove la campagna si indurisce nella città, degli insediamenti rurali attraversati dalle grandi reti di comunicazione, dei piccoli borghi abbandonati o ridotti a villaggi-vacanze e, al livello più alto, degli interessi economici e finanziari, privi ormai di ancoraggio e fluttuanti in uno spazio ormai realmente globale².

Ciò che invece rimane, al di là delle continue trasformazioni, è però il legame delle comunità con i territori, sicché la semantica del termine considerato finisce per alludere, anche nel comune sentire, a una nuova forma di rapporto fra l'individuo e il contesto ambientale che lo circonda e nel quale egli svolge le sue attività, una sorta di identità territoriale, che supera le categorie tradizionali della proprietà e del possesso e fa riferimento a una serie indefinita di interessi, cioè di beni, caratterizzati dall'essere parti di questo legame fondamentale e che si possono raccogliere - con una sintesi verbale, che non ha un'immediata rispondenza nell'ordinamento positivo strettamente inteso, nella nozione di "bene territoriale".

1 Sulla necessità di (ri)costruire il concetto giuridico, sia consentito il rinvio a M.A. CABIDDU, *Il governo del territorio*, Roma-Bari, 2014 e Id, *Territorio (governo del)*, in *Amministrare*, n. 3, 2008.

2 Cfr. C. BARBATI- G. ENDRICI, *Territorialità positiva. Mercato, ambiente e poteri subnazionali*, Bologna, 2005.

2. Seguendo un principio metodologico (noto come “rasoio di Occam”), che vieta la creazione di categorie non strettamente necessarie, occorre verificare l’intuitiva utilità della nozione, attraverso i caratteri e le funzioni che essa (sola) può svolgere. In questa direzione, il primo carattere di questo nuovo bene giuridico, ovvero l’“apertura” a ricevere il proprio contenuto definitorio non dal diritto ma da altre scienze (economia, estetica, urbanistica, scienze naturali, etc.), consente la riconduzione ad esso del complesso degli interessi, legati al territorio e alle sue trasformazioni e talora già singolarmente oggetto di tutela giuridica, dove il *quid pluris*, che giustifica la nuova nozione, è costituito proprio dalla sua idoneità a cogliere, andando oltre l’eterogeneità degli interessi e le specificità delle normative di settore, la relazione fra questi e il contesto. Il carattere “aperto” della nozione traduce dunque l’esigenza del fondamentale equilibrio fra protezione delle cose e sfruttamento delle stesse, fra conservazione e fruizione, fra tutela e valorizzazione: una sorta di (meta) interesse, proprio della collettività oggi stanziata su un territorio e che la identifica come una comunità radicata nel passato - nella storia, nell’economia, nella cultura - per proiettarla nel futuro.

Una nozione, che - proprio perché “aperta” -, prende sul serio l’introduzione, nell’art. 117 della Costituzione, del “governo del territorio”, come disciplina organica della tutela, della gestione e degli usi della terra e delle sue risorse. Se, infatti, il perseguimento esclusivo di un dato interesse può portare alla contaminazione e financo alla distruzione dell’insieme, l’assunzione di un punto di vista superiore mira a individuare una sintesi, capace di supportare sia la funzione di polizia che quella di impulso e direzione dello sviluppo, conferendole il pregio - tanto più essenziale in tempi in cui le potenzialità distruttive delle attività umane sembrano prevalere su quelle costruttive - di consentire la più ampia possibilità di intervento pubblico.

In effetti, ciascuna legge avente ad oggetto le singole specie di interessi che hanno a che fare con il territorio - l’urbanistica, la difesa del suolo, la protezione civile, le risorse naturali, etc. -, ricostruisce a suo modo organizzazione, procedimenti, criteri di composizione di interessi e di misure adottabili (in una parola: disciplina), dando vita a ordini normativi separati, non tenendo conto dell’elemento che, dal nostro punto di vista, tutte le accomuna, ovvero l’interesse oggettivo, riferibile a qualsiasi “entità del mondo esterno” in quanto portatrice del “valore territoriale”, come espressione della fondamentale esigenza di equilibrio fra la protezione delle cose e lo sfruttamento delle stesse.

Questo spiega non solo come qualsiasi entità del mondo esterno possa assumere o, viceversa, perdere valore territoriale - dal fabbricato residenziale, all’insediamento produttivo - ma anche l’irriducibile ambivalenza che caratterizza l’oggetto del nostro discorso: da un lato, presupposto necessario per una più ampia e migliore

tutela di interessi collettivi non altrimenti adeguatamente presi in considerazione dall'ordinamento, dall'altro, nodo di resistenze e di reazioni interdittive che, pur riconoscendo la bontà degli interessi più generali, finiscono spesso per interpretarli in chiave egoistica e di autoprotezione, opponendosi alle localizzazioni sgradite (centrali elettriche, antenne, reti di trasporto, etc.), come evidenziato dal fenomeno delle varie sindromi, NIMBY o BANANA che siano.

Emerge così il secondo è non meno importante carattere del bene giuridico che si va delineando, ovvero la sua immaterialità. Questo, infatti, anche quando supportato da cose (suolo, infrastrutture, acqua, architetture, paesaggio, etc.), non si identifica con le stesse e con la loro "fisicità": un territorio è certamente un aggregato di cose ed è pacifico che su una stessa cosa - e a maggior ragione su un complesso - possano insistere più diritti: proprietà collettive (strade, fiumi, parchi), pubbliche (scuole, uffici pubblici), private, condominiali, diritti d'uso e di abitazione, di garanzia, etc. Tutta questa varietà di cose e posizioni giuridiche non costituisce, tuttavia, il bene giuridico territorio, che è cosa diversa dalla somma dei diversi beni giuridici in sé considerati, cioè, appunto, valore (immateriale), che nasce dalle diverse "cose" che lo compongono e che sono comprese nel suo perimetro fisico ma si distingue da esse, tanto che le singole cose possono fisicamente mutare e persino perire, così come può mutare la loro condizione patrimoniale, senza che per questo venga meno il territorio e le necessità della convivenza che ad esso si riferiscono e che formano oggetto del "nuovo" bene giuridico.

Il che è quanto dire che, come bene patrimoniale, il territorio può formare oggetto del diritto di proprietà e/o di altri diritti reali; come bene territoriale, cioè bene giuridico in sé considerato, esso soggiace invece a potestà pubbliche, volte non a soddisfare un interesse personalizzato ma piuttosto a stabilire un rapporto che non è «sul» ma «per il territorio», salvaguardando l'effettiva, non astratta, relazione di godimento che può costituirsi tra gli individui - a prescindere dal titolo formale - e la realtà esteriore.

Da qui il terzo carattere del bene considerato, la sua "pubblicità"... ed è appena il caso di dire che questa è da intendersi non in senso soggettivo - cioè come appartenenza della cosa al demanio o al patrimonio dell'amministrazione - ma piuttosto come inerenza del bene a un interesse generale, quello appunto di conservare le cose e il loro contesto, pur secondando i processi vitali della società. Interesse particolarmente sentito oggi che la "territorialità" è diventata parte integrante dell'agenda politica e "ragione sociale" di associazioni e comitati di cittadini che rapidamente sorgono quando l'ambiente, il paesaggio, il clima o un prodotto tipico sono messi in pericolo.

Se, infatti, oggetto della nozione è il bene giuridico, non la cosa che ne può costi-

tuire, volta per volta, il supporto materiale, è facile comprendere come la posizione dell'ente pubblico, nella sua qualità di soggetto esponenziale della comunità, non tanto si qualifichi per la titolarità di diritti di natura patrimoniale quanto piuttosto per i poteri normativi e conformativi di cui esso si avvale per il perseguimento dell'interesse comune.

A ciò corrisponde, dalla parte del cittadino proprietario o imprenditore, una soggezione nei confronti dell'esercizio delle potestà pubbliche, che si traduce nell'essere destinatario di provvedimenti, i cui effetti giuridici - guardando alla tutela e alla valorizzazione del bene territoriale - possono riguardare anche (il regime giuridico del)le cose che ne costituiscono il supporto materiale.

Basti pensare a tutta la problematica relativa all'estensione delle prescrizioni conformative del diritto di proprietà, connessa all'esercizio dei poteri pianificatori e, in particolare, all'apposizione dei vincoli urbanistici e, in negativo, al peso della rendita urbana sullo sviluppo della città e dell'economia. Il che è quanto dire che proprio la pubblicità del bene territorio impone allo Stato di intervenire per assicurare una disciplina del rapporto proprietà-risorse naturali uniforme su tutto il territorio nazionale, al fine di arginare l'avanzata della speculazione, del disordine, del degrado sociale ed economico.

Sul piano più generale, al riconoscimento del territorio come bene (giuridico) pubblico corrisponde però anche una posizione attiva in capo al cittadino, inteso non come privato proprietario ma, etimologicamente, "*uti civis*", a partecipare, singolarmente e collettivamente, alle scelte circa la destinazione e l'uso del territorio e delle sue risorse, sul presupposto di una condizione paritaria dei diversi attori (pubblici e privati) e della loro appartenenza a uno stesso mondo, a uno stesso ordinamento, dove norme e attività si rincorrono e si compongono, secondo criteri elastici e senza la pretesa di soluzioni definitive.

Quanto ai rapporti fra cittadini, è evidente che - al di là delle dicotomie (pubblico/privato, Stato/mercato, etc.) - "la proprietà pubblica o privata che sia, non può comprendere e esaurire la complessità del rapporto persona/beni. Un insieme di relazioni viene ormai affidato a logiche non proprietarie"³, che presuppongono un equilibrio fra presenza *uti singuli* e presenza *uti cives*. Oggetto di queste relazioni non sono necessariamente cose (la cui ricerca è alla base di relazioni sociali di mutua esclusione, secondo la regola per cui "dove sono io non c'è posto per te") ma beni, come il territorio, che presuppongono un "noi", una comunità della quale si è parte e nella quale ci si riconosce, dove la logica del "comune" "obbliga a progettazioni istituzionali adeguate alle caratteristiche del bene considerato e ribadisce un nesso

3 S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Bari-Roma, pag. 110.

evidente con la necessità di politiche adatte alla realtà di un mondo in cui le interdipendenze crescenti individuano spazi ormai concretamente comuni, che attendono istituzioni che li sottraggano a imprese variamente distruttive”⁴.

3. Quando dunque, nel 2001, la revisione del Titolo V, introduce in Costituzione la formula “governo del territorio”, si incrociano, in modo forse non del tutto consapevole, sensibilità e linee di pensiero su temi apparentemente distanti ma tutti aventi a che fare con l’essere dell’uomo nel mondo, con la sua “situazione”, cioè con il suo legame (sociale, economico, culturale, istituzionale, etc.) con un dato territorio. Com’è ovvio, il buon governo del territorio richiede infrastrutture e servizi di uso comune, che modificando l’ambiente circostante lo rendano funzionale alla vita sociale ed economica garantendo, nel contempo, l’equilibrio fra protezione delle cose e sfruttamento delle stesse, fra conservazione e fruizione, fra tutela e valorizzazione. Particolare attenzione meritano, sotto questo profilo, quelle risorse fondamentali per la vita delle persone e delle comunità, come l’acqua e l’energia, che costituiscono oggetto specifico del Convegno.

Ora, l’esigenza di una tutela unitaria su tutto il territorio nazionale delle risorse condiziona il riparto delle competenze normative in materia, sicché le disposizioni del Codice dell’Ambiente in materia di servizio idrico integrato costituiscono principi fondamentali, vincolanti la legge regionale⁵, ferme le competenze esclusive dello Stato in materia di “tutela dell’ambiente”, in coerenza con l’interesse nazionale alla salvaguardia delle risorse⁶.

Naturalmente, il tema dell’organizzazione del servizio idrico e della sua gestione non si confonde con quello del regime giuridico delle acque, ma è appena il caso di osservare che le prime non sono neutrali rispetto all’effettiva disponibilità di un bene fondamentale per la vita⁷.

Il punto è, infatti, che la riconducibilità del regime giuridico delle acque al c.d. demanio necessario, confermata dall’art. 144 del Codice⁸, con le limitate eccezioni di

4 M.S. GIANNINI, *I beni pubblici*, Bulzoni, Roma, 1963,125.

5 Secondo la Corte costituzionale, la disciplina degli affidamenti e delle forme di gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica rientra nella “tutela della concorrenza”, materia di competenza esclusiva dello Stato (Corte cost., sentt. n. 272/2004; n. 29/2006). Il che non esclude la possibilità per le Regioni di introdurre disposizioni di maggior favore per la concorrenza (Corte cost., sentt. n. 29/2006; n. 307/2009). Al di fuori degli aspetti inerenti la tutela della concorrenza, la disciplina dei servizi pubblici anche a rilevanza economica, quali il servizio idrico, viene fatta rientrare tendenzialmente nella competenza residuale delle Regioni (Corte cost., sentt. n. 29 del 2006).

6 Corte cost., sentt. n. 246/2009; n. 142/2010; n. 62/2012.

7 Sul punto, U. POTOTSCHNIG-E. FERRARI (a cura di), *Commentario alle disposizioni in materia di risorse idriche*, Padova, 2000 e E. BOSCOLO, *Le politiche idriche nella stagione della scarsità. La risorsa comune tra demanialità custodiale, pianificazione e concessioni*, Milano, 2012 e M. GIGANTE (a cura di), *L’acqua e la sua gestione*, Napoli, 2012.

8 Legittimo secondo la Corte costituzionale (sentt. n. 259/1996) quale vincolo di natura conformativa ex art.

cui all'art. 167, non sembra sufficiente a garantire l'interesse generale nei confronti di quello privato, come dimostrato dai lavori della Commissione per la Riforma del Titolo II del Libro III del Codice Civile, istituita dal Governo Prodi (nota come Commissione Rodotà), e confluiti in un disegno di legge che prevedeva l'introduzione della categoria dei "beni comuni", quei beni cioè che, esprimendo utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona, devono essere, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge, fruiti da tutti e tutelati dall'ordinamento anche a beneficio delle generazioni future. Tra questi, naturalmente, le risorse idriche, posto che, proprio recependo le istanze provenienti dai movimenti per l'acqua pubblica, la Commissione era pervenuta alla definizione contenuta nel disegno di legge. Sappiamo peraltro che quel progetto non è andato in porto e che l'acqua è stata al centro di una lotta che ha coinvolto le massime istituzioni del nostro Paese (Parlamento, Presidenza della Repubblica, Regioni, Corte costituzionale) fino ad interpellare, attraverso il referendum, il popolo sovrano.

4. D'altra parte, la sensibilità sul punto si comprende facilmente se si considera, oltre alla fundamentalità, la scarsità della risorsa, contesa, oltre che dagli utenti civili, dagli agricoltori e dall'industria idroelettrica⁹.

Com'è noto, nei primi quarant'anni del secolo scorso, l'Italia ha sviluppato un importante sistema di sfruttamento delle risorse idriche a scopo idroelettrico, tanto che, fra il 1915 e il 1960, circa il 90% dell'energia prodotta sul territorio nazionale era idroelettrica. Ora, tutti sanno che per il dominio delle fonti energetiche - risorse strategiche fondamentali per l'economia - si sono fatte e continuano a farsi le guerre e se le grandi "signore" dell'energia sono in grado di determinare "la politica" degli stati sovrani - basti pensare, per quanto ci riguarda, al ruolo dell'ENEL o dell'ENI -, la politica partitica difficilmente rinuncia al controllo del sistema per affidarne la regolazione ad organismi neutrali: la vicenda delle nomine degli organi di vertice delle grandi società partecipate è, da questo punto di vista, solo un sintomo della delicatezza - in termini di politica economica e commerciale - della materia, per non dire, naturalmente, dei "segnali" che provengono frequentemente dalla cronaca, assumendo spesso i caratteri dello scandalo: da quello c.d. dei petroli fino a "Tempa rossa".

42 Cost. apposto all'intera categoria dei beni idrici, giustificato dall'interesse generale e solidaristico ex art. 2 Cost. consistente nella "limitatezza delle disponibilità e nelle esigenze prioritarie d'uso delle risorse idriche". Gli acquedotti e la rete, a differenza delle acque, rientrano, invece, ai sensi dell'art. 822, comma 2, cod. civ. nel demanio c.d. eventuale, e sono dunque demaniali solo qualora appartengano allo Stato, alle Provincie o ai Comuni.

9 Cfr. P. URBANI, *Bilancio idrico, concessioni di derivazione di acqua pubblica e ruolo delle Autorità di bacino*, in Riv. Giur. amb., 1997; A. MASSARUTTO, *L'acqua: un dono della natura da gestire con intelligenza*, Bologna, 2008

Lasciando questi profili sullo sfondo, certo è che, negli ultimi decenni, grazie anche alla rapida evoluzione scientifico/tecnologica, la propensione alla creazione e alla difesa di monopoli legali verticalmente integrati si è andata attenuando per effetto della progressiva apertura alla concorrenza, con la conseguente emersione di un sistema di regolazione affidato a un'Autorità indipendente¹⁰, volto a coniugare le esigenze del mercato e i diritti degli utenti¹¹.

La spinta è venuta, anche stavolta dall'Europa, la cui politica energetica persegue, insieme alla riduzione dei consumi, la diversificazione delle fonti per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie in grado di abbattere le emissioni di CO₂ e la promozione della concorrenza¹².

In realtà, l'apertura del mercato ha riguardato, come si vedrà, solo le fasi dell'approvvigionamento e della vendita della risorsa energetica; quanto alla gestione delle reti, economicamente non duplicabili, esistono ambiti in cui vige un vero e proprio monopolio legale e ambiti in cui esiste un monopolio (o oligopolio) naturale.

In particolare, per il settore elettrico, la liberalizzazione parte con il d.lgs. n. 79/1999, c.d. "decreto Bersani"¹³, seguendo un percorso articolato in diverse fasi, a partire dalla denazionalizzazione, ovvero dall'eliminazione delle riserve legali rispetto alle attività di produzione, importazione, acquisto e vendita di energia elettrica, seguita dalla concessione a una società pubblica (Gestore della rete di trasmissione Spa) delle attività di trasmissione e di dispacciamento, quindi dalla costituzione di una società per azioni (l'Acquirente unico), incaricata di stipulare e gestire i contratti di fornitura d'energia, al fine di assicurare parità di trattamento tariffario ai clienti finali, non idonei a stipulare contratti di fornitura con produttori, distributori, grossisti e importatori d'energia (c.d. clienti vincolati) e, infine, dalla creazione di un mercato all'ingrosso dell'elettricità, in cui il prezzo dell'energia si forma sulla base dell'incontro tra la domanda (proveniente dagli acquirenti privati all'ingrosso e dall'Acquirente unico) e l'offerta (da parte delle società con impianti di produzione), la cui gestione è affidata ad una società per azioni (GME).

Il filo rosso della disciplina è costituito dalla rottura dell'integrazione verticale della filiera industriale e dalla conseguente separazione fra gestione della rete e attività potenzialmente esercitabili in regime di concorrenza, a partire dalla generazione,

10 L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita con la l. n. 481/1995, rientrando nel novero delle Autorità indipendenti (Cons. Stato, sez. VI, n. 1605/2003), nel cui ambito di intervento rientrano oggi anche il sistema idrico e i rifiuti.

11 C. Stato, sez. VI, n. 876/2011.

12 Cfr. A. COLAVECCHIO, *La liberalizzazione del settore elettrico nel quadro del diritto comunitario. Alla ricerca di un giusto bilanciamento fra regole di concorrenza ed esigenze di servizio pubblico*, Bari, 2000.

13 F. DI PORTO, *Il c.d. "tetto antitrust" alla generazione di energia elettrica. Nuovi poteri all'autorità garante della concorrenza e del mercato?*, in *Concorrenza e mercato*, 9, 2001, 367; D. IELLO, in M.A. CABIDDU (a cura di), *Diritto del governo del territorio*, cit.; G. NAPOLITANO, *L'energia elettrica ed il gas*, in S. Cassese (a cura di), *Trattato di diritto amministrativo*, cit..

cioè dalla trasformazione di una fonte di energia primaria in energia elettrica; passando per la trasmissione e, infine, la distribuzione, ovvero la fornitura ai clienti finali, con la previsione di regole condizionali finalizzate a garantire l'effettiva parità di trattamento tra operatori, evitando che al monopolio legale si sostituiscano monopoli di fatto e misure volte a promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili¹⁴.

Più in generale, non vi è dubbio che il tema dell'energia, fra i tanti in cui l'intervento pubblico in economia si è variamente esercitato, è tra i primi in cui è maturata la consapevolezza della complessità e della globalità dei problemi. Non è un caso, sotto questo profilo, che la storia di una delle principali organizzazioni sovranazionali, l'Unione Europea, sia iniziata, il 18 aprile 1951, con la firma del Trattato istitutivo della CECA¹⁵, organismo autonomo e sovrano¹⁶ avente come elemento costitutivo - in luogo del territorio - un momento funzionale, le attività economiche del carbone e dell'acciaio, ragione di feroce contrapposizione fra Germania e Francia e, finalmente, di composizione politica in una prospettiva di sviluppo comune¹⁷. L'esigenza di governare le fonti energetiche - prima il carbone, fondamentale in quel contesto economico e tecnologico, poi l'energia atomica, alla cui disciplina guarda il Trattato CEEA, meglio noto come Euratom, firmato a Roma il 25 marzo 1957 - appariva, infatti, già allora di tale importanza da assurgere al ruolo di interesse fondante un'organizzazione sovranazionale, avente il preciso scopo di creare "un mercato comune", basato "su scopi comuni e su istituzioni comuni"¹⁸.

Oggi, i Trattati europei contemplano una competenza concorrente dell'Unione e l'energia è oggetto di una disciplina specifica, che pone fra gli obiettivi della politica europea, la garanzia del funzionamento del mercato, la sicurezza degli approvvigionamenti, la promozione del risparmio energetico, l'efficienza del sistema e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili ed è proprio dall'Europa che sono arrivati, sotto

14 Oltre agli incentivi, è previsto l'obbligo, imposto agli importatori e produttori di energia elettrica derivante da fonti non rinnovabili, di immettere nel sistema una quota di energia prodotta da fonti rinnovabili, peraltro convertibile in certificati verdi, meccanismo analogo al sistema dell'emission trading contenuto nell'art. 17 del protocollo di Kyoto, valevole però non fra produttori ma fra i Paesi sottoscrittori del protocollo; il passaggio della gestione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili dall'Enel al Gestore della Rete elettrica di trasmissione nazionale;

15 Il Trattato CECA, entrato in vigore il 23 luglio del 1952, consta di 100 articoli ed è suddiviso in 4 titoli, due dei quali suddivisi in capi (il II titolo sulle istituzioni è diviso in 4 capi; il III, contenente le disposizioni economiche e sociali è diviso in 10 capi)

16 Sul punto, v. F. BENVENUTI, *La C.E.C.A. ordinamento sovrano, in Ordinamento della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio*, Cedam, Padova, 1961, 3, ora in F. BENVENUTI, *Scritti giuridici*, III, Milano, 2006, 2059 ss.

17 La Ceca non costituisce, infatti, come è stato notato "soltanto la soluzione di un gravissimo problema economico e politico, che ha il suo punto critico in un triangolo di circa 300 Km di lato, noto sotto il nome di Ruhr, ma esprime anche una corrente profonda di trasformazione della mentalità dei popoli europei ed inizia un processo di evoluzione radicale di tutte le loro strutture politiche. La Comunità europea del carbone e dell'acciaio rappresenta, infatti, potenzialmente, il superamento dello stato nazionale concepito come stato territoriale, cioè come stato la cui sovranità assoluta si esercita nell'ambito di un territorio" (F. BENVENUTI, *ivi*, 2074).

18 Art. 1, Trattato CECA.

diversi profili, le principali spinte al rinnovamento della materia: dalla creazione e sviluppo delle reti transeuropee alla disciplina del servizio di interesse economico generale, dagli incentivi alla c.d. "green economy" fino alla garanzia del servizio universale.

Non solo. Dal diritto comunitario sono arrivate anche indicazioni nel senso dell'inserimento del dibattito su (lla riforma de) i servizi pubblici - e tale è, naturalmente, la disponibilità dell'energia - nel più ampio quadro di una politica sociale che continui a guardare all'apertura dei mercati e allo sviluppo delle infrastrutture senza però trascurare il perseguimento di altri interessi: ambiente, governo del territorio, tutela dei consumatori, sulla base di fondamentali principi di parità, universalità, continuità, adeguamento e nel rispetto dei criteri di trasparenza nella gestione, nella tariffazione e nei finanziamenti e di separazione fra organi di controllo e operatori ¹⁹.

5. Tutto ciò richiede un agire amministrativo funzionale, ovvero informato alla doverosità nei confronti degli obiettivi da raggiungere, come emerge dal dettato costituzionale che, pur non definendo i servizi pubblici, fa ad essi specifico riferimento nell'art. 43 Cost.. A partire da esso, la dottrina più attenta²⁰ ha lavorato per argomentare che se la Carta individua nelle "imprese o categorie di imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali" un possibile oggetto di riserva originaria o di trasferimento, sempre che ricorra il "carattere di preminente interesse generale"²¹, essa implicitamente nega che per aversi servizio pubblico sia necessaria la relativa gestione da parte dello Stato o di altro ente pubblico, ammettendo l'esistenza di servizi pubblici essenziali forniti da imprese private, in particolare, quando si tratti di attività economiche sottoposte dalla legge a programmi e controlli idonei a indirizzarla e coordinarla a fini sociali ai sensi dell'art. 41, c. 3 della Cost.²².

Il collegamento fra l'art. 43 e l'art. 41, c. 3 - che pure, per altri aspetti, potrebbe suscitare non poche perplessità²³ - ha tuttavia il pregio, per quanto qui interessa di spostare il discorso sui fini cui mira l'organizzazione dei pubblici servizi, mettendo

19 Così, Commissione Europea, Comunicazione su "I servizi di interesse generale in Europa, dell'11 settembre 1996, in COM (96) 443 def. In prospettiva comparata, v. gli Atti del XVII Congresso Italo-Spagnolo dei Professori di Diritto Amministrativo, *Acqua, territorio, cambio climatico y derecho administrativo*, Saragozza, 2009.

20 V., per tutti, U. POTOTSCHNIG, *I pubblici servizi*, Cedam, Padova, 1964.

21 Sul punto, F. GALGANO, *sub art. 43*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Zanichelli-Bologna/Società Editrice del Foro Italiano-Roma,.

22 Una concezione simile a quella francese del "service public virtuel", come notato da G. CAIA, *La disciplina dei servizi pubblici*, in AA.VV., *Diritto amministrativo*, Monduzzi, Bologna,.

23 L'ambito di applicazione delle due disposizioni, è appena il caso di precisare, non è del tutto congruente, ché altrimenti risulterebbe, da un lato, impossibile distinguere un concetto di servizio pubblico autonomo rispetto alle altre forme di intervento pubblico in economia, dall'altro, rischierebbe di ridurre l'area del servizio pubblico a quella delle sole attività economiche.

l'accento non sul carattere pubblico o privato del soggetto che fornisce il servizio ma sull'inerenza dello stesso ai compiti istituzionali dell'ente pubblico, che se ne fa garante per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità rappresentate²⁴.

Con il che, evidentemente, non si intende affatto dire che qualunque esigenza rilevata nella società debba o possa essere soddisfatta mediante attività qualificabili come "servizio pubblico", quanto piuttosto sottolineare l'esigenza che i processi di liberalizzazione dei mercati e di privatizzazione delle imprese ex monopoliste rimangano comunque ancorati all'interesse della generalità, evitando l'effetto perverso di pubblicizzare tutto ciò che l'amministrazione tocca²⁵.

Da qui l'esigenza di meglio definire l'area del servizio pubblico, operazione densa di implicazioni, data la specialità di regime giuridico che essa comporta e la rilevanza, sotto il profilo della responsabilità: da quella contabile a quella penale. Senza ripercorrere in questa sede il lungo dibattito sulla nozione²⁶ e stante la difficoltà di inquadrare in questo ambito certe attività in base al loro ciclo economico complessivo, si deve, a tal fine, procedere per «selezioni successive, che portano ad individuare, nell'ambito di una certa attività, "fasi" o "momenti" qualificabili come servizio pubblico».

Anche l'evoluzione tecnologica ed economica, che investe il settore dell'energia, va peraltro in questa direzione, tanto che le stesse liberalizzazioni hanno visto una segmentazione del processo produttivo e una specializzazione delle imprese, con il passaggio dal monopolio fondato sulla necessità dell'integrazione verticale alla concorrenza, finalmente consentita dalla possibilità di conciliare la gestione centralizzata della sicurezza con la molteplicità dei contratti fra diverse parti commerciali, rispetto alle quali l'impresa proprietaria della rete è (dev'essere) terza.

Lo spaccettamento delle attività legittima insomma una diversità di regime, sicché non tutte le fasi - dalla produzione fino alla distribuzione all'utente finale - sono da qualificarsi necessariamente "servizio pubblico". Il che è quanto dire che determinate attività della filiera possono (o forse debbono) essere rimesse al mercato, laddove ovvie ragioni di convenienza (tecnica ed economica) impongono per altri segmenti, la conservazione del monopolio.

Lo stesso diritto comunitario sottolinea la necessità di distinguere, restringendo pro-

24 V. art. 112 TUEL.

25 Sul punto, M. CAMMELLI, *Collaborazione pubblico-privato e regole nella transizione*, in A. QUADRIO CURZIO-M. FORTIS, *Le liberalizzazioni e le privatizzazioni dei servizi pubblici locali*, Bologna, 2000, 222.

26 Per gli opportuni approfondimenti si rinvia a L. AMMANNATI -M:A. CABIDDU -P. DE CARLI (a cura di) *Servizi pubblici, concorrenza, diritti*, Milano, 2001; B. BOSCHETTI, *Diritti e rapporti nell'amministrazione per servizi*, Padova, 2007; G. NAPOLITANO, *Servizi pubblici e rapporti di utenza*, Padova, 2001; D. SORACE, *Servizi pubblici e servizi (economici) di pubblica utilità*, in *Diritto pubblico*, 1999, 371 ss.

gressivamente l'area di esenzione dalle regole della concorrenza dei servizi di interessi generale e l'emergere del concetto di "servizio universale".

In particolare, l'idea di "servizio universale" sembra retroagire sul piano interno, ridando slancio a quell'idea di servizio pubblico fondata sul combinato disposto degli articoli 43 e 41, c. 3 della Cost.. Se, infatti, si fa riferimento alla definizione di servizio universale come "insieme minimo definito di servizi di determinata qualità disponibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni specifiche nazionali, ad un prezzo abbordabile"²⁷, ci si rende subito conto che in entrambi gli ordinamenti, interno e comunitario, la figura del servizio pubblico essenziale/universale svolge la stessa funzione di limite - nell'uno, al trasferimento o alla riserva legale, nell'altro, all'applicabilità delle norme sulla concorrenza e che in entrambi gli ordinamenti sono i poteri pubblici - la legge o l'amministrazione - a qualificare, volta per volta, in relazione ad obiettivi di coesione economica e sociale e, dunque, in base a scelte politiche, determinate attività.

Nulla di veramente nuovo, per la verità, quanto piuttosto la rivitalizzazione di nozioni ed ispirazioni già note, che contribuiscono a dipanare la pubblicità del servizio lungo una linea di continuità che ha il suo punto di attacco nella generalità dell'interesse e nella socialità dei fini, superando l'angustia del dibattito sulla ridefinizione del ruolo pubblico e sul costo dei diritti²⁸, per collocarsi sullo sfondo, più ampio, dell'attuazione costituzionale e, in particolare, dei principi di cui agli artt. 2 e 3, secondo comma della Cost.²⁹

In questo senso, si può allora tornare a parlare di servizio "oggettivamente" pubblico, non per riferirsi genericamente alle attività collegate a fini sociali, quanto per indicare gli strumenti e gli apparati che costituiscono la proiezione, sul piano organizzativo, di quella che, con un'espressione di sintesi, si potrebbe definire la pretesa delle persone ad essere parte visibile della società. Il servizio "oggettivamente" pubblico costituisce, in questa visione, la struttura deputata al soddisfacimento di quei bisogni e di quegli interessi, la cui mancata garanzia renderebbe inutile e mistificatoria la stessa predisposizione di meccanismi di partecipazione, giacché partecipare in condizioni non eguali è come non partecipare.

Se infatti l'istituzione e l'organizzazione del servizio pubblico non dipende più dalla

27 Così, art. 2, 1° c., lett. g) della direttiva 97/33/CE.

28 Sul punto, M. LUCIANI, *Sui diritti sociali*, in *Studi in onore di M. Mazziotti di Celso*, CEDAM, Padova, 1995, II, spec., 128 ss. e S. HOLMES-C.R. SUNSTEIN, *Il costo dei diritti. Perché la libertà dipende dalle tasse*, trad. it., il Mulino, Bologna, 2000.

29 Sul punto, ricchissima la dottrina tedesca, ex multis, R. ALEXY, *Theorie der Grundrechte*, Suhrkamp, Frankfurt-a-M., 1986; P. HÄBERLE, *Le libertà fondamentali nello stato costituzionale*, trad. it., La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1993; E. DENNINGER, *sub Art. 19, Abs 2*, in *Alternativkommentar zum Grundgesetz für Bundesrepublik Deutschland*, I, Luchterland, 1984, 1175 ss. In Italia, per tutti, A. BALDASSARRE, *Diritti inviolabili*, in EGT, Roma, 1989.

decisione autoritaria ma costituisce l'effetto dell'emergenza, socialmente rilevata, dei bisogni da soddisfare, occorre che lo spontaneo organizzarsi della società assuma una propria apparenza giuridicamente apprezzabile che obbedisca a un principio di razionalità e di ordine dei comportamenti sociali.

6. Questo è il quadro nel quale si inserisce la disciplina delle grandi concessioni idroelettriche³⁰, passaggio cruciale per lo sviluppo socio-economico del territorio valtellinese, le cui "chiare, fresche e dolci acque" sono all'origine del 13% circa dell'energia idroelettrica prodotta in Italia e del 50% di quella lombarda.

Semplificazione normativa, ridefinizione del ruolo degli enti locali e, in particolare, della Provincia, necessità di distinguere tra piccole e grandi derivazioni sono solo alcuni degli elementi che saranno affrontati nei diversi contributi, a partire dal Testo Unico legislativo del 1933, al decreto Bersani (d.lgs. 79/1999), di recepimento della direttiva europea sulla liberalizzazione del mercato e ai successivi interventi normativi e giurisprudenziali.

Come è noto, il Testo Unico del 1933 prevedeva un regime delle concessioni sostanzialmente perpetuo, profondamente innovato dal decreto Bersani, che distingue le grandi derivazioni idroelettriche (ovvero quelle che superano i 3.000 kW di potenza nominale annua) e le piccole (quelle che non eccedono i 3.000 kW). Mentre per queste ultime, infatti, è possibile il rinnovo, qualora non in contrasto con prevalenti motivi di interesse pubblico, per le grandi derivazioni il decreto prevede l'acquisizione delle infrastrutture da parte dello Stato e la riassegnazione della concessione mediante l'espletamento di una procedura a evidenza pubblica, riconoscendo tuttavia uno speciale regime di favore per il concessionario uscente, volto a "compensare" l'abolizione della illimitata facoltà di proroga prevista dal T.U. del 1933. In particolare, il decreto prevedeva un regime speciale per le concessioni rilasciate all'ENEL (stabilendo una durata di trenta anni dall'entrata in vigore del decreto) e, per le altre, la proroga al 31 dicembre 2010 delle concessioni scadute o in scadenza.

Nonostante le novità, il recepimento della direttiva è apparsa fin da subito - e forse la considerazione degli interessi in campo non consentiva altrimenti - non del tutto in linea con la direttiva, tanto che la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione, archiviata solo a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, c. 483, della legge n. 266/2005 (finanziaria per il 2006), che ha cancellato la prelazione, stabilendo che, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca di tali concessioni, le amministrazioni competenti indicano una gara pubblica, nel ri-

³⁰ Cfr. M.A. SANDULLI, *Le concessioni per le grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico: evoluzione normativa e questioni aperte sull'uso di una risorsa strategica*, in *Federalismi*, n. 24/2013.

spetto della normativa vigente, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata trentennale, avendo particolare riguardo a un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrogeografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata. Rimaneva peraltro confermata la proroga di dieci anni dei termini di scadenza di tutte le concessioni, condizionata all'effettuazione di "congrui interventi di ammodernamento degli impianti".

Sul punto - dato anche il mutamento della cornice di riferimento, a seguito della revisione, nel 2001, del Titolo V -, è peraltro intervenuta anche la Corte costituzionale, stigmatizzando l'incoerenza della legge rispetto ai principi generali della gara e della concorrenza³¹, nonché l'illegittima invasione delle competenze regionali, posto che la disciplina delle proroghe non poteva certo ricondursi ai principi fondamentali, riservati allo Stato ai sensi del nuovo art. 117 Cost.; nè poteva bastare, ovviamente, la "correzione" introdotta con il d.l. n. 78/2010, che si limitava a reintrodurre le stesse norme solo battenzandole come "cedevoli" al cospetto di (eventuali) norme regionali, con la conseguente nuova pronuncia di illegittimità³².

Più di recente, l'art. 37 del d.l. n. 83/2012, convertito in legge n. 134 dello stesso anno (c.d. "Sviluppo Italia"), nel ri-disciplinare la materia, ha sostanzialmente confermato privilegi e proroghe, prevedendo un complesso meccanismo di avvio delle procedure di gara per nuove concessioni - compatibili con gli usi della risorsa ritenuti prioritari³³ e, in particolare, con la destinazione a "consumo umano" - e l'ingresso di nuovi gestori, "a condizione che presenti(no) un programma di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata, nonché un programma di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza".

Con il che, se si può apprezzare l'inserimento del tema in un più ampio contesto di programmazione e gestione razionale delle risorse³⁴ (senza tuttavia che sia data una conseguente ricostruzione del sistema), è facile constatare come, ad oggi - nonostante la scadenza di diverse concessioni (molte delle quali in provincia di Sondrio) e il conseguente esercizio delle stesse mediante proroghe -, le gare non siano state

31 Corte cost. n. 1/2008; nn. 180, 233 e 340/2010; n. 339/2011.

32 Corte cost. 205/2011.

33 Secondo quanto già stabilito, peraltro, dalla legge 5 gennaio, 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), poi integralmente sostituito dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale 44. Tutela e uso delle risorse idriche), il cui art. 144, cc. 2, 3 e 4, recita: "Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità".

34 Sulle programmazioni economiche come strumenti di regolazione, v. N. RANGONE, *Le programmazioni economiche. L'intervento pubblico fra piani e regole*, Bologna, 2007.

bandite³⁵, né, tanto meno, è stato risolto il problema della *governance*, che pure è stato motivo (determinante) delle citate dichiarazioni di incostituzionalità.

Restano, infatti, più che mai aperte le questioni circa il riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni e di quelle amministrative³⁶ - specie per quanto riguarda le Province sopravvissute -, con le incomprensibili incongruenze e disparità di trattamento fra territori geograficamente, culturalmente e socialmente contigui.

Non è facile, infatti, comprendere se le differenze tra le province salvate dall'abolizione e le Province autonome di Trento e Bolzano siano dovute a un mancato coordinamento normativo o se esse siano piuttosto espressione della volontà di creare una sorta di terza via.

Certo è che, mentre ancora una volta si mette mano al Titolo V della Costituzione - anche per perfezionarne l'"abolizione" -, la l. 7 aprile 2014, n. 56, all'art. 1, c. 3, dopo aver trasformato le "famigerate" province in "enti territoriali di area vasta", stabilisce che a quelle fra esse "con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97". Tra queste, la Provincia di Sondrio, alla quale la legge della Regione Lombardia 8 luglio 2015, n. 19, *Riforma delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle Unioni e fusioni di Comuni)*, riserva forme particolari di autonomia³⁷.

In particolare, per quanto qui specialmente interessa e ferme restando le funzioni già conferite all'ente locale alla data di entrata in vigore della legge, ad essa sono conferite le funzioni di concessione o di autorizzazione riferite alle grandi derivazioni d'acqua pubblica ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*), compresa l'applicazione delle procedure previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il

35 Presto si potranno valutare gli effetti, anche in questo ambito, dell'entrata in vigore del nuovo Codice appalti, sul quale sia consentito il rinvio a M. A. Cabiddu-M.C. Colombo (a cura di), *Commentario al nuovo codice dei contratti e delle concessioni* (D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50). Inquadramento della nuova disciplina, in corso di stampa.

36 Sulle recenti riforme, v. F. Bassanini, F. Cerniglia, A. Quadrio Curzio, L. Vandelli (a cura di), *Territori e autonomie. Un'analisi economico-giuridica*, Bologna, 2016 e, ivi, sia consentito, il rinvio a M.A. Cabiddu, *Autonomia e democrazia sostanziale*, 33 ss.

37 Opportunamente, la legge prevede la costituzione di un comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio, con funzioni consultive, di raccordo e di concertazione ai fini del conseguimento delle forme particolari di autonomia, il cui parere è obbligatorio in relazione ai progetti di legge e alle proposte regolamentari con effetto diretto sul territorio o sulla popolazione della Provincia e nei casi previsti da specifiche disposizioni regionali. Allo stesso fine, il Presidente della Provincia di Sondrio partecipa, su invito del Presidente della Regione alle sedute della Giunta regionale in cui si trattano atti di interesse della stessa provincia. Sul punto, *amplius*, D. Dima, *La Provincia di Sondrio*, in F. Bassanini, F. Cerniglia, A. Quadrio Curzio, L. Vandelli (a cura di), *Territori e autonomie*, cit., 281 ss.

mercato interno dell'energia elettrica), per le grandi derivazioni ad uso idroelettrico di cui all'articolo 53 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*), prevedendo peraltro che l'esercizio delle stesse funzioni sia effettuato d'intesa con la Regione.

Allo stesso ente sono anche trasferite, previa intesa tra la Regione, la Provincia, le comunità montane e i consorzi B.I.M., le funzioni, già conferite dalla Regione alle comunità montane interessate, da trasferire alla Provincia di Sondrio.

Spetta, inoltre, alle leggi regionali di settore prevedere disposizioni particolari, in ragione della specificità della provincia, in materie quali il governo del territorio, le risorse energetiche, le miniere, le acque minerali e termali, etc.

Insomma, nell'attesa delle "disposizioni particolari", il "nostro" ente locale viene investito di nuove e importanti funzioni, alle quali non corrisponde però (ancora) il riconoscimento dell'autonomia di gestione delle risorse "proprie" del territorio - a iniziare dall'acqua e dalla determinazione dei canoni demaniali che, per quanto concerne le derivazioni valtellinesi, ammontano a circa 45 milioni di euro annui - diversamente da quanto previsto per le vicine province (autonome) di Trento e Bolzano.

7. Con il che la semplificazione istituzionale introdotta con la legge 56/2014 sembra essersi tradotta, finora, nella (mera) cancellazione degli organi di rappresentanza politica degli enti provinciali, rimanendo di là da venire il chiarimento circa l'assolvimento dei compiti e delle risorse con cui farvi fronte, con l'effetto - data l'incertezza in ordine ai tempi e alle procedure per l'effettiva attuazione del riordino - di incrementare anziché combattere l'inefficienza complessiva del sistema.

Nel quadro dei rivolgimenti in atto, merita particolare attenzione, dal nostro punto di vista, il capitolo riguardante le autonomie speciali, al cui interno dovrebbe (?) oggi collocarsi anche la disciplina delle province montane che confinano con Stati esteri. Anche qui, al netto del giudizio sul loro effettivo e non omogeneo rendimento³⁸, su alcuni punti tutti sembrano concordare e, in particolare, sul fatto che, a partire dalla revisione costituzionale del 2001, che ha ampliato la sfera di autonomia riconosciuta alle regioni ordinarie, anche attraverso la possibile attribuzione di "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia", si è registrata una progressiva convergenza tra queste ultime e le prime³⁹, nonché su quello per cui l'esperienza della specialità

38 Basti pensare all'indubbio miglioramento delle condizioni socio-economiche (specie nelle regioni del Nord) e alle molte occasioni mancate nelle due isole. Per una rassegna, L. Vandelli (a cura di), *Il governo delle Regioni: sistemi politici, amministrazioni, autonomie speciali*, Bologna, 2013.

39 A. RUGGERI, *Le regioni speciali*, in *Foro it.*, 2001, V, 204 s.; G. SILVESTRI, *Le regioni speciali tra limiti di modello e limiti di sistema*, in *Le Regioni*, 2004, 1119 s.; V. LEPORE, *Regioni a statuto speciale e federalismo fiscale: nodi*

- che si sostanzia nella cooperazione paritetica fra Stato e Regione, nelle maggiori competenze in materia di ordinamento degli enti locali e in un regime finanziario di favore - costituisca un paradigma, l'unico effettivamente verificato nel nostro sistema, della differenziazione.

Il punto è che se di differenziazione il sistema sembra continuare ad avere bisogno - come conferma la clausola di salvaguardia, dettata dal c. 13 dell'art. 39, del testo da sottoporre a referendum, a tenore della quale le disposizioni volte a modificare il Titolo V della Parte II della Costituzione "*non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e province autonome*"⁴⁰ - occorre, specie in un contesto generale di tipo neo-centralista, affrontare al più presto e con serietà, il problema della "giusta" collocazione della specialità all'interno dell'ordinamento.

In effetti, come ha osservato la dottrina più sensibile al tema, l'assetto complessivo degli enti c.d. speciali, lungi dall'essere razionalizzato, rischia, almeno nel breve periodo, di risultare ancora più complicato e incerto⁴¹, non solo con riferimento al sistema delle fonti ma anche rispetto al fragile equilibrio fra le parti, continuamente esposto alla ventura delle negoziazioni, per lo più bilaterali e dei conseguenti accordi e intese, divenuti, specie a seguito della revisione del 2001, strumenti necessari, nel *mood* della "leale collaborazione", per la definizione dello stesso regime di specialità.

Con le riforme *in itinere*, le commissioni paritetiche e i meccanismi negoziali acquistano dignità costituzionale⁴² e che questo possa comportare anche differenze di rapporti fra centro e periferia, fra regioni ordinarie e autonomie speciali e fra queste al loro interno, a seconda della forza "contrattuale" degli e degli altri e dell'abilità dei negoziatori potrebbe essere considerato⁴³ nient'altro che il frutto, per così dire naturale, dell'autonomia e del decentramento.

Non mancano, tuttavia, i possibili effetti perversi, sia per quanto riguarda i profili procedimentali sia per quanto attiene a quelli più propriamente sostanziali.

problematici e prospettive, in *Le autonomie in cammino. Scritti dedicati a Gian Candido De Martin*, Padova, 2012, 199 s.

40 Per un'analisi del testo e delle sue implicazioni, v. S. PAINO, *Testo dell'audizione sul disegno di legge costituzionale A.C. 2613-B presso al I Commissione Affari costituzionali della Camera* (29 ottobre 2015).

41 Cfr. M. SALVAGO, *L'incidenza della clausola di salvaguardia prevista dal disegno di riforma costituzionale in itinere sui procedimenti di revisione statutaria*, in corso di pubblicazione ma v. anche G.C. DE MARTIN, *L'autonomia e le differenziazioni regionali. I nodi pendenti, Intervento introduttivo alla Giornata di studio su L'autonomia regionale speciale nel Titolo V in evoluzione* - Roma, CNR, 16 ottobre, 2015, ora in *Rivista AIC*, n. 4/2015.

42 V. n. 37.

43 Per una rassegna ragionata della dottrina e della giurisprudenza sul punto, v. G. PERNICIARO, *Le fonti dell'autonomia finanziaria delle regioni speciali. "Prima" dei decreti legislativi di attuazione: gli accordi bilaterali*, in www.gruppodipisa.it

Alla posizione sempre più paritaria nelle relazioni con lo Stato (e con la Regione di riferimento, se si parla di Province) fa da contrappeso, infatti, l'ulteriore sottrazione alle assemblee parlamentari e ai consigli regionali (e provinciali) delle decisioni, che - mediante intese e accordi - si fanno discendere in modo pressoché esclusivo dagli esecutivi dei diversi livelli di governo, senza escludere che questi possano - per convenienza politica o puramente "economica" - utilizzare gli strumenti negoziali come una sorta di potere di veto. Ciò vale, in particolare, per le modifiche statutarie in materia finanziaria, dove la via negoziale o pattizia, mentre premia i governi "proattivi", finisce però⁴⁴, a dispetto del principio di coesione, per aumentare il divario fra enti, mettendo in dubbio la tenuta dei vincoli derivanti dalle necessità di coordinamento della finanza pubblica⁴⁵, che pure sembrano essere l'obiettivo della maggior parte degli strumenti in questione⁴⁶ e, più radicalmente, la forza del tessuto connettivo del sistema.

Altra cosa è, naturalmente, l'autonomia declinata in termini di equità e di responsabilità nei confronti della propria comunità e del proprio territorio, dove ogni "località" (Regione, Provincia o Comune) è parte dell'intero, sicché se l'interesse unitario non può essere da queste separato, il primo non può neanche essere pensato a prescindere dal benessere delle parti e degli individui.

44 G. DE MARTIN, *L'autonomia e le differenziazioni regionali: i nodi pendenti. Intervento introduttivo alla Giornata di studio su "L'autonomia regionale speciale nel Titolo V in evoluzione"* - Roma, CNR, 16 ottobre 2015, in Riv. AIC, n. 4/2015.

45 *Amplius*, sulla portata generale degli stessi, i contributi di B. BOSCHETTI e D. CALDIROLA in F. BASSANINI, F. CERNIGLIA, A. QUADRIO CURZIO, L. VANDELLI (a cura di), *Territori e autonomie*.

46 G. DE MARTIN, *L'autonomia e le differenziazioni regionali: i nodi pendenti*, cit.

USI DELLE ACQUE PUBBLICHE E DIRITTI DEL TERRITORIO

Sommario: 1. L'acqua come materia prima. 2. Impresa idroelettrica e produzione di energia da fonti rinnovabili. 3. Il territorio depositario della materia prima "acqua". 4. Derivazioni di acque ed il principio dell'equo ristoro per il territorio. 5. L'acqua bene pubblico e risorsa scarsa e preziosa. 6. I costi ambientali dei servizi idrici. 7. Canone di concessione ed opere di regolazione del deflusso delle acque pubbliche. 8. Invasi artificiali, regolazione dei grandi laghi ed industria idroelettrica. 9. Le grandi dighe: patrimonio pubblico e senescenza. 10. Miniere dell'acqua: tutela e conservazione dell'ambiente. 11. Appendice: Sovracanoni ex l. n.1254/1959 e ex art.53 tu n.1775/1933.

1. L'acqua come materia prima

Il diritto europeo delle acque ha stabilito alcuni principi:

- a) riconosce che l'acqua è una *materia prima*, tanto che impone di valutare *"il consumo e la natura delle materie prime ivi compresa l'acqua..."* (Commissione europea Decisione 9.10.2014 n.2014/738/UE);
- b) impone *"la stima delle estrazioni significative di acqua per usi urbani, industriali, agricoli e di altro tipo, comprese le variazioni stagionali, la domanda annua complessiva e le perdite dai sistemi di distribuzione"* (Allegato II Dir.2000/60/CE);
- c) dispone che sia compiuta *"un'analisi economica dell'utilizzo idrico"* (art.5, c.1 Dir. 2000/60/CE);
- d) richiede che l'analisi economica sia svolta per individuare *l'adeguato contributo* dovuto pro quota dai vari settori che usufruiscono dei servizi idrici (industria, famiglie ed agricoltura) (art.9, § 1 Direttiva 2000/60/CE);
- e) afferma che il contributo è dovuto per recuperare sia i costi *dei servizi idrici*, sia i *costi ambientali* (art.9, c.1 § 1 Dir. 2000/60/CE);
- f) chiarisce che l'entità del recupero dei costi ambientali è commisurata tenendo conto, oltre che dei consumi e del degrado (di quota, di quantità e di qualità) dell'acqua utilizzata, anche degli ulteriori parametri:
 - f.1 i *costi connessi* ai servizi idrici (Allegato III analisi economica);
 - f.2 le previsioni stime dell'investimento corrispondente ad assicurare i servizi (lett. a) Allegato III analisi economica, Dir. 2000/60/CE);

f.3 le revisioni *“a lungo termine riguardo all’offerta e alla domanda di acqua nel distretto idrografico”* (lett. a) Allegato III analisi economica, Dir. 2000/60/CE).
g) conferma che gli usi delle acque devono essere *“sostenibili”* (v. art.4 Dir. 2000/0/CE).

Per le imprese idroelettriche l’Unione Europea ha stabilito da tempo altri principi.

2. Impresa idroelettrica e produzione di energia da fonti rinnovabili

Gli investimenti nel settore sono indispensabili al fine di poter raggiungere la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia nel 2020, tenendo presente che l’obiettivo assegnato, in sede europea, allo Stato italiano è pari al 17%; l’obiettivo del 20-20-20.

L’obiettivo per il primo step è abbastanza vicino, per gli step successivi è molto ambizioso; in caso di insuccessi, o di regressi, lo Stato sarebbe esposto a gravose sanzioni comunitarie.

La destinazione dei territori montani a custodi delle aree di ricarica delle falde e di protezione dei grandi acquiferi, consente di incidere sugli usi e sui cambiamenti di destinazione d’uso dei suoli montani (LULUCF, *Land Use, Land Use Change and Forestry*), attribuendo alle collettività montane crediti di emissione nella lotta all’Effetto Serra.¹

Le fonti energetiche rinnovabili, per la legislazione europea, sono *le fonti...non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas)* (così art.2 Dir.2001/77/CE, *sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità*).

Una nozione più tecnica dell’energia da fonti rinnovabili è contenuto nello Statuto dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA).²

Le finalità della Dir.2001/77/CE muovevano da constatata sottoutilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili; la Comunità aveva riconosciuto la necessità di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, *poiché queste contribuiscono alla protezione dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile. Esse possono inoltre creare occupazione locale, avere un impatto positivo sulla coesione sociale, contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e permettere di conseguire più rapidamente gli obiettivi di Kyoto (Considerando 1)*.

Il crescente interesse per l’impiego delle energie rinnovabili è documentato dalla sempre più intensa produzione normativa sull’uso delle energie rinnovabili, non solo per produrre energia elettrica e per orientare i consumi di energia al risparmio ed alla razionalizzazione degli usi, ma anche per ridurre le emissioni in atmosfera di CO₂, in un quadro di contrasto *alle indebite distorsioni della concorrenza nei*

mercati dell'energia elettrica, termica e frigorifera (Considerando 23 Dir. 2009/29/CE del 23 aprile 2009).

Il D.lgs 29 dicembre 2003, n.387 aveva recepito la Dir.2001/77/CE; questa direttiva è stata sostituita dalla sopra citata Dir.2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, sul cui recepimento si dirà più avanti. Secondo l'art. 3 della Dir. 2009/29/CE, *Le disposizioni della direttiva 2003/87/CE, modificata dalla direttiva 2004/101/CE, dalla direttiva 2008/101/CE e dal regolamento (CE) n. 219/2009, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2012.*

3. Il territorio depositario della materia prima "acqua"

Le nozioni di materia prima e di recupero dei costi non incidono sul regime giuridico dell'acqua qualificata bene pubblico; resta il fatto che l'acqua è risorsa, è materia prima non surrogabile né fungibile.

Il territorio al quale si sottraggono le risorse idriche per gli usi delle pianure di valle, conserva al suo interno un giacimento di enorme valore; questo territorio può mettere a disposizione degli altri la ricchezza delle sue *risorse idriche*, delle sue miniere dell'acqua, impiegando in luogo delle leggi di mercato gli istituti del dialogo con gli operatori, della partecipazione popolare e istituzionale alle scelte per gli usi delle acque, della solidarietà con le popolazioni dei territori di consumo della risorsa idrica. Le collettività che abitano e si prendono cura dei territori dove sono presenti le miniere dell'acqua hanno diritto a beneficiare di un ristoro, per compensare un

1 *"I rispettivi livelli di emissioni degli Stati membri e dell'Islanda riguardano le emissioni di gas a effetto serra dalle fonti e gli assorbimenti tramite pozzi che si verificano nel loro territorio, laddove queste fonti e questi assorbimenti non sono disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE, ma contemplati dal protocollo di Kyoto. Ci include tutte le emissioni provenienti da fonti e gli assorbimenti tramite pozzi risultanti da attività umane legate alla destinazione dei suoli, al cambiamento della destinazione dei suoli e alla silvicoltura (LULUCF- land use, land-use change and forestry) di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo di Kyoto, prese in considerazione dai rispettivi Stati membri e dall'Islanda, e dell'insieme delle emissioni di trifluoruro di azoto (NF3)."* (Considerando 13 Decisione 13.7.2015 n.2015/1339, Decisione del Consiglio dell'UE concernente la conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'emendamento di Doha del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni).

2 *"per «energia rinnovabile» tutte le forme di energia prodotta in modalità sostenibile da fonti rinnovabili quali, a titolo esemplificativo:*

1. la bioenergia;
2. l'energia geotermica;
3. l'energia idraulica;
4. l'energia dei mari, incluse, tra le altre, l'energia maremotrice, l'energia del moto ondoso e l'energia termica degli oceani;
5. l'energia solare; e
6. *l'energia eolica.*", così Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), approvato con Decisione 24 giugno 2010, n. 2010/385/UE.
Di qui l'obiettivo europeo di conseguire lo sfruttamento di questo potenziale nell'ambito del mercato interno dell'elettricità.

presidio sempre più utile ed efficiente di ecosistemi terrestri essenziali per la vita di valle, e per risarcite le collettività di monte dei sacrifici che esse subiscono a causa del depauperamento idrico dei territori di monte.

Si premette che la compensazione dei sacrifici imposti ad una determinata collettività per sopportare le attività estrattive costituisce un principio generale nell'ordinamento per quanto riguarda sia l'uso idroelettrico delle acque, sia la quota di tariffa per la gestione delle aree di salvaguardia, che per l'estrazione degli idrocarburi.

4. Derivazioni di acque ed il principio dell'equo ristoro per il territorio

La richiesta di un equo ristoro è quanto mai coerente con il disegno costituzionale, con il diritto europeo e con l'ordinamento vigente.

Se l'ordinamento europeo impone agli Stati membri di *stabilire un adeguato contributo per il recupero dei costi*, tenendo conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, ne consegue che se gli Stati membri possono tenere conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, devono anche tenere conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche risentite nei territori soggetti allo svuotamento delle loro miniere dell'acqua.

Si premette che la compensazione dei sacrifici imposti ad una determinata collettività per sopportare le attività estrattive costituisce un principio generale nell'ordinamento per quanto riguarda sia l'uso idroelettrico delle acque, sia la quota di tariffa per la gestione delle aree di salvaguardia, che per l'estrazione degli idrocarburi:

- a) è noto il principio del sovracanoone idroelettrico previsto dall'art.1 L.27.12.1953, n.959 in favore dei comuni rivieraschi per le derivazioni di acqua;
- b) è meno noto e disapplicato il canone di maggiorazione del canone concessorio stabilito dall'art.53 TU n.1775/1933;¹
- c) per la gestione delle aree di salvaguardia delle sorgenti è previsto il versamento alla comunità montana o ai comuni di una quota di tariffa del servizio idrico integrato per la copertura dei costi della gestione medesima come disposto dall'art.163, comma 2 D. Lgs. n.152 del 2006;
- d) ai sensi del DPCM 3.3.1996 § 4.1.1. per i *“trasferimenti, a carattere ordinario, di volumi idrici rilevanti derivati da aree remote verso le aree di utilizzazione”* sono previste sia iniziative, sia accordi di programma *“per tenere conto dei minori benefici derivabili ad alcuni dall'attuazione dello stesso”* (§.4.1.2.);
- e) il principio dell'indennizzo risarcitorio del territorio servente è presente nell'ordinamento italiano. Per gli idrocarburi, ad esempio, è stata stabilita la devoluzione di un terzo dell'aliquota e la istituzione di un Fondo:

¹ Per ragioni di sintesi si rinvia alla unita Nota su sovracanooni ex l. n.1254/1959 e ex art.53 tu n.1775/1933.

- L'art.24 della L.11.1.1957, n.6 disponeva che un terzo dell'aliquota in natura veniva devoluta al territorio della regione nella quale era il giacimento.
 - L'art.45 L.23.7.2009, n.99 ha istituito un *Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi*; ai residenti viene riconosciuto un determinato bonus rapportato alla produzione di idrocarburi.
- f) la nozione unitaria europea dei servizi idrici concorre a inquadrare diversamente i principi del rispetto del bilancio idrico, del minimo deflusso vitale, dell'equilibrio degli acquiferi, del risparmio idrico, della laminazione delle piene, della costituzione di riserve idriche strategiche per i periodi delle emergenze, della regolazione degli incili, dell'afforestamento, della manutenzione degli ambienti montani, della bonifica montana, *De iure condendo* la L.9 gennaio 1991, n.9 sul Piano energetico nazionale che riguarda anche le centrali idroelettriche, va adeguato per riconoscere ai Comuni montani una aliquota proporzionata al valore dell'energia prodotta.

5. L'acqua bene pubblico e risorsa scarsa e preziosa

L'acqua non ha cittadinanza nella Costituzione; non rientra nelle materie di legislazione concorrente; la protezione del bene acqua attiene alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (Cost. art.117, c.2, lett.s); gli usi dell'acqua generano utilità ed utili; il regime fiscale dell'acqua prevede un'imposizione diretta e indiretta, alcuni usi sono tassati alla fonte, per altri usi la tassazione sull'acqua è trasferita sui prodotti nei quali essa è incorporata, ma senza una chiara consapevolezza dell'impronta ambientale che lascia il nuovo prodotto, sia esso agricolo o industriale.

L'acqua è un bene pubblico, ma è soprattutto una risorsa scarsa e preziosa, che ha un crescente valore sociale ed economico.

L'acqua è bene paesaggistico, è un volano dell'industria turistica e sportiva; per assecondare determinati usi produttivi il reticolo idrografico naturale è stato soppiantato dal reticolo idrografico artificiale formato da acquedotti, canalizzazioni, condotte forzate, punti di presa e di rilascio distanti sia per lunghezza dei canali di presa e di restituzione, sia per differenza di quota che creano il salto utile.

6. I costi ambientali dei servizi idrici

Il territorio ricco d'acqua ne subisce la sottrazione in nome del principio di solidarietà ed in cambio dei sovraccanoni. Il quadro normativo è lontano dai principi dello sviluppo sostenibile, dal recupero dei costi ambientali, ivi compresa la ripartizione dei costi per l'attuazione ed il mantenimento del reticolo idrografico artificiale

funzionale ai servizi idrici (art.9 Dir.200/60/CE del 23.10.2000) o della corretta imputazione di determinate funzioni pubbliche svolte dai grandi serbatoi e dai laghi naturali regolati, appena sopra richiamati. I servizi idrici non sono soltanto quelli che gestiscono il Servizio idrico integrato, ma *“tutti i servizi che forniscono alle famiglie, agli enti pubblici o a qualsiasi attività economica”* (definizione dei *“servizi idrici”* art.2, n.38 Dir.200/60/CE del 23.10.2000); tali attività sono ottimizzate per favorire l’insieme delle attività economiche idrodipendenti (agricoltura, zootecnica, fornitura di acqua potabile, industria, produzione idroelettrica, dispense irrigue, irrigazione di soccorso, e simili).

7. Canone di concessione ed opere di regolazione del deflusso delle acque pubbliche

Gli invasi artificiali, i laghi artificiali e le altre opere di regolazione dei deflussi delle acque agli incili, tesaurizzano l’acqua, laminano le piene, costituiscono riserve idriche per i periodi di emergenza stagionale e ciclica, producono energia da fonte rinnovabile.

Il canone pu essere il corrispettivo della concessione che è lo strumento legale unitario con il quale l’acqua viene sottratta ad un territorio e trasportata anche molto lontano dal punto di presa; pu e non deve in quanto il canone concessorio ha natura flessibile, proporzionato all’impegno economico finanziario delle imprese idroelettriche. Il canone è stato trasformato in una entrata fissa per il bilancio regionale; invece esso è strutturato dall’art.73 TU n.1775/1933 -vigente- come uno strumento di incentivazione: *“A chi ottenga la concessione di costruire serbatoi o laghi artificiali o altre regolanti il deflusso delle acque pubbliche possono essere accordati, con lo stesso atto di concessione o con atto successivo:*

- 1) l’esonero parziale o totale dal canone per la derivazione salva per sempre la quota devoluta agli enti locali;*
- 2) la facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili;*
- 3) contributi governativi con facoltà di vincolarli a garanzia delle operazioni finanziarie per la costruzione delle opere.”*

L’art.75 TU n.1775/12933 prevede un contributo dello Stato fino al 30% per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali, che non è in contrasto con le norme comunitarie perché ai serbatoi artificiali ed ai laghi artificiali sono attribuite funzioni insostituibili: la costituzione di **riserve idriche** per l’approvvigionamento potabile ed irriguo²,

² DM 31.7.2015 *Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo*, richiama la funzione dei bacini idroelettrici montani ed i laghi prealpini naturali regolati in sinistra del Po

la **laminazione delle piene**³ per prevenire e ridurre il rischio di inondazioni, la **realizzazione** di nuove realtà paesaggistiche, la **formazione** e la **conservazione** di **habitat** lacuali.

All'attualità, la manovra sui canoni non è più una comparazione tra investimenti ed incrementi della produzione da energia rinnovabile, ma un elemento di quadratura fra esigenza della finanza pubblica e quantificazione del canone.

8. Invasi artificiali, regolazione dei grandi laghi ed industria idroelettrica

Il contributo delle forme industriali dell'energia idroelettrica alle poste attive dell'economia è rappresentata dalla elevata percentuale di energia generata dalle grandi centrali idroelettriche. Le dighe ad uso idroelettrico e promiscuo, come le grandi dighe per uso irriguo, potabile e promiscuo, sono una componente essenziale del PIL e della vivibilità del territorio, svolgendo una pluralità di funzioni

L'industria idroelettrica vive vite parallele tra grandi invasi e piccole derivazioni idroelettriche; nel procedimento per le piccole derivazioni è assente il piano economico finanziario dell'investimento, con la conseguenza che, spiace osservarlo, in moltissime realtà i bilanci societari sono tenuti in equilibrio dagli incentivi statali sulle energie da fonte rinnovabile.

Per le grandi derivazioni, che normalmente fruiscono di serbatoi che ormai fanno parte del paesaggio montano, non c'è chiarezza; alcune parti della società le condannano, mentre una minoranza è impegnata a far aprire un dialogo tra le parti: imprese, territori, consumatori e loro associazioni. La crisi dei partiti politici rende molto difficile l'avvio di una riflessione sulla questione energetica e sulla strategia energetica nazionale e sul ruolo delle grandi dighe ad uso idroelettrico, irriguo e potabile; nel paesaggio dell'Italia meridionale il parco dighe lasciato dalla cessata Cassa per il Mezzogiorno è ancora un insieme di opere incompiute.

La previsione del pagamento di un contributo versato dal settore industriale ed agricolo comporta che l'acqua rientra nei costi di produzione del prodotto finale. La nozione unitaria europea dei servizi idrici concorre a inquadrare diversamente i principi del rispetto del bilancio idrico, del minimo deflusso vitale, dell'equilibrio degli acquiferi, del risparmio idrico, della laminazione delle piene, della costituzione di riserve idriche strategiche per i periodi delle emergenze, della regolazione degli incili,

3 La Direttiva PCM 24.2.2015 di *Indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE* interviene in questo settore strategico "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" (§ 11) ma il contenuto concreto non è operativo quanto organizzativo dei dati, ma evidenziando una "particolare attenzione va dedicata alla presenza di pianificazione di emergenza per i territori a valle." (§ 4).

9. Le grandi dighe: patrimonio pubblico e senescenza

Le grandi dighe ⁴ con il 15,6% della produzione elettrica totale netta, costituiscono una componente attiva del PIL⁵.

Dopo il *black out* del 2003, un insieme di dighe sul tutto il territorio nazionale, sono state qualificate come unità essenziali di produzione di energia elettrica e pompaggio di rilevanza strategica.

Nonostante l'importanza delle grandi dighe, esse sono percepite in alcuni luoghi come una componente paesaggistica ormai intangibile, in altri con diffidenza in adesione acritica a movimenti nati in altri Paesi. dell'afforestamento, della manutenzione degli ambienti montani, della bonifica montana,

L'ordinamento da un lato prevede ai proponenti il rilascio di garanzie finanziarie, dall'altro ha erogato incentivi per l'espansione della produzione di energia da fonti rinnovabili; ne sono escluse le grandi dighe.

A mio avviso, un allarme va posto sulla progressiva senescenza del parco dighe italiane; se è fondamentale ed irrinunciabile la sicurezza delle popolazioni a valle, desta perplessità il silenzio sulle esigenze di conservazione e di potenziamento del patrimonio delle opere di ritenuta⁶, e degli incili regolati dei grandi laghi naturali.

La vetustà di molti invasi dovrebbe essere colta come una occasione non solo per mettere in sicurezza le strutture più antiche che presentano ovi segni di decadimento, quanto per riprogettare il parco idroelettrico avvalendosi delle migliori tecniche di costruzione quali sono state messe a punto nei molti decenni di paralisi del settore. Lo stato delle dighe sarà evidenziato con le emanande norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta.⁷ Una diga si inserisce nell'ambiente quale componente del paesaggio, del territorio e dell'ambiente, rimodellati dall'opera dell'uomo; basta porre mente alla irreversibile trasformazione del territorio, del paesaggio e dell'ambiente

4 *"Le grandi dighe italiane, di competenza statale, sono attualmente 541 (dato aggiornato a giugno 2008)."* Dati del Registro Italiano Dighe, oggi trasformato in Direzione Generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

5 Le centrali idroelettriche italiane producono circa il 15,6% della produzione elettrica totale netta; l'83,9% è fornita da centrali termoelettriche; il contributo delle fonti rinnovabili non utilizzanti cicli termodinamici (eolico e solare fotovoltaico) è pari a circa 0,5%.

6 Nelle Premesse del DI 29 marzo 2004, n.79, si precisa infatti che *"Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la messa in sicurezza delle grandi dighe per le quali risulti assente il concessionario di derivazione o il richiedente la concessione e per le quali non abbia avuto luogo la dismissione definitiva, tenuto conto che le stesse dighe costituiscono un potenziale rischio per le popolazioni a valle da salvaguardarsi ai fini della pubblica incolumità, nonché la indifferibilità di effettuare aggiornate verifiche sismiche ed idrologiche per consentire il completamento delle attività di rivalutazione delle condizioni di sicurezza delle grandi dighe esistenti sul territorio nazionale, nonché per altri interventi ed iniziative relativi a compiti istituzionali e di sicurezza della collettività, affidati alla Protezione civile."*

7 Art.5 DL 28.5.2004, n.136; il termine è stato prorogato al 28 febbraio 2017 dall'art.7, c.11-bis DL 30.12.2015 n.210 conv L.25.2.2016 n.21.

determinata dalla costruzione dei porti, delle città, dei centri abitati, delle grandi infrastrutture lineari.⁸

La capacità di invaso assume natura di bene pubblico la cui conservazione risponde ad un rilevante interesse pubblico che deriva dalla funzione degli usi delle sue acque; la capacità di invaso assume una primazia, rispetto alla quale sono recessivi gli interessi privati di monte e di valle, mentre altri interessi pubblici, compresi quelli ambientali, vanno con essa bilanciati.⁹

10. Miniere dell'acqua: tutela e conservazione dell'ambiente

La locuzione miniere dell'acqua è impiegata con riferimento al valore della risorsa idrica sotterranea e delle sorgenti (che sono acque sotterranee) ed alle analogie con le acque minerali che sono considerate beni minerari.

Appare maturo il tempo per una riflessione tra i territori alpini ed appenninici dove insistono le grandi scaturigini sorgentizie, le miniere dell'acqua (Valtellina, Bellunese, Reatino, Irpinia) per un equo indennizzo dei territori tributari, incidendo anche su canoni, sovracanoni ed altre utilità a carico dei soggetti che beneficiano delle miniere dell'acqua; le aspettative dei territori montani potrebbero trovare spazio all'interno di uno specifico Piano stralcio di bacino, adottato dalle Autorità di Distretto idrografico. Tra le finalità, va perseguita la sensibilizzazione della nostra società sulla importanza di una cultura dell'acqua basata sul rispetto della risorsa in tutte le sue fasi ed in tutti i suoi usi, valorizzando l'importanza del bilancio idrico ed idrologico, del deflusso vitale minimo, del risparmio idrico, del riutilizzo e del riuso; valorizzando l'importanza dei territori dove esistono le miniere dell'acqua custodite dalle collettività alpine ed appenniniche, oltre che dei rilievi delle isole maggiori.

Alle miniere d'acqua sotterranee vanno affiancati i grandi bacini artificiali per il loro ruolo di accumulo, anche se l'imminente adeguamento sismico ed idraulico sta per porre problemi che inducono ad una generale rivisitazione del sistema concessorio, degli ineludibili criteri di finanziamento e forse ad un aumento, anche rilevante, dei costi dell'acqua come materia prima (si rinvia alla precedente nota 6).

8 In via esemplificativa, a mio avviso, mentre per un centro abitato nuovo il relativo piano è soggetto a VAS, tale procedimento non è richiesto per i centri abitati esistenti. Parimenti, a mio avviso, la ricostruzione di un paramento o di una diga in terra non richiedono che l'opera sia assoggettata a VIA, se non per gli aspetti innovativi, altrimenti la procedura di impatto verrebbe snaturata a procedimento per sdemanializzare un bene pubblico o per modificare un paesaggio, quale si è riplasmato per l'opera dell'uomo. La questione, in caso di divergenza sul punto, andrebbe portata all'attenzione del legislatore europeo.

9 Si rinvia per brevità a precedenti studi e pubblicazioni: FL *Energia elettrica e fonti rinnovabili: gli impianti idroelettrici* (Università Brescia 2008); FL *Questione energetica e strategia energetica nazionale: il ruolo delle grandi dighe ad uso idroelettrico, irriguo e potabile*. (Accademia dei Lincei, 2011); FL *Energie rinnovabili, energia idroelettrica, usi dei fluidi geotermici, procedimenti amministrativi e garanzie finanziarie* (2011, Energia & Ambiente Ipsoa); *La Regolamentazione nel settore delle dighe e dei serbatoi artificiali* (Francesco Lettera, Carlo Ricciardi e Silvana Messere in Speciale L'Acqua 2014)

Le intese dovrebbero valutare l'eventuale opportunità e flessibilità di un unico contributo o indennizzo o ristoro o prelievo, basato non su criteri astratti, ma sul valore aggiunto che gli utilizzatori traggono dall'uso dell'acqua, proprio in forza del principio di solidarietà che unisce in un dialogo perenne le collettività che fruiscono dell'acqua e quelle che vivono, o sopravvivono, intorno alle miniere dell'acqua, avendo cura dell'ambiente e dell'ecosistema che contribuiscono al rinnovamento della risorsa idrica quale perenne primavera del ciclo dell'acqua.

11. Nota su sovracanonici ex L. n.1254/1959 e ex art.53 TU n.1775/1933

1) L'art. 1, L. 30 dicembre 1959, n. 1254, pubblicata nella Gazz. Uff. 6 febbraio 1960, n. 31, recante norme interpretative della L. 27 dicembre 1953, n. 959, così dispone: *“Il comma ottavo dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, va così interpretato: «Tutti i concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, quando le opere di presa o di prima presa, nel caso di impianti a catena o in serie, anche se appartenenti a più concessionari, o il massimo rigurgito a monte determinato dalla presa stessa ricadano in tutto o in parte nel perimetro dei bacini imbriferi montati, sono tenuti al pagamento del sovracanone annuo di lire 1300 per ogni Kw di potenza nominale media concessa.*

Il sovracanone è dovuto anche se sulla relativa concessione non gravino comunque oneri dipendenti dall'applicazione dell'art. 52 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, ed anche se si tratti di concessione anteriore al decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, o perpetua o gratuita o esente o esentata in tutto o in parte dal canone demaniale». In forza dell'art. 1, L. 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovracanone è aumentata periodicamente; da ultimo D.Dirett.20 gennaio 2016 Determinazione della misura del sovracanone BIM dovuto dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice per il periodo 2 febbraio 2016 - 31 dicembre 2017 del biennio 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2017.

L'art.62 (disposizioni in materia di sovracanone di bacino imbrifero montano), comma 1, L. 221/2015 dispone: *“Il sovracanone di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, e alla legge 22 dicembre 1980, n. 925, si intende dovuto per gli impianti con potenza nominale media superiore a 220 kW, nella misura prevista per le concessioni di grande derivazione idroelettrica.”*

La misura del sovracanone dovuta dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice si articola su un'unica fascia, che comprende tutti gli impianti di potenza nominale media superiore a kW 220, ai quali si applica un importo pari a quello attualmente applicato alle concessioni di grande derivazione idroelettrica, mentre, per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2016 e l'entrata in vigore dell'art.62 L.221/2015, continuano ad applicarsi gli importi, articolati su due

fasce di potenza, individuati con il citato decreto ministeriale n. 559 del 1° dicembre 2015.

La misura del sovracanone per il periodo 2 febbraio 2016-31 dicembre 2017 è stabilita in €. 30,43 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del TU n.1775/1933.

2). L'art. 53 TU n.1775/1933 dispone che: *"Il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, pu stabilire, con proprio decreto, a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive Province, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino a lire 436 per ogni chilowatt nominale concesso.*

Con lo stesso decreto, il sovracanone è ripartito fra gli enti di cui al comma precedente, tenuto conto anche delle loro condizioni economiche e dell'entità del danno eventualmente subito in dipendenza della concessione.

Nel caso di derivazioni a seguito delle quali le acque pubbliche siano restituite in corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate, il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce tra quali Comuni e Province ed in quale misura il sovracanone di cui ai commi precedenti debba essere ripartito.

Il canone di cui al presente articolo ha la stessa decorrenza e la stessa scadenza del canone governativo"

L'art.1 L. n.1501/1961, commi 3 e 4 così dispone: *"I sovracanoni previsti all'art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, modificato dall'art. 2 della legge 18 ottobre 1942, n. 1426, e successivamente dalla legge 4 dicembre 1956, numero 1377, non possono comunque superare la somma di lire 800 per kW nominale concesso. Gli aumenti stabiliti al primo comma del presente articolo non si applicano ai sovracanoni corrisposti a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.*

Questa previsione di sovracanone è strutturalmente e funzionalmente diverso dai sovracanoni di cui alla L.n.959/1953; sul punto concorda la giurisprudenza della SC: *"Il sovracanone dovuto dal concessionario di grandi derivazioni d'acqua ai consorzi dei bacini imbriferi ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge n. 959 del 1953 si distingue sia dall'omonimo istituto previsto dall'art. 53 del r.d. n. 1775 del 1933, il quale consiste in una mera maggiorazione del canone concessorio applicabile in presenza di determinate condizioni con provvedimento del Ministro delle finanze, sia dal canone concessorio per la derivazione d'acqua, non costituendo una controprestazione nascente dal rapporto concessorio, ma una prestazione pecuniaria imposta dalla legge a favore dei consorzi di bacino, con finalità d'integrazione delle risorse degli enti territoriali interessati"* (Cass. Civ. SS.UU sent. 25.5.2009, n.11989).

GRANDI DERIVAZIONI AD USO IDROELETTRICO: SCADENZE, RINNOVI E NUOVE DOMANDE. QUADRO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE DI RIFERIMENTO

1. Per inquadrare in maniera giusta il tema della presente relazione occorre prendere le mosse dal r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 (testo unico sulle acque pubbliche), il quale, come è noto, dette alla materia un (per l'epoca definitivo) assetto organico, e costituisce ancora oggi la lezione di riferimento per intendere appieno ogni istituto. Quel testo unico (nel quale il procedimento di concessione fu strutturato in maniera tale da suscitare la concorrenza tra più domande e da privilegiare quella che realizzasse la migliore e più importante utilizzazione dal punto di vista idraulico ed economico) assegnava (art. 21) alle grandi derivazioni per forza motrice la durata massima di anni sessanta, a quelle per uso potabile, di irrigazione e di bonifica la durata massima di anni settanta ed alle piccole derivazioni la durata massima di anni trenta.

Esso prevedeva che fossero rinnovabili tutte le piccole derivazioni (art. 30), nonché le grandi derivazioni per uso potabile, di irrigazione e di bonifica (art. 28), ma non le grandi derivazioni per forza motrice, nelle quali, alla scadenza (art. 25, primo comma), sarebbero passate gratuitamente in proprietà dello Stato le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico (cosiddette opere bagnate). Prevedeva inoltre (art. 25, secondo comma) la facoltà dello Stato di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario e impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione (opere asciutte) corrispondendo al concessionario uscente un prezzo pari al valore di stima del materiale in opera.

È agevole constatare che da queste disposizioni emergeva l'intenzione del legislatore di attribuire allo Stato la figura di possibile imprenditore di grandi derivazioni idroelettriche; figura peraltro già chiaramente delineata dalla parte iniziale dell'art.23 del r.d.l. 9 ottobre 1919, n. 2161, laddove (immediatamente dopo la previsione del precedente art. 22, concernente il passaggio in proprietà dello Stato delle opere bagnate delle grandi derivazioni) era scritto: *"alla scadenza della concessione, se lo*

Stato non intenda assumere la gestione diretta dell'esercizio, a parità di condizioni, sarà preferito nell'esercizio della derivazione l'utente cessante". La quale ultima previsione lasciava concepire lo svolgimento di gare per l'assegnazione della gestione delle opere delle concessioni cessate, nell'ipotesi in cui lo Stato non intendesse gestirle direttamente.

2. Siffatto progetto legislativo (il quale, se opportunamente attuato, avrebbe potuto far confluire in proprietà dello Stato italiano, ad un costo relativamente basso, la parte preponderante del sistema elettrico nazionale) fu travolto dalla legge sulla nazionalizzazione dell'industria elettrica (legge 6 dicembre 1962 n. 1643), con la quale fu riservato all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (Enel), istituito contemporaneamente, *"il compito di esercitare nel territorio nazionale le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta"*. Al nuovo ente furono trasferiti (contro indennizzo) tutti gli impianti idroelettrici esistenti in Italia, ad esclusione di quelli degli enti locali, degli autoproduttori e dei piccoli produttori/distributori (art. 4, n.5, n.6 e n.8). L'art. 4, n. 9 della legge menzionata stabilì inoltre che *"le concessioni di derivazioni per forza motrice trasferite all'Ente nazionale e quelle accordategli dopo la sua costituzione a norma del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 non hanno scadenza e quindi non si applicano ad esse i termini di durata previsti negli articoli 22, 23 24 del suddetto decreto"*. In conseguenza di questa norma le concessioni di grandi derivazioni dell'Enel acquisirono una durata illimitata.

È chiaro, quindi, che la statalizzazione dell'industria elettrica, prefigurata dalle menzionate disposizioni del testo unico n. 1775/1933, venne sostituita (ad un costo di gran lunga maggiore) dalla sua nazionalizzazione, attuata mediante la attribuzione di funzioni, compiti e poteri ad un ente pubblico economico istituito a tale scopo. Il quale ente, in forza dell'art. 9, quinto comma del d.P.R. 18 marzo 1965, n. 342 (nome integrative della legge 6 dicembre 1962 n. 1643) sarebbe subentrato *"in tutti i diritti, poteri ed oneri conferiti allo Stato dall'art. 25 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775"* (trasferimento delle opere al termine della concessione). Quindi alla scadenza delle concessioni idroelettriche degli autoproduttori e degli enti locali le relative opere bagnate sarebbero passate gratuitamente in proprietà dell'Enel, il quale, ai sensi del secondo comma del menzionato art. 25, aveva la facoltà di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario e impianto (opere asciutte), corrispondendo al concessionario uscente un prezzo pari al valore di stima del materiale in opera.

Ciò implicava che, qualora l'Enel non avesse ritenuto conveniente l'acquisto degli

impianti delle concessioni scadute, avrebbe dovuto comunque acquisire gratuitamente le opere bagnate, con tutte le relative responsabilità. Per evitare tale prospettiva fu emanata la legge 7 agosto 1982, n. 529, con la quale peraltro le esigenze e gli interessi dell'Enel furono coordinati con quelli degli autoproduttori e delle imprese degli enti locali. Infatti, l'art. 1 della legge in argomento subordinò il trasferimento delle opere bagnate in proprietà dell'Enel alla condizione che il detto ente esercitasse la facoltà di acquisto degli altri beni, di cui al secondo comma dell'art. 25, ma contemporaneamente il successivo art. 2 stabilì che alla scadenza delle concessioni delle imprese elettriche degli enti locali e degli autoproduttori l'Enel avrebbe rinunciato ad avvalersi della menzionata facoltà di acquisizione, qualora si trattasse di impianti suscettibili di interventi atti a conseguire aumenti di producibilità o di potenza, a condizione che i concessionari uscenti si obbligassero ad eseguire i necessari lavori di potenziamento o di ristrutturazione. Non solo, ma l'Enel avrebbe rinunciato anche nel caso di impossibilità tecnica od economica dei detti lavori (art. 2 citato, secondo comma).

L'art. 7 dispose poi che la durata delle concessioni relative ad impianti, per i quali fossero stati eseguiti lavori di potenziamento o di ristrutturazione, sarebbe stata stabilita dai Ministri dei lavori pubblici e del commercio, sentito il Consiglio superiore, ed in tal modo venne accordata alle imprese elettriche degli enti locali ed agli autoproduttori la possibilità di prolungare le loro concessioni oltre la scadenza originariamente fissata.

3. Qualche anno dopo ebbe inizio il processo di liberalizzazione della produzione di energia elettrica.

Il primo segno di tale nuovo corso è da ravvisare nella legge 9 gennaio 1991, n. 9, sul piano energetico nazionale. Questa legge (art. 20) consentì a tutte le imprese, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, la produzione di energia elettrica per uso proprio o per la cessione all'Enel, escluse (art. 22) dalla riserva disposta a favore dell'Enel la produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili, e (art. 24) accordò alle imprese non trasferite all'Enel il potere di esercitare la prelazione sulla concessioni per le quali l'Enel non si era avvalso della facoltà di subingresso ai sensi del ricordato art. 25 del t.u. 1775/1933.

Un altro passo verso la liberalizzazione fu compiuto con il d.l. 11 luglio 1992 n. 333 (convertito con legge 8 agosto 1992 n. 359), il quale (art. 15) decretò la trasformazione dell'Enel in società per azioni e gli attribuì a titolo di concessione (art. 14) le attività ad esso riservate per legge. In attuazione di tale disposizione legislativa, con decreto 28 dicembre 1995 del Ministro dell'industria, fu approvata la convenzione di concessione delle attività elettriche all'Enel S.p.A.

4. Il 19 dicembre 1996 è stata emanata la direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; direttiva la quale ha aperto il mercato dell'energia alle regole della concorrenza, impegnando gli stati membri a far sì che le imprese elettriche fossero gestite *"nella prospettiva di conseguire un mercato dell'energia elettrica concorrenziale"* e a non discriminare tra esse per quanto riguardava i rispettivi diritti e obblighi. Conseguentemente, uno degli obiettivi fu quello di porre una scadenza alle concessioni idroelettriche dell'Enel S.p.A., fino allora di durata illimitata. Cosa che è stata fatta con il d. lgs. 16 marzo 1999 n. 79, emanato in attuazione della direttiva in argomento, il cui art. 12, comma 6 ha stabilito che *"le concessioni rilasciate all'ENEL S.p.A. per le grandi derivazioni idroelettriche scadono al termine del trentesimo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto"* (vale a dire il 1° aprile 2029). Il comma 7 del medesimo articolo ha aggiunto che *"le concessioni scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 sono prorogate a quest'ultima data ..."*, mentre, a tenore del comma successivo, *"per le concessioni la cui scadenza sia fissata a dopo il 31 dicembre 2010 si applicano i termini di scadenza stabiliti nell'atto di concessione"*.

Nell'ottica di apertura del mercato elettrico, i primi tre commi dell'art. 12 in argomento avevano poi disciplinato l'affidamento delle concessioni scadute, stabilendo che almeno cinque anni prima della scadenza potessero essere presentate delle richieste in tal senso, corredate da un programma migliorativo, ma prevedendo altresì che a parità di condizioni fosse preferito il concessionario uscente. Questa previsione aveva provocato l'apertura, da parte della Commissione Europea, di una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano per violazione del principio della concorrenza.

Nell'ambito dei rapporti tra lo Stato italiano e la Comunità Europea fu adottata una soluzione di compromesso, nel senso che - attraverso opportune modifiche del menzionato art. 12, introdotte con la legge n. 266/2005 (commi 485-492 dell'art. 1) - la suddetta preferenza fu sostituita con la proroga per dieci anni di tutte le concessioni di grandi derivazioni, subordinatamente all'esecuzione di interventi di ammodernamento degli impianti ed al versamento per quattro anni un canone aggiuntivo. Inoltre, fu stabilito che cinque anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione idroelettrica dovesse essere indetta dall'amministrazione competente una gara ad evidenza pubblica per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione medesima, con durata trentennale, e che dovessero essere determinati dal Ministero delle attività produttive (di concerto con quello dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale) i requisiti organizzativi ed i parametri concernenti la procedura di gara.

Queste norme furono sottoposte al controllo della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n. 1/2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sia della proroga decennale, disposta dal legislatore statale in contrasto con la competenza legislativa regionale, sia del mancato coinvolgimento delle regioni nel procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento ministeriale di fissazione dei requisiti e dei parametri relativi alla procedura di gara.

5. Vanno ricordate a questo punto due modifiche che furono introdotte al ricordato art. 12 del d.lgs. n. 79/1999 con l'art. 15 del d.l. n. 78/2010 (convertito con legge n. 122/2010). Esse riguardarono rispettivamente l'inserimento di un comma 1 bis (il quale prevedeva una proroga di cinque anni delle concessioni, per consentire la tempestiva indizione delle gare), e di un comma 8 bis, in forza del quale era consentito al concessionario uscente, fino al subentro dell'aggiudicatario della gara, di proseguire nella gestione della derivazione *"alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti"*.

La prima di queste modifiche è stata bocciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 205/2011; ma è importante notare che contemporaneamente è stata implicitamente omologata dalla detta Corte la seconda delle ricordate modifiche. Si legge infatti nella pronuncia in argomento che la giustificazione della proroga, accampata dalla difesa del Governo (evitare che si verificasse una temporanea interruzione del pubblico servizio di erogazione dell'energia elettrica), non era valida, giacché per fronteggiare tale pericolo era sufficiente, per l'appunto, la disposizione che consentiva al concessionario uscente di proseguire nella gestione della derivazione fino al subingresso del vincitore della gara.

6. Nell'anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto sul tema delle gare con l'art. 37 del d.l. n. 83/2012 (convertito con legge n. 134/2012), sia integrando in diversi punti il testo dell'art. 12 del d.lgs. n. 79/1999, sia dettando direttamente ulteriori regole.

Per quanto attiene alle integrazioni del Bersani sono state introdotti ulteriori criteri per la regolamentazione delle gare per l'assegnazione delle concessioni di grande derivazione di acqua ad uso idroelettrico, la cui disciplina, in conseguenza di questo ultimo intervento legislativo, risulta essere la seguente: cinque anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico le regioni e le province autonome, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, indicano una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi comunitari, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un

massimo di trenta anni, rapportato all'entità degli investimenti ritenuti necessari. La disposizione in argomento pone anche i criteri per l'aggiudicazione della gara, individuandone due principali (o, per utilizzare le parole del legislatore, "prevalenti") di carattere economico, ossia "l'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e l'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata", ed altri, di natura ambientale, che assumono un rilievo secondario e concernono interventi di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e misure di compensazione territoriale.

Propedeutica alla indizione della gara è l'emanazione - da parte del Ministro per lo Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e previa intesa con la Conferenza Unificata Stato Regioni - di un provvedimento con cui devono essere determinati i requisiti ed i parametri concernenti la procedura di gara, i criteri con cui stabilire la durata delle concessioni in relazione agli investimenti programmati, nonché i criteri per la determinazione del corrispettivo e dell'importo da riconoscere al concessionario uscente per la cessione delle opere di cui all'art. 25 del testo unico n. 1775/1933.

Chiara l'estrema importanza di questo provvedimento che dovrà definire la struttura e le caratteristiche della gara e provvedere ad una sua dettagliata disciplina.

Numerosi dunque i nodi da sciogliere, basti pensare, ad esempio, ai requisiti di ammissione alle gare.

Se è vero da un lato che la legislazione nazionale e comunitaria spingono verso il c.d. *favor participationis*, è altrettanto vero che un sottodimensionamento dei requisiti richiesti espone al rischio che strutture strategiche quali quelle idroelettriche, incidenti tra l'altro sulla sicurezza collettiva e sulla tutela ambientale, siano affidate a soggetti non dotati di una adeguata esperienza gestionale né di una capacità economica tale da garantire la copertura di tutte le obbligazioni nascenti dalla concessione medesima.

Con riferimento, invece, ai criteri di aggiudicazione dovranno essere fornite alla stazione appaltante linee guida atte ad effettuare una comparazione ponderata di tutte le offerte sia su un piano quantitativo, ma anche, e soprattutto, qualitativo.

In altri termini dovranno essere posti i criteri per il corretto esercizio dell'azione amministrativa ad opera delle stazioni appaltanti.

Peraltro, per le concessioni già scadute e per quelle in scadenza entro il 31 dicembre 2017 la norma prevede che gara la dovrà essere indetta entro due anni dall'entrata in vigore del decreto interministeriale di determinazione dei requisiti e dei parametri concernenti la gara, e che la nuova concessione decorrerà dal termine del quinto anno successivo alla scadenza originaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. In tale ultima disposizione la Commissione Europea ha ravvisato una proroga auto-

matica delle concessioni, contrastante con l'art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE (la quale vieta sia procedure di rinnovo automatico, sia l'attribuzione di vantaggi al prestatore uscente) e con l'art. 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (il quale garantisce la possibilità di partecipare alla vita economica degli stati membri diversi da quello di origine).

Ha osservato al riguardo la Commissione (atto del 26 settembre 2013) che la sentenza dichiarativa della illegittimità costituzionale della proroga decennale risale al gennaio 2008 e che quindi, anche aspettando il quinquennio previsto per le gare, tutte le procedure di gara si sarebbero dovute concludere nel gennaio 2013, con la conseguenza che nessuna proroga delle concessioni in essere era giustificata dopo tale data.

Al riguardo non si può fare a meno di rilevare che le gare non potranno avere luogo fintanto che non sarà stato emanato il decreto interministeriale destinato a disciplinarle.

7. Altra importante previsione contenuta nel ricordato art. 37 del d.l. n. 83/2012 è quella concernente il trasferimento del ramo di azienda dal vecchio al nuovo concessionario. La norma prevede, infatti, che per garantire la continuità gestionale il bando di gara deve contemplare il trasferimento della titolarità del relativo ramo d'azienda, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione, e nell'ambito del corrispettivo dovuto per tale trasferimento distingue tra le opere asciutte (indicate dal secondo comma dell'art. 25 del t.u. n. 1775/1933) e le opere bagnate (indicate dal primo comma del medesimo art. 25).

Dispone inoltre che il corrispettivo di cui trattasi deve essere concordato, prima della fase di offerta, tra il concessionario uscente e l'amministrazione concedente - in base ai parametri tecnico economici fissati dal decreto che dovrà disciplinare nel dettaglio la struttura e le caratteristiche delle gare - e deve essere reso noto nel bando di gara, ed aggiunge che in caso di mancato accordo "*si provvede attraverso tre qualificati soggetti terzi*", i quali si pronunziano entro novanta giorni dalla nomina. Ciò implica che la procedura di determinazione del corrispettivo per il trasferimento del ramo di azienda deve essere iniziata alquanto tempo prima del momento di indizione della gara, atteso che il corrispettivo medesimo deve essere indicato nel bando di gara, e che, in caso di mancato accordo, per la relativa indicazione si dovrà attendere la decisione degli arbitri.

8. A questo punto si impone una riflessione sull'art. 25 del testo unico n. 1775/1933; articolo che si giustificava con la sopra accennata (§ 1) intenzione del legislatore di attribuire allo Stato la figura di possibile imprenditore di grandi derivazioni idroelet-

triche. Tramontata ormai tale prospettiva, a prescindere dalla individuazione dell'ente pubblico territoriale proprietario del demanio idrico (con d.lgs. 28 maggio 2010, n. 85 sono stati infatti trasferiti "a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni", tra gli altri, "i beni appartenenti al demanio idrico e relative pertinenze ..."), non ha più senso la previsione dell'acquisto delle opere asciutte da parte del soggetto titolare del demanio idrico, e tanto meno il trasferimento gratuito, al soggetto medesimo, delle opere bagnate, le quali possono avere un'utilità soltanto in funzione della loro gestione, altrimenti costituiscono soltanto un peso ed una fonte di responsabilità. Tanto ciò è vero, che (come si è notato sopra: § 2, pag. 2,3) per evitare il trasferimento gratuito, in favore dell'Enel, delle opere bagnate delle concessioni scadute, fu emanata la legge n. 529/1982, la quale subordinò il detto trasferimento alla condizione che l'Enel esercitasse la facoltà di acquisto delle opere asciutte.

9. Anche con riferimento al trasferimento del ramo di azienda la Commissione Europea ha sollevato obiezioni.

Ha osservato al riguardo la Commissione: *"Il nuovo concessionario è infatti obbligato a rilevare tutta la centrale (o, più esattamente, il <ramo di azienda> comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione) anche se intende costruire impianti nuovi di produzione di energia elettrica, più moderni e più rispettosi dell'ambiente. Il nuovo concessionario è addirittura tenuto a pagare un corrispettivo anche per i beni che deve trasferire gratuitamente allo Stato ... Il nuovo concessionario deve quindi pagare a quello uscente somme enormi, di svariate centinaia di milioni di euro, per opere che appartengono allo Stato e che, di norma, il concessionario uscente ha ammortizzato totalmente nel corso della concessione (che spesso copre un periodo ultratrentennale). Ne risulta quindi una posizione di privilegio per il concessionario uscente, che è l'unico a non essere obbligato a rilevare la centrale pagando un corrispettivo"*.

Con riferimento a queste osservazioni non si può fare a meno di rilevare l'illogicità della previsione, formulata dalla Commissione, di un nuovo concessionario il quale intenda *"costruire impianti nuovi di produzione di energia elettrica, più moderni e più rispettosi dell'ambiente"*; voglia, in altri termini, lasciare inutilizzate le opere della concessione scaduta, per realizzarne una completamente nuova. In tal modo, infatti, viene ipotizzato che la gara possa essere vinta da un progetto, il cui costo ambientale sarebbe incalcolabile, dal momento che esso presupporrebbe lo smantellamento delle opere della concessione scaduta, lo smaltimento di un'enorme quantità di detriti, e l'impatto ambientale di impianti completamente nuovi, definiti dalla Commissione Europea (con un'affermazione invero umoristica) *"più rispettosi dell'ambiente"*.

10. Sempre con riferimento al trasferimento del ramo d'azienda è stata recentemente inviata al Parlamento, al Presidente del Consiglio ed al Ministro per lo Sviluppo Economico una segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con la quale viene proposto di *"Modificare l'articolo 37 del d.l. n. 83/2012 (convertito in l. n. 134/2012): superare il riferimento al <trasferimento del (l'intero) ramo d'azienda> prevedendo il trasferimento a titolo oneroso delle sole opere asciutte e la contestuale devoluzione gratuita delle opere bagnate al demanio statale. La quantificazione del valore delle opere asciutte dovrebbe avvenire con modalità trasparenti e in contraddittorio tra gestore entrante e gestore uscente, eventualmente affidando a un soggetto terzo indipendente il compito di certificare la congruità del valore dell'indennizzo"*.

11. Sembra utile a questo punto osservare che le critiche mosse dalla Commissione Europea e dall'Autorità Garante in relazione al trasferimento del ramo di azienda potrebbero essere superate qualora, mediante opportuno intervento legislativo, fosse stabilito:

- a) che al ramo di azienda oggetto del trasferimento è attribuito il valore determinato da un soggetto terzo (ad es., Autorità per l'energia elettrica e il gas; Cassa conguaglio per il settore elettrico);
- b) che il corrispettivo per il trasferimento del ramo d'azienda non è versato al concessionario uscente, ma accantonato presso il soggetto terzo;
- c) che, avvenuta l'aggiudicazione della gara, il corrispettivo accantonato viene utilizzato in tutto od in parte per attribuire al concessionario uscente un'indennità commisurata alla effettiva utilizzazione del ramo di azienda contemplata dal progetto risultato vincitore; mentre l'eventuale residuo viene destinato alla riduzione dei costi dell'energia elettrica per gli utenti finali.

12. In ultimo è opportuno segnalare una innovazione decisamente importante introdotta dal menzionato art.37 del d.l. n. 83/2012 e concernente il rilascio di nuove concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico.

L'ultima parte del comma 1 del ricordato art. 12 del d. lgs. 16 marzo 1999 n. 79 dispone che la gara è indetta, con le medesime modalità e durata, anche per l'attribuzione di una nuova concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico.

Indubbiamente questa disposizione legislativa conclude in maniera rigorosa un'inversione di tendenza rispetto all'assetto della materia delineato dal ricordato testo unico n. 1775/1933, il quale (come si è ricordato sopra: § 1) aveva strutturato il procedimento di concessione dell'acqua in maniera tale da suscitare la concorrenza

tra più domande e da privilegiare quella che realizzasse la migliore e più importante utilizzazione dal punto di vista idraulico ed economico.

L'inversione di tendenza ha avuto inizio, invero, con la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla cosiddetta questione ambientale, in forza della quale il modo di concepire l'utilizzazione delle acque pubbliche è sensibilmente mutato, avendo il legislatore constatato, da un canto, che la risorsa idrica non è illimitata, e quindi deve essere difesa sia sotto l'aspetto qualitativo, sia sotto quello quantitativo; d'altro canto, che l'uso della risorsa deve essere pianificato nell'ambito di un più ampio disegno, comprendente l'assetto del territorio, di cui le acque sono elemento essenziale. Le tappe di questo cambiamento sono contrassegnate da numerosi interventi legislativi, quali le leggi n. 319/1976 e n. 650/1979 sulla difesa delle acque dall'inquinamento, la legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente (n. 349/1986), la legge n. 183/1989, sulla difesa del suolo, il d.lgs. n. 275/1993 (che ha modificato il testo unico n.1775/1933 valorizzando le esigenze ambientali nell'ambito del procedimento di concessione), la legge n. 36/1994 sulle risorse idriche (che ha dichiarato pubbliche tutte le acque), il d.lgs. n. 112/1998, sul conferimento di funzioni amministrative alle regioni, il d.lgs. n. 152/1999, sulla tutela delle acque dall'inquinamento (che ha ancora fortemente modificato il testo unico del 1933), il d.lgs. n. 152/2006, testo unico in materia ambientale.

La scelta legislativa di prescrivere la gara anche per l'attribuzione delle nuove concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, è incisiva nel concludere (come si è notato sopra) questa inversione di tendenza, perché significa che l'iniziativa di progettare una nuova grande derivazione non può più partire da un qualunque soggetto, pubblico o privato, ma deve obbligatoriamente provenire dall'ente pubblico territoriale cui compete la gestione del demanio idrico (regione o provincia autonoma).

E ciò si spiega con il valore strategico della produzione di energia da fonte rinnovabile e non inquinante, con la sempre maggiore scarsità della risorsa idrica, con il principio comunitario della tutela della concorrenza, ed infine con l'importanza che l'uso programmato del territorio riveste per la collettività. È logico, perciò, che all'ente pubblico territoriale, cui compete la gestione del demanio idrico, il legislatore abbia riservato la decisione circa la possibilità (e l'utilità) di realizzare una nuova grande derivazione idroelettrica, circa la scelta del corso d'acqua a ciò adeguato, ed infine circa l'eventuale individuazione, lungo il corso d'acqua, del tratto più idoneo allo scopo.

Proprio questa sembra essere la previsione della più recente stesura dell'ultima parte del comma 1 dell'art.12 del d.lgs. n. 79/1999: la regione o la provincia autonoma, una volta adottata la decisione or ora accennata, indice la gara ad evidenza pubbli-

ca e sollecita la presentazione di progetti intesi alla attuazione della grande derivazione programmata, la quale sarà realizzata dal soggetto (privato o pubblico) che sarà risultato vincitore della gara.

Sessione 2

**L'ENERGIA IDROELETTRICA
FRA MERCATO E AMBIENTE**

UN NUOVO CANONE PER CONIUGARE SVILUPPO E TUTELA AMBIENTALE

Introduzione

Questo testo sintetizza l'intervento che l'autore ha tenuto nel corso del convegno "L'industria idroelettrica tra mercato, normativa e territori", organizzato dalla Società Economica Valtellinese (SEV) a Sondrio il 15 aprile 2015. I risultati esposti sono il frutto di ricerche svolte dall'autore in collaborazione con altri colleghi e con il supporto di alcuni tesisti dell'Università Bocconi.

La rendita e la sua allocazione

L'utilizzo di una risorsa naturale (es. l'acqua) può generare una rendita. In economia, rendita indica quel surplus di valore rappresentato dalla differenza fra prezzo del bene venduto e suo costo marginale di produzione. Per evitare fraintendimenti, è importante sottolineare, fra i costi di produzione, è inclusa anche la remunerazione del capitale; pertanto, la rendita può essere definita anche come extra-remunerazione, nel senso che i capitali per produrre tale bene sarebbero stati impiegati anche in assenza di tale extra-rendimento. Una volta chiarito il concetto di rendita economica, è necessario soffermarsi su chi debba beneficiare di tale rendita: il proprietario del bene o chi è autorizzato ad usarlo? La risposta a tale domanda è essenzialmente politica, l'economia può solo quantificare la rendita e suggerire metodi redistributivi che non alterino l'utilizzo ottimale della risorsa. Il diritto di godimento della rendita è un argomento complesso, soprattutto quando si tratta di rendite derivanti dallo sfruttamento di risorse naturali perché nella maggior parte dei paesi, Italia inclusa, le risorse naturali sono di proprietà dello Stato che ne concede, normalmente, lo sfruttamento ai privati. La ripartizione della rendita fra Stato (proprietario della risorsa) e privato (che ne rende possibile la valorizzazione economica) dipenderà dagli obiettivi politici.

I canoni idroelettrici

La finalità dei canoni di derivazione delle acque, istituiti con il Regio Decreto 1775/1933, è dunque quella di distribuire parte della rendita economica generata dall'uso di una risorsa scarsa (l'acqua) ai territori in cui scorre l'acqua. Andando ad




Figura 1 - Andamento temporale dei canoni per uso idroelettrico in Regione Lombardia nel periodo 2006-2015

analizzare l'evoluzione temporale dei canoni di concessione per uso idroelettrico nell'ultimo decennio in Regione Lombardia (Figura 1 - Andamento temporale dei canoni per uso idroelettrico in Regione Lombardia nel periodo 2006-2015) si nota che, prima del 2011, l'aumento dei canoni era pressoché indicizzato all'inflazione. Successivamente, la Regione Lombardia (come avevano fatto in precedenza Veneto, Piemonte e Molise) ha raddoppiato il canone da un anno con l'altro, passando da un valore di circa 15 euro/kW a circa 30 euro/kW. Tali aumenti non trovano giustificazione se non nella necessità delle amministrazioni regionali di far quadrare i bilanci sempre più spesso messi in crisi dai tagli dei trasferimenti statali. Per completezza di informazione sul tema, bisogna ricordare che, gli operatori idroelettrici sono soggetti ad ulteriori canoni. La Legge Galli (L. 36/1994) aveva inoltre previsto la possibilità per le Regioni di applicare un'addizionale fino al 10% dell'ammontare dei canoni¹. Inoltre, i produttori idroelettrici sono tenuti a pagare anche il canone ai bacini imbriferi montani (BIM) e quello agli enti rivieraschi, istituiti rispettivamente con la L. 959/1953 e il R.D. 1775/1933. Anche il canone BIM ha avuto un aumento "anomalo" nel 2010, passando da 20 a 28 euro/kW.

¹ La Regione Lombardia ha eliminato formalmente l'addizionale del 10% nel 2007, procedendo ad un aumento del canone per l'annata successiva dello stesso valore.

Il calcolo della rendita idroelettrica in provincia di Sondrio

Il calcolo della rendita è stata stimata, a livello di singolo impianto, per una trentina di impianti con potenza superiore a 1 MW, appartenenti ai 4 principali operatori presenti sul territorio (A2A, enel, Edison e Edipower). I ricavi sono stati stimati moltiplicando le quantità di energia prodotta per i prezzi (baseload e peak price) medi annui del mercato elettrico, forniti dal GME. La valutazione dei costi del capitale (ammortamenti, remunerazione del capitale) e dei costi operativi è stata effettuata mediante un approccio parametrico (Massarutto e Pontoni, 2015). La differenza tra ricavi e costi rappresenta la rendita lorda. Sottraendo a tale valore i canoni e le imposte, otteniamo la rendita netta, cioè l'extra-profitto del produttore idroelettrico. Avendo adottato un approccio parametrico, sono state necessarie alcune ipotesi sui prezzi di vendita dell'energia e sulla stima del valore dell'asset (riportate in Tab. 1) che hanno portato a definire un range all'interno del quale si attesta la rendita idroelettrica. Facendo riferimenti al caso 1 (Peak price - Ag. Territorio), i risultati evidenziano che, nel 2004, la rendita netta, per i produttori idroelettrici della provincia di Sondrio, era pari a circa 40 euro/MWh. Successivamente, nel periodo 2006-2008, tali valori hanno superato i 50 euro/MWh per poi scendere progressivamente a valori prossimi ai 20 euro/MWh (Figura 2). Il motivo principale del calo della rendita è dovuto alla progressiva riduzione dei prezzi dell'energia elettrica.

		Prezzo di vendita	
		PUN Peak	PUN medio
Valore impianto	Perizie Ag. Territorio	Caso 1	Caso 3
	Stima parametrica	Caso 2	Caso 4

Tabella 1 - Ipotesi alla base dei calcoli dei ricavi e dei costi




Figura 2 - Andamento della rendita netta (espressa in euro/Mwh) in diversi scenari





Figura 3 - Ripartizione della rendita idroelettrica tra produttore e Pubbliche Amministrazioni




Ripartizione dell'imposizione fiscale

È interessante notare che, al progressivo abbassamento dei prezzi dell'energia elettrica scambiati sul mercato elettrico italiano (e quindi alla conseguente riduzione della rendita lorda), i canoni e le imposte hanno avuto un andamento opposto, facendo in modo che la ripartizione tra rendita "catturata" dalla PA e rendita rimasta al produttore sia passato da 40%-60% a 50%-50%.

L'internalizzazione dei costi ambientali e della risorsa

L'analisi ha evidenziato come la definizione dei valori dei canoni non sia volta ad una corretta redistribuzione della rendita lorda, se non con un ritardo temporale di quasi un lustro. Sicuramente tali aumenti non hanno la finalità di internalizzare le esternalità generate dalla produzione idroelettrica, secondo il principio comunitario del diritto comunitario di "chi inquina/usa, paga", in quanto ben poco dei soldi prelevati dai canoni vengono destinati alla mitigazione degli impatti sugli ecosistemi fluviali.



La Direttiva Quadro Acque

Infatti, la Direttiva Quadro Acque (DQA - 2000/60/CE), che trova fondamento proprio nei principi di prevenzione, di non deterioramento e di “chi inquina paga”, ha imposto agli Stati membri di istituire distretti idrografici nei quali vi sia un controllo dell’impatto ambientale delle attività umane e l’applicazione di misure volte a impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei. Tra gli strumenti suggeriti dalla Direttiva Quadro Acque ci sono quelli economici. Sia il ministero dell’Ambiente, con il Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d’impiego dell’acqua (DM 24 febbraio 2015, n. 39), sia l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), nella delibera 662/2014/R/IDR, hanno indicato il canone di concessione idrica come lo strumento economico per l’internalizzazione del costo ambientale generato dall’uso delle risorse idriche.

Le multe



Entro la fine del 2015 tutti i corpi idrici avrebbero dovuto raggiungere uno stato ecologico buono². L’Italia, come tanti altri Paesi europei, è ben lontana dal raggiungere tale obiettivo. Con un forte rischio di sanzioni se non si interviene rapidamente. Facendo riferimento solo alla componente chimico-fisica dello stato ecologico, l’Italia è già stata condannata dalla Corte di Giustizia Europea per mancato recepimento della Direttiva 91/271/CEE riguardante una corretta depurazione dei reflui urbani. Alcune stime attestano tale somma intorno a 700 milioni di euro/anno. Sebbene potrebbe essere ben più elevata (de Carli, 2016a).

² Lo stato ecologico di un corpo idrico, secondo la Direttiva Quadro Acque, è determinato congiuntamente dalla qualità chimico-fisica, idro-morfologica e biologica.

Fonte: ARPA, 2014, Stato delle acque superficiali Bacino del fiume Adda e Lago di Como – Rapporto Annuale 2012

Stato ecologico

Stato chimico



Lo stato dei fiumi in provincia di Sondrio

... per la mancata depurazione
(Dir. 91/271/CEE)

UWWT Directive			
parameters	Lump Sum	parameters	Penalty
fixed amount	220	fixed amount	670
seriousness coefficient	20	seriousness coefficient	20
ability to pay	16,05	duration	3
years of breach	10	ability to pay	16,05
days of breach	3650	days	365
Total €	257763000		235501650
Total sanction € (Lump Sum + Penalty)	493.264.650		

Italia già
condannata

... per il mancato raggiungimento del
«buono stato ecologico»
(Dir. 2000/60/CE)

SCENARIO 2 - year 2021			
WF Directive			
parameters	Lump Sum	parameters	Penalty
fixed amount	280	fixed amount	720
seriousness coefficient	20	seriousness coefficient	20
ability to pay	16,05	duration	3
years of breach	5	ability to pay	16,05
days of breach	1825	days	365
Total €	164.031.000		253.076.400
Total sanction € (Lump Sum + Penalty)	417.107.400		

Italia
«osservato
speciale»

Le sanzioni per l'Italia

Facendo riferimento alle altre componenti dello stato ecologico, già dall'inizio del 2015 è un'osservata speciale da parte della Commissione Europea proprio sull'idroelettrico³. Una grossolana stima dell'impatto economico del mancato recepimento della DQA è la seguente: a fronte di un investimento stimato intorno agli **Figura 3 - Ripartizione della rendita idroelettrica tra produttore e Pubbliche Amministrazioni** 80 pro capite a livello italiano, l'Italia si trova ad aver multe che si aggirano attorno ai **Figura 3 - Ripartizione della rendita idroelettrica tra produttore e Pubbliche Amministrazioni** 20 pro-capite all'anno, a cui si dovrebbero sommare i costi ambientali per il mancato raggiungimento degli obiettivi stimato dall'autore in 60€ per abitante.

Conclusioni

Sulla base di tutte le considerazioni esposte, l'attuale sistema dei canoni è completamente scollegato dalla realtà. È un valore fisso che non tiene conto né della disponibilità reale di risorsa idrica né delle condizioni del mercato elettrico. E anche la loro destinazione d'uso è anacronistica. Ad esempio, il canone BIM aveva un senso per far ripartire l'economia montana nel dopo guerra, dove l'unica attività economica importante era l'idroelettrico. Ora il contesto economico, territoriale, normativo è completamente diverso. Per questo è necessario procedere ad una riforma integrale del canone, che possa tenere conto di tutte le questioni sopra esposte.

La proposta è quella di elaborare un canone che sia che abbia più fattori (Pontoni *et al.*, 2014):

- una parte fissa per la copertura di spese amministrative, di monitoraggio, ecc.;
- una parte proporzionale alla produzione, ad esempio come avviene in Norvegia;
- infine una componente legata all'impatto ambientale.

Quest'ultima componente permetterebbe l'applicazione del principio "chi inquina/usa o paga", internalizzando i costi esterni. Tale ragionamento si inserirebbe bene nelle attività svolte nell'ambito della *Green Tax Reform*, il percorso di riforma delle tasse in senso ambientalmente compatibili.

Ringraziamenti

La stima della rendita dell'Idroelettrico e la proposta di un canone ambientale sono i principali risultati del progetto di ricerca "IDEA - Idroelettrico: Economia e Ambiente" realizzato da Provincia di Sondrio, Università di Udine - DISES e CIRF, con il co-finanziamento della Fondazione Cariplo. L'aggiornamento della rendita idroelettrica è stata effettuata grazie alla collaborazione del Dott. Andrea Terzaghi. Infine la stima delle multe è stata effettuata grazie alla collaborazione della Dott.ssa Lucrezia Foschia.

3 EU Pilot 6011/2014/ENVI

Bibliografia

de Carli A., 2016a, Quanto ci costa fare i furbi?, Staffetta Quotidiana Acqua, 8 gennaio 2016.


de Carli A., 2016b, Canoni idro e tasse ambientali, Staffetta Quotidiana, 29 gennaio 2016.

Massarutto A., Pontoni F., 2015, "Rent seizing and environmental concerns: a parametric valuation of the Italian hydropower sector", *Energy Policy*, 78, 31-40.

Pontoni F., Goltara A., de Carli A., Massarutto A., 2014, Hydropower production and environmental regulation: opting for a performance-based tax approach, *Economics and Policy of Energy and the Environment*, 2-2014


INNOVAZIONI REGOLATORIE DI RILIEVO PER GLI IMPIANTI MINI-IDROELETTRICI

Grazie a tutti per l'invito, buona giornata a tutti. Il mio intervento di oggi riguarda il punto di vista dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico nel senso che andiamo un po' a vedere come gli impianti idroelettrici (qui nel titolo parlo soprattutto dei mini-idro) si collocano dal punto di vista della rete elettrica, dal punto di vista dell'infrastruttura e dal punto di vista di chi gestisce la rete, nonché dal punto di vista dei mercati dell'energia elettrica. Parlo dei mini-idroelettrici, dicevo, perché soprattutto per questi impianti potrebbero esserci delle importanti novità per il futuro, dato che in realtà, per quanto riguarda i grandi impianti idroelettrici, la flessibilità di partecipazione sui mercati e al dispacciamento è già presente da sempre.



Potenza efficiente lorda installata in Italia dal 1931 a oggi. Grafico elaborato a partire da dati Terna.

Partiamo però da qualche numero tanto per inquadrare un po' meglio qual è l'argomento di cui stiamo parlando in termini di potenza efficiente lorda. Vedete questo grafico che rappresenta l'evoluzione dal 1931 ad oggi: tanto per iniziare, si vede quanto gli impianti idroelettrici (rappresentati dal colore azzurro) sono stati importanti, fin dagli anni '30, poiché dal punto di vista della potenza efficiente lorda installata erano praticamente la totalità nel periodo tra la prima e la seconda guerra mondiale. Soltanto con il periodo del grande sviluppo economico degli anni 60 l'area rossa (che rappresenta gli impianti termoelettrici) inizia a diventare sempre più marcata. L'altra particolarità che faccio notare è ciò che sta succedendo negli ultimi anni: si vede una pendenza molto più marcata in termini di totale della potenza efficiente lorda installata. Questa pendenza sempre più marcata è imputabile al colore verde brillante, che sta in cima e che rappresenta la somma degli impianti rinnovabili di nuova realizzazione, tra cui i fotovoltaici. Si è quindi assistito a una grande installazione massiva di nuovi impianti alimentati dalle fonti non programmabili. Un altro elemento importante che metto in evidenza, è che per la prima volta negli ultimi anni si sta assistendo a una riduzione della potenza efficiente lorda installata in Italia per effetto, si vede bene dalla figura, di una dismissione abbastanza rilevante di impianti termoelettrici. La riduzione dell'area totale è infatti attribuibile alla riduzione dell'area rossa.



Potenza efficiente lorda da fonti rinnovabili in Italia dal 1996 a oggi. Grafico elaborato a partire da dati Terna.


Questa slide è un focus sulla potenza installata dalle fonti rinnovabili negli ultimi anni. Si vede, per iniziare, che l'aumento della potenza, già visto precedentemente in forma aggregata, è riferito agli ultimissimi anni, diciamo dal 2008/2009 in avanti. Il grande aumento di potenza è imputabile a varie fonti: sicuramente l'idroelettrico (benché si percepisce poco, andando a guardare i numeri si vede un aumento graduale per lo più attribuibile ad impianti mini-idroelettrici ma anche a interventi sui grandi impianti idroelettrici già esistenti oggi). Si vede un aumento molto graduale, lineare direi, dell'area viola riferita agli impianti eolici. Si vede poi un aumento estremamente mutevole negli anni (area gialla), per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici passati da 3/3.5 GW nel 2010 ai 12.8 GW nel 2011, un anno dopo: sicuramente qui ha contribuito tantissimo l'effetto degli strumenti di incentivazione che sono stati estremamente marcati e mutevoli nel tempo per i fotovoltaici.

Si vede invece che gli strumenti di incentivazione basati sui certificati verdi hanno contribuito a uno sviluppo abbastanza graduale e lineare degli impianti. Uno sviluppo così marcato, repentino, mutevole negli anni che ha caratterizzato gli impianti fotovoltaici, comporta dei problemi non soltanto nella gestione del sistema elettrico che cambia troppo repentinamente, ma anche dal punto di vista della stessa industria riferita agli impianti fotovoltaici che in Italia si è tradotta sostanzialmente in un'industria di installazione o di realizzazione di componenti o accessori, piuttosto che di moduli fotovoltaici veri e propri (in prevalenza importati). Comporta problemi anche nell'ambito dell'industria fotovoltaica stessa perché una variazione così notevole negli anni, fa sì che le imprese (per lo più d'installazione) nascono e muoiono in breve periodo senza avere delle prospettive di lungo termine.

Il radicale cambiamento del mix produttivo è complesso da gestire dal punto di vista del sistema elettrico perché la velocità di realizzazione di nuove reti o di adeguamento delle reti esistenti non è confrontabile con la velocità di realizzazione di nuovi impianti di produzione. Le attività sulle reti elettriche richiedono sicuramente tempistiche più lunghe sia dal punto di vista della progettazione sia poi dal punto di vista della realizzazione.

Il 40% della potenza efficiente lorda in Italia è attribuibile comunque alle fonti rinnovabili e sicuramente l'idroelettrico assume un ruolo molto importante.

Questo grafico successivo rappresenta la produzione da fonte rinnovabile. Anche qui si nota una grandissima crescita soprattutto negli ultimi anni e si nota anche un andamento a saliscendi riferito all'area azzurra, quella dell'idroelettrico. Ciò dipende dalla diversa disponibilità della fonte idrica negli anni ma anche dalla diversa modalità di utilizzo dei grandi impianti idroelettrici che assumono un ruolo molto importante nella regolazione del sistema elettrico complessivo. Il 43% del totale della produzione lorda di energia elettrica in Italia è attribuibile alle fonti rinnovabili.



Produzione lorda da fonti rinnovabili in Italia dal 1996 a oggi. Grafico elaborato a partire da dati Terna.

Sia il grafico precedente, sia quello sopra riportato terminano nel 2014. Potremmo estenderlo di un anno, ma i dati non sono ancora del tutto consolidati (sono dati provvisori). In termini di potenza vedremo +1 GW dal 2014 al 2015, in termini di energia elettrica vedremo circa -15 TWh con una riduzione marcata di produzione di fonte rinnovabile sostanzialmente tutta attribuibile all'idroelettrico che ha registrato proprio un grosso calo di produzione nell'anno 2015, per effetto delle condizioni idriche dell'anno stesso.

Un'altra cosa che faccio notare perché ci serve fra un attimo è l'incidenza, in termini di produzione di energia elettrica, delle fonti aleatorie sul totale nazionale: 13%.

Per concludere questa prima parte del mio intervento, il mix produttivo nel settore elettrico nazionale, ma anche europeo, sta cambiando tantissimo e nel giro di poco tempo. Il primo importante cambiamento è attribuibile alla forte crescita delle fonti rinnovabili. Il secondo importante cambiamento è attribuibile al fatto che buona parte di queste fonti rinnovabili sono fonti non programmabili, aleatorie, per l'appunto. Vuol dire che chi gestisce il sistema elettrico non può contare sulla loro presenza, a differenza delle fonti programmabili. Terzo importante cambiamento: si stanno diffondendo sempre di più gli impianti di generazione distribuita. Molto spesso infatti le fonti rinnovabili sono anche fonti distribuite che ben si prestano all'utilizzo tramite tanti piccoli impianti, non più centralizzati, ma connessi alle reti locali di distribuzione.

Se aumentano le fonti aleatorie vuol dire che il sistema elettrico deve cambiare le logiche di gestione: non è come passare dall'olio combustibile al gas, com'è successo qualche decennio fa. Anche passare da pochi impianti centralizzati a tanti impianti di generazione distribuita vuol dire cambiare le logiche di gestione. Quanto detto significa che proprio il cambiamento del mix produttivo di questi ultimi anni sta avendo impatti notevoli sulla gestione della rete elettrica, sia in termini strutturali, sia in termini prettamente gestionali.

L'incidenza percentuale delle nuove fonti è ancora più marcata dal punto di vista percentuale perché alla nuova produzione si accompagna la contrazione dei consumi anche per effetto della crisi economica degli ultimi tempi. Quindi la loro incidenza, che induce l'esigenza di modificare le logiche di gestione delle reti elettriche, è ancora più rilevante.

Ora approfondisco un tema che potrebbe essere oggetto di attenzione, quello del dispacciamento, perché è qui che ci aspettiamo le maggiori innovazioni, nei prossimi anni, nei prossimi pochi anni. Nell'attuale contesto, ho detto un attimo fa, diventa importante cambiare la logica di gestione delle reti elettriche. Questo richiede interventi sia dal punto di vista regolatorio, quindi l'Autorità, sia dal punto di vista tecnico operativo, cioè gestori di rete, sia dal punto di vista dei mercati (anche i mercati ovviamente devono essere adeguati in questo nuovo contesto). Occorre quindi fare in modo che anche gli impianti che un tempo erano chiamati non rilevanti, trascurabili, ma che oggi non sono più trascurabili, prestino dei servizi, cioè diano il loro contributo a un corretto funzionamento della rete elettrica. Questo richiede un maggiore coinvolgimento da parte dei produttori. È importante che i gestori di rete da un lato e i mercati dell'energia elettrica, dall'altro lato, riescano a sfruttare le maggiori potenzialità che i nuovi produttori possono dare. Tutto ciò non è visto come un ostacolo allo sviluppo di nuove fonti rinnovabili, ma è necessario proprio affinché nuove fonti rinnovabili si diffondano sempre di più, garantendo la sicurezza del sistema elettrico.

Cosa è stato fatto finora (senza entrare nei dettagli)? L'Autorità è partita chiedendo la prestazione di servizi di rete ai grandi campi eolici perché sono impianti non programmabili di recente realizzazione e maggior taglia. Poi l'Autorità ha esteso l'attenzione agli impianti di generazione distribuita, tutti, chiedendo la prestazione di servizi automatici, che quindi richiedono semplicemente l'installazione di dispositivi e non un'azione manuale, volontaria da parte del produttore. Mi riferisco all'intervallo di frequenza entro cui tutti gli impianti devono rimanere connessi alla rete: esso è stato ampliato, proprio affinché tutti i nuovi impianti diano un contributo al sostentamento della rete elettrica, proprio come facevano solo i grandi impianti fino a pochi anni fa.

Il teledistacco è un altro intervento importante che riguarda soltanto gli impianti eolici e fotovoltaici, da attivare soltanto in condizioni di emergenza.

Questi sono quindi esempi di servizi di rete automatici. Un altro tema su cui l'autorità ha focalizzato l'attenzione è quello del miglioramento delle previsioni. Se migliorano le previsioni, anche nel caso di utilizzo di fonti non programmabili, chi gestisce il sistema elettrico nazionale (cioè TERNA), può maggiormente fare affidamento sulla loro presenza: ciò significa che questi nuovi impianti diventano sempre più importanti e sempre più integrati nel contesto del sistema elettrico nazionale, e quindi il sistema elettrico può sempre più fare affidamento su di essi. Al fine di indurre il miglioramento delle previsioni è stata applicata la disciplina degli sbilanciamenti anche a questi impianti che fino a pochi anni fa ne erano totalmente esonerati.

Qualcuno dirà "la programmazione degli impianti non programmabili fa ridere". Il termine programmazione è un termine utilizzato sui mercati dell'energia elettrica, e nel caso delle fonti non programmabili si traduce in "previsione". Quindi la programmazione di una fonte non programmabile è la conseguenza di una corretta previsione, fermo restando il fatto che è interesse di tutti sfruttare al massimo la fonte rinnovabile.

Altro tema importante: i sistemi di accumulo. È recente la regolazione dell'Autorità, del 2014. I sistemi di accumulo possono contribuire a rendere un po' più programmabile ciò che programmabile non è, consentendo quindi una maggiore sostenibilità delle fonti aleatorie e quindi una loro maggiore diffusione del sistema elettrico. Tra le fonti non programmabili rientra anche la fonte idrica se utilizzata negli impianti ad acqua fluente. Ma gli impianti ad acqua fluente, per quanto definiti non programmabili, sono molto più prevedibili rispetto agli eolici e fotovoltaici. E con



Cosa è stato fatto: i sistemi di accumulo

- **Non vi sono distinzioni tra le diverse tecnologie** al fine di non promuovere lo sviluppo di alcune soluzioni a scapito di altre.
- In più, l'Autorità ha disposto che **i sistemi di accumulo siano trattati come singoli impianti di produzione** o come gruppi di generazione che costituiscono un impianto di produzione (se presente) perché essi possono immettere energia elettrica in rete e perché tale scelta, dal punto di vista dell'accesso ai mercati, consente una loro più facile integrazione con gli impianti alimentati da fonti non programmabili (deliberazione 574/2014/R/eel).

Cosa occorre fare

- Occorre **rivedere e aggiornare la regolazione complessiva del dispacciamento** affinché sia più aderente alla nuova realtà e consenta una partecipazione più attiva anche da parte di impianti che fino ad oggi non hanno prestato servizi di rete (se non in piccola parte) nonché un maggiore utilizzo di tali risorse da parte di Terna.
- Occorre anche **effettuare approfondimenti in relazione alla futura gestione delle reti di distribuzione** per valutare se e come definire una regolazione per il servizio di dispacciamento che coinvolga gli impianti di produzione e i clienti finali connessi a tali reti, sfruttando appieno (e non solo tramite una serie di automatismi) le potenzialità dei dispositivi che già dal 2012 devono essere obbligatoriamente installati sugli impianti di produzione per effetto dell'applicazione delle nuove Norme CEI 0-16 e CEI 0-21.
- Ciò consentirebbe la partecipazione attiva, da parte dei produttori e da parte dei clienti finali, al mercato elettrico, anche abilitando le unità di GD alla fornitura di risorse per il dispacciamento.

questo introduco quello che potrebbe essere un ruolo futuro anche degli impianti mini-idro (che tipicamente sono impianti ad acqua fluente o a bacino).

Qual è il futuro? Il futuro è descritto in questa slide. In futuro occorre rivedere la regolazione del dispacciamento - e la revisione già in corso - affinché gli impianti alimentati dalle fonti aleatorie tra cui anche gli idroelettrici ad acqua fluente, possano prestare più servizi, non soltanto quelli automatici che ho citato prima, ma anche quelli più attivi, tipo la partecipazione al mercato dei servizi di dispacciamento. In futuro a tale mercato non devono più partecipare solo i termoelettrici e i grandi idroelettrici come in passato; siamo in un contesto in cui tutto ciò che prima era non rilevante oggi è rilevante, siamo quindi in un contesto in cui anche le fonti aleatorie e la generazione distribuita devono poter iniziare a partecipare al mercato dei servizi di dispacciamento, dando un contributo al sistema ma traendone anche un ricavo proprio perché la partecipazione a questo mercato, è vero, cambia le logiche di gestione di funzionamento degli impianti, ma potrà portare anche nuove forme di remunerazione, a oggi limitate agli impianti programmabili.

Si pone però un tema quando si affronta questo discorso. La generazione distribuita e le fonti programmabili possono partecipare in autonomia a questo mercato? In teoria sì, in pratica forse è difficile. E allora diventa importante il ruolo futuro dell'aggregatore. Un aggregatore potrebbe essere un soggetto che aggrega tanti

impianti di piccola taglia, anche il mini-idro d'acqua fluente, e, con un insieme di essi, offre servizi sul mercato dei servizi di dispacciamento. Se è difficile assumere impegni vincolanti con uno o pochi impianti di piccola taglia, probabilmente diventa più fattibile farlo tramite la nuova figura dell'aggregatore.

Le nuove competenze e le nuove attività da parte dei produttori e dei loro intermediari si devono abbinare con la revisione della logica di funzionamento dei mercati che devono essere pronti ad accettare queste nuove figure.

Questi sono un pò gli spunti di apertura del mercato dei servizi di dispacciamento: apertura ai nuovi soggetti, anche attraverso la revisione delle condizioni tecniche da soddisfare per poter prestare servizi, affinché tutti possano dare quello che la tecnologia consente di dare, tenendo conto, ove possibile, anche dell'aggregazione geografica (qui si innesta la figura dell'aggregatore che può rappresentare una pluralità di impianti).

Ho parlato di impianti di produzione ma quanto ho detto ha una portata più ampia perché riguarda anche la domanda, fino ad arrivare all'aggregazione futura tra offerta e domanda, cioè tra clienti e produttori (e questa è un'altra frontiera).

Per concludere, il sistema elettrico futuro come sarà? Sarà diverso da quello attuale, ma il cambiamento è già in corso.

Il sistema elettrico futuro (1/2)

➤ Il sistema elettrico è in corso di evoluzione verso uno smart system sempre più caratterizzato da flessibilità e interoperabilità:

- ✓ dal punto di vista dei produttori da fonti rinnovabili non programmabili e da generazione distribuita che sempre più sono chiamati a prestare servizi di rete, per ora sulla base di automatismi e in futuro anche sulla base di azioni volontarie tramite la partecipazione al Mercato dei Servizi di Dispacciamento, anche tramite nuove figure quali quelle degli aggregatori (che oggi operano solo sui mercati dell'energia);
- ✓ dal punto di vista dei produttori termoelettrici e idroelettrici a serbatoio che potrebbero essere più spesso chiamati a modificare il proprio profilo di produzione, intervenendo a compensazione delle fonti aleatorie;
- ✓ dal punto di vista dei gestori di rete, sempre più chiamati a gestire le proprie reti in modo attivo coinvolgendo soggetti che fino ad ora sono stati considerati "non rilevanti";

Il sistema elettrico futuro (2/2)

- Il sistema elettrico è in corso di evoluzione verso uno smart system sempre più caratterizzato da flessibilità e interoperabilità:
 - ✓ dal punto di vista degli intermediari, sempre più chiamati a svolgere anche un ruolo più “ingegneristico” e non solo commerciale, dovendo ottimizzare il funzionamento degli impianti di produzione in un contesto integrato, cioè tenendo conto anche delle esigenze sistemiche;
 - ✓ dal punto di vista dei clienti finali, a partire da quelli che al tempo stesso sono produttori (cd. prosumer), che dovranno essere sempre più coinvolti nell’ambito del demand side management e del demand response.

- La predetta interoperabilità riguarda anche i diversi gestori di rete tra di loro (è sempre più necessaria una stretta collaborazione tra Terna e le imprese distributrici in relazione alla generazione distribuita), nonché i diversi soggetti preposti alla stesura delle normative tecniche (ivi incluso il CEI) che devono essere sempre più integrate.

Sarà diverso dal punto di vista dei produttori da fonti non programmabili e dalla generazione distribuita, sempre più chiamati a prestare servizi (in questo è importante il ruolo del mini-idro perché, per quanto sia non programmabile, è molto prevedibile; spesso sono anche impianti che hanno già terminato il periodo incentivante e possono quindi essere gestiti con logiche ben diverse da quelle che sarebbero indotte dalla presenza di un incentivo, quale quello che per tanti anni continuerà a caratterizzare gli impianti fotovoltaici ed eolici. Tutto questo fa sì che gli impianti mini-idro possano avere una logica diversa nell’ambito dell’apertura del mercato dei servizi di dispacciamento rispetto all’altra generazione distribuita. Probabilmente potrebbero essere gli impianti più pronti a partecipare a questo mercato innovativo). Dal punto di vista dei produttori termoelettrici e grande idro cambierà tutto? È già cambiato in realtà, perché a loro verrà chiesto sempre più flessibilità.

Sarà diverso dal punto di vista dei gestori di rete, perché cambiano le logiche di funzionamento delle reti elettriche (anche per i distributori): c’è una discussione anche a livello Europeo su quello che potrebbe essere il futuro ruolo dei distributori. È importante anche il punto di vista degli intermediari, quali trader, grossisti, venditori (nel momento in cui ci sarà la figura dell’aggregatore è probabile che il primo aggregatore sia l’intermediario che già oggi esiste). Il venditore potrebbe essere quindi il primo aggregatore: ciò vuol dire che l’intermediario attuale che svolge solo

una funzione commerciale, domani potrà svolgere anche una funzione “tecnica” di aggregazione ai fini della partecipazione al mercato dei servizi di dispacciamento e quindi potrebbe avere un ruolo più attivo nella gestione dei profili di produzione dell’impianto stesso, soprattutto nel caso di impianti non mossi dalle logiche degli incentivi per l’appunto.

Cambierà anche dal punto di vista dei clienti finali, soprattutto quando arriveremo all’integrazione più stretta tra produzione e domanda.

Ovviamente questa interoperatività sempre più spinta riguarda anche gli enti normatori: quindi sempre più importante è la relazione tra CEI (che si occupa della normativa tecnica sulle reti di distribuzione) e TERNA che invece si occupa della rete di trasmissione nazionale. L’interoperatività riguarda anche i gestori di rete e i rispettivi enti normatori.

Il sistema elettrico quindi sta cambiando. Affinché il cambiamento già in corso prosegua, è importante anche rivedere o definire opportunamente gli incentivi. Sul tema degli incentivi tantissime cose sono state fatte, tant’è che gli incentivi attuali sono sicuramente più pro-mercato rispetto a quelli di 10 anni fa. Ciò perché lasciano l’energia elettrica nella disponibilità del produttore e, quindi, lasciano che il produttore possa partecipare ai mercati. Questo incentivo si chiama feed in premium. Nelle bozze di decreto non ancora applicato il feed in premium è previsto per gli impianti di nuova realizzazione sopra i 500 kW.


L’incentivo futuro deve essere un incentivo che si riduce perché si sta riducendo il costo della tecnologia, ma deve anche essere un incentivo in grado di accompagnare i produttori verso il mercato: è quindi importante che lasci che i produttori partecipino al mercato e che lasci, quindi, l’energia elettrica nella loro disponibilità. I nuovi modelli di strumenti incentivanti promossi dall’Unione Europea vanno proprio in questa direzione. Non escludo, e con questo davvero termino, che gli incentivi futuri possano dare un contributo all’installazione delle tecnologie che consentano la partecipazione non solo ai mercati dell’energia, ma anche al mercato dei servizi di dispacciamento (a tal fine potrebbe essere necessaria l’installazione di dispositivi a completamento degli impianti già esistenti). Grazie per l’attenzione.

INTEGRAZIONE DEI MERCATI ATTRAVERSO LE INTERCONNESSIONI MERCHANT

Contesto in Italia ed Europa

L'intervento ha affrontato le tematiche legate allo sviluppo delle infrastrutture transfrontaliere per il trasporto di energia tra due o più Paesi confinanti. Enel sviluppa queste infrastrutture e le opportunità di trading correlate, a livello globale attraverso l'unità Merchant Lines di Enel Trade Spa.

Nello sviluppo delle opportunità commerciali, la previsione dei macro fenomeni economici è fondamentale per intraprendere scelte di business a medio lungo termine. In questo periodo sono di attualità le analisi ai scenari previsionali del prezzo del petrolio che contrariamente alle precedenti previsioni a raggiunto bassi valori dal 2005 ad oggi. Anche il prezzo medio dell'energia ha subito un calo rispetto alla media degli ultimi 10 anni dovuto sia all'incremento delle rinnovabili senza precedenti e con effetti importanti sulla sicurezza del sistema, sia dal calo dei consumi e da un'ulteriore spinta della Unione Europa ad obiettivi di efficienza energetica e decarbonizzazione.



L'Unione Europea richiede e supporta i Paesi Membri per lo sviluppo dei mercati elettrici al fine di ottenere maggiore integrazione, armonizzazione dei mercati e per rafforzare la sicurezza dei sistemi elettrici.

Le reti elettriche, e anche le interconnessioni transfrontaliere insieme agli interventi degli enti regolatori (Commissione Europea, Ministeri e autorità locali) in merito alla definizione di strumenti normativi efficaci, rappresentano un notevole contributo allo sviluppo del mercato energetico europeo. Viceversa, ogni modifica del quadro normativo, oltre che politico, è un fattore di rischio esogeno per l'investitore.

Partendo dal quadro delineato in precedenza, basato su politiche ambientali che prevedono lo sviluppo delle rinnovabili e dell'efficienza energetica, della riduzione dell'emissione di CO₂ e della liberalizzazione dei mercati (dal 2018 in Italia tutto il nostro mercato italiano sarà totalmente liberalizzato eliminando i mercati di maggior tutela e di salvaguardia), è stato affrontato il tema di come questi processi si basino anche sulla costituzione di processi autorizzativi finalizzati dall'accesso non discriminato alla rete elettrica. Questi due aspetti, liberalizzazione e accesso non discriminatorio, implicano un'attenta analisi della pianificazione degli approvvigionamenti, della stabilità e della sicurezza del sistema e quindi, una maggiore cooperazione e coordinamento efficace tra le Autorità di Regolazione.

Il grado di integrazione dei mercati energetici

Il grado di integrazione dei mercati energetici europeo identifica aree con grado di competitività eterogenea.


Nel 2014 i prezzi del mercato all'ingrosso hanno riscontrato significative differenze del prezzo dell'energia come evidenza di una scarsa integrazione dei mercati, con processi di liberalizzazione a macchia di leopardo, regole poco certe in un quadro normativo eterogeneo. Ad esempio i differenziali di prezzo tra Italia e Francia, Svizzera, Austria e Slovenia, hanno determinato una evidente convenienza ad importare energia dall'estero.

Dati più recenti invece, mostrano un allineamento importante dei prezzi all'ingrosso, anche per il contributo delle fonti rinnovabili, ma è opportuno che i flussi di energia tra i mercati rimangano bilanciati. In questo caso, con l'aumentare delle fonti rinnovabili è necessaria un'implementazione delle infrastrutture che sia in grado di supportare e gestire la quantità di energia prodotta molto spesso lontano dai centri di consumo.

Estendendo questo principio a livello europeo, viene esplicitata la necessità di sviluppo delle reti transnazionali, attraverso le quali possano essere garantite le condizioni di massima efficienza nelle attività di dispacciamento, riducendo le inefficienze, e le congestioni delle reti.

Contesto in Italia ed Europa

Prezzo medio energia: confronto borse europee e correlazione con la quotazione del petrolio



Evidenze

- In EUROPA**
 - ✓ Prezzo medio ai minimi dal 2005
 - ✓ Importante calo dal 2011-12
 - ✓ Flessione dei prezzi del 20% rispetto alla media di periodo
- In ITALIA**
 - ✓ Prezzo medio tornato ai valori minimi del 2004
 - ✓ Confermato trend decrescente dal 2011-12
 - ✓ Flessione dei prezzi del 20% rispetto alla media di periodo
- Il petrolio**
 - ✓ Prezzo ai minimi dal 2005
 - ✓ Diminuzione del prezzo e aumento dei volumi dal 2014

15/04/2016

The information contained in this document is the property of Enel SpA and must be used by the recipient only for the purposes for which it was received. It may not be copied or disclosed in any way without the explicit permission of Enel SpA.


USO RISTRETTO
Emittente: F. Scaramuzza/Merchant Lines

Contesto in Italia ed Europa


Sviluppo rinnovabili



Investimenti storici in UE nel settore elettrico per fonte*



Potenza eolica e fotovoltaica installata in Italia**



Evidenze

- In EUROPA**
 - ✓ Investimenti prevalentemente in fonti rinnovabili (+ 85%), con incremento anche per la quota Idro
- In ITALIA**
 - ✓ Confermato trend europeo con picco di crescita della capacità installata nel 2011 (+ 110%)
- Il picco delle rinnovabili coincide con la riduzione generalizzata dei prezzi dell'energia**

(*) Fonte: WEO 2014
(**) Fonte: PIS Terna 2016

15/04/2016

The information contained in this document is the property of Enel SpA and must be used by the recipient only for the purposes for which it was received. It may not be copied or disclosed in any way without the explicit permission of Enel SpA.

USO RISTRETTO
Emittente: F. Scaramuzza/Merchant Lines

6

Gli investimenti nel settore elettrico

Gli investimenti nel settore elettrico devono essere definiti in un quadro regolatorio di ampio respiro che abbracci lo sviluppo di tutte le infrastrutture correlate. Un esempio di disomogeneità programmatica degli investimenti è definito dallo sviluppo della generazione solare in Germania in confronto allo sviluppo delle stesse in Spagna. Nonostante la posizione della Spagna sia più favorevole per irraggiamento

Il grado di integrazione dei mercati energetici: ancora molto da fare



(1) Livello di liberalizzazione calcolato sulla base degli indici IHH per mercati retail power e gas, e sulla base delle quote di mercato del primo operatore nel mercato all'ingrosso. Fonte: elaborazioni su dati ACER e Commissione Europea

(2) Alto integrazione day-ahead & intra-day; Medio: integrazione day-ahead; Per integrazione mercati day-ahead si intende la partecipazione al mercato di mercato clearing. Per integrazione mercati intra-day si intende la presenza di mercati di allocazione della capacità transfrontaliera attraverso meccanismi di tipo coupling.

15/04/2016


The information contained in this document is the property of Enel SpA and must be used by the recipient only for the purposes for which it was received. It may not be copied or disclosed in any way without the explicit permission of Enel SpA.

USO: RISTRETTO
 Emittente: F. Scaramuzza/Merchant Lines

Il grado di integrazione dei mercati energetici: Spread e flussi transnazionali



CONFRONTO DELLA MEDIA DEI PREZZI WHOLESALE BASELOAD



Remark

- La maggior competitività dei Paesi esteri è dovuta principalmente dal mix energetico più efficiente determinando una previsione di import anche per gli anni futuri;
- I maggior flussi energetici provengono dalla Francia e dalla Svizzera sia per la presenza di maggior interconnessioni sia per la presenza di generazione a basso prezzo (per esempio nucleare);
- Il graduale phase out della Svizzera dal nucleare potrebbe determinare una riduzione dello spread con la conseguente riduzione dell'export verso l'Italia.

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/quarterly_report_on_european_electricity_markets_q1_2016.pdf

15/04/2016

The information contained in this document is the property of Enel SpA and must be used by the recipient only for the purposes for which it was received. It may not be copied or disclosed in any way without the explicit permission of Enel SpA.


USO: RISTRETTO
 Emittente: F. Scaramuzza/Merchant Lines

solare, la Germania ha installato circa 4-5 volte quanto installato in Spagna. Inoltre in Germania, contestualmente all'incremento della generazione solare per circa 35GW, ha attuato l'uscita dal nucleare, provocando uno sbilanciamento energetico della rete tale da dover costringerla ad acquistare servizi ancillari all'estero aprendo a nuove opportunità di business a quei mercati, come l'Italia, in cui il parco di generazione termo elettrico è in sofferenza.

Questi esempi mostrano quanto sia necessario avere mercati interconnessi che siano in grado di supportarsi per sopperire alle distorsioni di mercato. Altri esempi concreti e attuali possono essere identificati nello sviluppo dell'eolico off-shore del Mar del Nord. Anche questi investimenti necessitano di essere sostenuti da una rete elettrica interconnessa che sia in grado di gestire i flussi in modo bi-direzionale, in funzione delle esigenze dei Paesi e dalla disponibilità delle fonti rinnovabili, che per definizione sono considerate intermittenti, non programmabili (vento, sole, ecc. in disponibilità variabile e programmabile a breve termine). Questo fenomeno interessa tutti i Paesi del Nord Europa in cui troviamo Paesi fortemente esportatori, come la Norvegia e altri interessati principalmente all'import, come la Gran Bretagna. Quest'ultima molto attiva nello sviluppo delle interconnessioni sottomarine per sopperire all'isolamento energetico. Recentemente è stata autorizzata una linea elettrica privata (cd Merchant Line) che collegherà l'Inghilterra con la Francia attraverso il Tunnel della Manica attraverso un progetto interamente privato in cui il modello di remunerazione deve essere autorizzato dagli enti competenti dei Paesi interessati (Es. Cap & Floor regime).

In questo scenario, Paesi come la Gran Bretagna, stanno diventando, insieme ad altri paesi del Nord Europa, una sorta di Hub, finalizzato ad rendere efficiente e bilanciato il mercato elettrico nell'area.


L'Italia potrebbe sposare lo stesso scenario, se non altro perché geograficamente circondata dal mare, e divenire un Hub tra i Paesi della sponda nord ed i Paesi della sponda sud del Mediterraneo.



Il caso dell'idroelettrico in Italia



Stato idroelettrico 2016



Evidenze


- In Italia sono presenti 3.439¹ impianti idroelettrici per una potenza efficiente lorda pari a 24.392 MW² e produzione di circa 49,2 TWh pari al 22% dell'intero parco di generazione italiana.
- Nello scenario di breve periodo è prevista una crescita delle rinnovabili di 1GW di cui 0,3 GW sono impianti idroelettrici
- Il valore economico dell'energia prodotta è molto variabile nel tempo, con forte interesse dell'utilizzatore a concentrare la produzione nelle ore di picco in cui il kWh assume un valore molto elevato.
- La capacità della rete di trasporto deve essere in grado di garantire il trasporto dell'energia dalle unità di produzione alle aree di consumo, limitando le congestioni e le perdite di rete.

Fonte: Terna - Piano di sviluppo 2016
¹Fonte: Terna dati 2014

USO RISERVATO
 Sistema: F. Scaramuzza/Marchetti Lines

14

Il caso dell'idroelettrico in Italia



Evidenze

- Il deficit energetico della Regione Lombardia (-39%), attenuato dalla crisi economica, è compensato solo grazie alla potenza in transito dalla Regione Piemonte e dalla Svizzera.
- Nei periodi di alta idraulicità, permangono sovraccarichi della rete 132 e 220 kV che, dalla Valchiavenna e della media Valtellina, trasportano flussi di potenza verso i centri di carico dell'area di Milano.
- La capacità della rete di trasporto deve essere in grado di garantire il trasporto dell'energia dalle unità di produzione alle aree di consumo, limitando le congestioni e le perdite di rete, attraverso:
 - o La necessità di ridurre al minimo i rischi di congestione interzonale
 - o Potenziamento delle reti di interconnessione con l'estero secondo il modello istituzionale/privato o misto
 - o Consentendo il funzionamento efficiente dei mercati elettrici, permettendo di cogliere le opportunità di mercato per esportare energia e/o servizi di rete.

Fonte: Terna - Piano di sviluppo 2016

15/04/2016

The information contained in this document is the property of Enel SpA and must be used by the recipient only for the purposes for which it was received. It may not be copied or disclosed in any way without the explicit permission of Enel SpA.

USO RISERVATO
 Sistema: F. Scaramuzza/Marchetti Lines

15

Osservando la cartina Italiana, in cui sono evidenziate le criticità della rete a 220kV, si evince che le aree a maggior sviluppo di energia rinnovabile corrisponde ad aree in cui la rete è più debole. Il problema può essere identificato in un errato coordinamento tra gli incentivi allo sviluppo di energia a fonti rinnovabili e la pianificazione delle reti elettriche di supporto. I tempi di sviluppo dei due business sono differenti, il ritardo nello sviluppo delle reti limita quello delle rinnovabili e nello stesso tempo, lo sviluppo non controllato delle rinnovabili determina ulteriori difficoltà a gestire i

flussi energetici diretti ai centri di consumo. Un esempio di infrastruttura energetica essenziale per lo sviluppo del Paese è il cavo sottomarino in corrente alternata, Sorgente - Rizziconi, che consentirà maggior efficientamento e allineamento dei prezzi tra l'area peninsulare e la Sicilia.

La rete elettrica è anche essenziale per concretizzare nuove opportunità di sviluppo legate a nuove concezioni di consumatori e nello stesso tempo produttori, i cosiddetti "Prosumers".

In Europa e in Italia, ci sono diverse iniziative, ma fondamentale è il timing per la realizzazione. Un'opera infrastrutturale, necessaria al Paese, deve essere realizzata rispettando i tempi della pianificazione definiti dalle esigenze del sistema/Paese senza incorrere nella famosa sindrome NIMBY (Not In My Back-Yard), che molte volte comporta dei ritardi enormi.

In questo contesto, gli iter autorizzativi devono essere un'opportunità per il territorio per concertare la miglior soluzione progettuale con l'investitore insieme al coinvolgimento di tutti gli stakeholders. Il dialogo tra i soggetti proponenti nuovi progetti e le autorità locali deve rappresentare un momento di allineamento tra le esigenze di entrambi, trasparente e giustificata.

Stato dell'arte e strumenti per il raggiungimento degli obiettivi UE

I processi autorizzativi sopradescritti possono essere assimilati a "Software" in quanto si riferiscono alla programmazione della definizione di piani d'investimento certi. Un altro tipo di sostegno allo sviluppo dei mercati elettrici e al conseguimento degli obiettivi della Commissione Europea, è riferito alla realizzazione delle infrastrutture di trasporto: reti. Questo tipo di asset invece assimilabile all'"Hardware".

Lo sviluppo di energia rinnovabile non può svilupparsi senza le reti di interconnessione. L'Unione Europea, tramite i programmi PCI (Project of Common Interest) ha di fatto previsto circa 80 Gw di nuove reti e interconnessioni da realizzare entro il 2020. Purtroppo, una percentuale rilevante dei progetti è in ritardo e non tutti avranno avviato l'attività commerciale entro le scadenze degli obiettivi comunitari. Nella lista delle linee di trasmissione dei corridoi prioritari, definiti strategici della comunità Europea, la percentuale in costruzione è molto bassa, meno del 12%. Molte sono ancora solo studi di fattibilità.

Il Piano Juncker è un programma di sviluppo definito dalla Commissione Europea che mira ad attirare il capitale privato (315Mld€) con effetto leva gli investitori sul capitale messo realmente a disposizione dall'Europa (21Mld€) a condizioni vantaggiose.

Le connessioni commerciali realizzate in Europa non sono molte, soprattutto perché i tempi dell'iter autorizzativo sono molto lunghi e c'è grande complessità procedu-

Stato dell'arte e strumenti per il raggiungimento degli obiettivi UE - Strumenti "Software" Supporto istituzionale e PCI



PIANO JUNCKER

- Possibilità di accedere a fonti di finanziamento a condizioni vantaggiose ed a garanzie sul capitale a prestito per periodi di tempo più lunghi rispetto agli standard

PCI (Reg. 347/15)

- Prevede la definizione di una lista di progetti ritenuti prioritari a livello europeo che usufruiscono della possibilità di accedere a finanziamenti a fondo perduto e di un facilitatore per velocizzare le procedure autorizzative
- L'iscrizione nella lista richiede che il progetto faccia parte del Piano Decennale di Sviluppo della Rete (TYNDP)

The European Fund for Strategic Investments



15/04/2016

The information contained in this document is the property of Enel SpA and must be used by the recipient only for the purposes for which it was received. It may not be copied or disclosed in any way without the explicit permission of Enel SpA.

USO: RETRIBUTO
Emittente: F. Scaramuzza/Merchant Lines


18

Stato dell'arte e strumenti per il raggiungimento degli obiettivi UE - Strumenti "Hardware" Interconnessioni elettriche per lo sviluppo sostenibile




SVILUPPO

Garantire la sicurezza della fornitura elettrica permettendo l'evacuazione dell'energia prodotta da nuovi impianti rinnovabili e supportare i target europei del 2020



SOSTENIBILE

Permettere l'impiego e la crescita delle rinnovabili, ottimizzando i profili dei diversi impianti e superando le barriere geografiche collegando i centri di consumo alle aree dove sono disponibili le fonti



CREARE LE AUTOSTRADE DELL'ENERGIA

15/04/2016

The information contained in this document is the property of Enel SpA and must be used by the recipient only for the purposes for which it was received. It may not be copied or disclosed in any way without the explicit permission of Enel SpA.

USO: RETRIBUTO
Emittente: F. Scaramuzza/Merchant Lines

20

rale. Molte volte, le difficoltà sono nel dialogo con il territorio, altre volte le difficoltà sono regolatorie, dovuti ad esempio a sfasamenti normativi tra due Stati Membri confinanti.

Le Merchant Lines sono linee di trasmissione commerciali finanziate da privati che consentono al promoter di ottenere una remunerazione in funzione dello scambio energetico che avviene tramite l'interconnessione.

Tra Francia-Inghilterra e Irlanda-Inghilterra ci sono alcuni esempi di Merchant Li-

Stato dell'arte e strumenti per il raggiungimento degli obiettivi UE - Strumenti "Hardware"


Modelli di sviluppo delle interconnessioni elettriche



MODELLI

- Linee di interconnessione **ISTITUZIONALI/PUBBLICHE**
- Linee di interconnessione **PRIVATE**, C.D. "MERCHANT LINES" (REG. 714/09/CE) - **EUROPA**
- **MODELLI MISTI** (Linee in parte pubbliche in parte private / INTERCONEXION TRONCAL, in LATAM)
- **GEN-TIE** (progetti ENERGY COMPLEX sviluppate principalmente negli USA)

Merchant lines exempted



Semplificare lo sviluppo industriale attraverso la concertazione del territorio e la riduzione della burocrazia

15/04/2016

The information contained in this document is the property of Enel SpA and must be used by the recipient only for the purposes for which it was received. It may not be copied or disclosed in any way without the explicit permission of Enel SpA.

USO RESTRETTO
Ente: F. Scamozzi/Merchant Lines

21

Linee Merchant

Alcuni esempi di linee realizzate



- IN ESERCIZIO 6 LINEE ESSENTATE PER 2,5 GW
- ITER DI ESERCIZIONE AVANZATO PER ALTRE INIATIVE PER ULTERIORI CA. 2,5 GW

ESTLINK (110 kV, 300 MW, HVDC)

- Interconnected Countries: Finland - Estonia
- Owner: SPV private operators/Lithuanian TSO (Enerco Energy Ltd)
- Exemption:
 - from TPA until December 2013
 - Merchant until December 2013
- Study in operation from 2007

BRITNED (400 kV, 1000 MW, HVDC)

- Interconnected Countries: Britain - Netherlands
- Owner: SPV Dutch and British TSOs (Britned Development Limited)
- Exemption:
 - from TPA for 10 years with allocation through auctions
 - Relaxation of exemption after 10 years if otherwise 1 cap
- Study in operation from 2011

MENDRISIO-CAGNO (380 kV, 200 MW, AC)

- Interconnected Countries: Italy-Switzerland
- Owner: SPV private operators (Joint Energie S.p.A., Ferrovie Nord Milano and A.E.T. - Azienda elettrica ticinese)
- Exemption:
 - from TPA for 10 years with allocation through auctions
 - postponement of exemption in case of important NTZ reduction
- Study in operation from 2009

15/04/2016

The information contained in this document is the property of Enel SpA and must be used by the recipient only for the purposes for which it was received. It may not be copied or disclosed in any way without the explicit permission of Enel SpA.

USO RESTRETTO
Ente: F. Scamozzi/Merchant Lines

28

nes. In Italia ne sono state realizzate alcune con la vecchia disciplina europea (Reg 1228/03): Mendrisio - Campo Longo, Mendrisio - Cagno, relative proprio a Lombardia e Svizzera e una tra l'Austria e l'Italia. Enel ha due progetti con la Slovenia che fanno riferimento al nuovo regolamento (Reg. 714/09).

Le capacità transfrontaliere rappresentate da questi progetti non sono molto alti: meno di 4 gigawatt di interconnessioni private rispetto agli obiettivi di 80GW.

Per sopperire a questo lento sviluppo può essere utile una maggiore collaborazione

tra privati e pubblico, come auspicato anche dalla Commissione Europea nella definizione del piano decennale delle nuove infrastrutture (TYNDP a cura di ENTSO-E), con l'auspicio che questo possa portare anche a maggiori fonti di finanziamento e un'accelerazione degli iter autorizzativi.

In conclusione, è necessaria un visione sistemica europea che permetta di supportare lo sviluppo e l'integrazione dei mercati, la necessità di maggior flessibilità, dovuta alla sempre più rilevante quota di rinnovabili in parco di generazione tradizionale in crisi.

In tale contesto, La Lombardia è in posizione favorevole per cogliere queste possibilità e beneficiare di questo processo di integrazione, tenendo conto che avere più interconnessioni non solo permetterà, di fatto l'opportunità di importare per esempio della Svizzera, ma anche di esportare servizi di bilanciamento o ottimizzare la produzione interna.

POSIZIONI E PROPOSTE DI CIPRA INTERNATIONAL

In premessa al mio intervento vorrei precisare che le posizioni e proposte qui avanzate sono in generale quelle di CIPRA International e come tali riguardano l'intero arco alpino. Esse quindi vanno articolate sull'ambito regionale di applicazione.

La Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi (CIPRA) da oltre 10 anni ha puntato la propria attenzione sulla gestione delle risorse idriche e in particolare di quelle destinate o utilizzabili a scopo idroelettrico, con una serie di interventi, documenti e di prese di posizione, come nel 2011, 2013 e, da ultimo nel maggio del 2014.

Partendo dalla constatazione che sia necessario e urgente la conversione dai combustibili fossili a forme di energia rinnovabili e a un più elevato livello di sostenibilità e, nel contempo che l'energia idroelettrica, sicuramente annoverabile tra le energie rinnovabili è tutt'altro che esente da impatti ambientali, CIPRA ha espresso il proprio parere sull'utilizzo dell'idroelettrico e avanzato una serie di proposte che si possono sintetizzare così a livello generale:

- Puntare alla riduzione dei consumi, prendendo come riferimento e obiettivo la realizzazione di una società a 2.000 watt
- Affrontare il problema della gestione delle risorse idriche da una prospettiva secondo cui l'acqua non è un bene privato, ma appartiene a tutti, e come tale deve essere tutelata e gestita a livello di territori alpini:
- Invece che realizzare nuovi grandi invasi puntare sulla ristrutturazione, modernizzazione e miglioramento degli impianti esistenti ed orientare i contributi e sovvenzioni su questo tipo di interventi invece che su nuovi impianti. In parallelo agli interventi di modernizzazione avviare anche interventi di mitigazione e compensazione degli impatti
- Non sottovalutare gli effetti sull'ambiente dei piccoli impianti, che spesso sono accettati basandosi sull'erroneo concetto che "piccolo è sempre bello"
- Attuare una gestione coordinata della risorsa. Nell'ambito della Convenzione delle Alpi era prevista la redazione di un Protocollo dedicato alla gestione delle acque, ma al momento questo Protocollo ancora non c'è.

La presa di posizione di CIPRA e le proposte che CIPRA ha avanzato sull'idroelettrico

nascono in particolare dalla constatazione che attualmente il 90% di tutti corsi d'acqua alpini è captato e sfruttato per la produzione di energia idroelettrica.

Ciò, insieme ad altre forme di alterazione come l'inquinamento e la regimazione ha fatto sì che oggi solo 800-900 km di tratti fluviali alpini (il 10% del totale) si può definire in condizioni naturali (con l'Italia che si colloca nella media).

Non c'è più margine per ulteriori interventi sui corsi d'acqua alpini, perché l'ambiente non ha più riserve.

Ciò che 40 o 30 anni fa poteva essere sopportato da un territorio e da un ambiente oggi non lo è più, fosse anche un intervento di limitata dimensione.

È questo, peraltro, un problema che riguarda tutte le tipologie di opere e d'interventi in quasi tutte le aree del globo. La riduzione e marginalizzazione della naturalità, intesa come ambiente o paesaggio, ma anche come dinamiche, alza il livello del rischio connesso con gli interventi antropici. Questo, sia chiaro, non vuol dire fermare tutto, significa che va elevato il livello di attenzione e di approfondimento delle interazioni tra opere e ambiente.

Le motivazioni che stanno dietro la posizione di CIPRA non sono ideologiche, ma logiche e tecniche, e proprio per questo posizioni si articolano in riferimento alla tipologia di interventi ed alle condizioni in cui tali interventi si collocano.

Tornando quindi a quanto CIPRA sostiene riguardo l'energia idroelettrica entro nel dettaglio in primo luogo esaminiamo la questione delle grandi dighe.

Le dighe, come è noto, si distinguono, anche dal punto di vista normativo in grandi e piccole dighe, dove le prime hanno altezze degli sbarramenti ≥ 15 m e/o volume invaso $\geq 1.000.000$ mc.

Gli effetti negativi sull'ambiente di una diga e di un invaso sono noti da tempo e sono per molti aspetti in relazione proporzionale diretta con le dimensioni.

Già all'inizio degli anni '80 la FAO pubblicò degli estesi e approfonditi rapporti sugli effetti delle dighe e delle derivazioni idrauliche nelle regioni interessate da grandi progetti di sbarramenti, a vario uso fossero essi destinati.

Ebbene, molte delle considerazioni presenti in quei rapporti, che riguardavano aree geografiche molto lontane dall'Italia e dalle Alpi, in condizioni di naturalità molto elevata (allora) e che riguardavano opere molto più grandi di quelle normalmente possibili sulle Alpi, oggi sono purtroppo applicabili anche all'ambito alpino, proprio per la ridotta capacità dell'ambiente di sopportare ulteriori stress.

Va da sé quindi la richiesta avanzata da CIPRA di uno stop alla realizzazione di grandi sbarramenti.

La situazione di fragilità dell'ambiente alpino sopra descritta rende però necessario valutare con attenzione anche gli interventi di minori dimensioni, cioè le piccole dighe o il cosiddetto mini o micro-idroelettrico.

Anche gli interventi minori possono infatti dare origine a impatti pesanti sull'ambiente e sul territorio.

La presa di posizione di CIPRA si può quindi sintetizzare con l'affermazione che "piccolo non è sempre bello".

E non lo è in particolare quando le piccole dimensioni sono "compensate" in senso negativo dal numero degli impianti concentrati in piccole aree o sullo stesso corso d'acqua, cosa questa che accade o può accadere, vista la proliferazione negli ultimi anni delle domande di concessione per piccole derivazioni, ormai a centinaia in ogni regione o provincia dell'arco alpino italiano, concessioni che a volte sembra siano richieste più con la logica del "chiedere 10 per ottenere 3 o 4" che non per la reale fattibilità di tutte.

Un problema legato ai piccoli impianti su cui vorrei portare la vostra attenzione, generalmente sottovalutato, ma che di fatto amplifica o può amplificare i problemi è la carenza di dati, sia ambientali che non, relativi ai corsi d'acqua ed ai bacini ove si vorrebbero realizzare nuovi impianti.

Tra questi, a titolo di esempio, prendo un aspetto che da ingegnere idraulico mi è congeniale, e che è fondamentale di ogni progetto di impianto idroelettrico, sia esso una diga, una derivazione o una traversa: il Deflusso Minimo Vitale (DMV), cioè la portata ed il volume che devono essere rilasciati a valle di uno sbarramento per mantenere una condizione accettabile per il mantenimento del corso d'acqua. Una determinazione corretta del DMV è assolutamente dirimente tra il rendere un intervento sostenibile o meno, e ciò è particolarmente vero sui piccoli corsi d'acqua, dove le portate sono estremamente variabili e differenze di pochi punti percentuali nelle quantità dei rilasci possono fare una differenza enorme.

Bene, per determinare il DMV sono necessarie, oltre alle informazioni di carattere naturalistico, informazioni di carattere idrologico e idromorfologico.

Un tempo, quando gli sbarramenti e le derivazioni venivano realizzati sui corsi d'acqua più importanti, erano spesso già a disposizione dei dati, ed inoltre gli investimenti elevati per realizzare l'opera giustificavano un'attenta e cospicua raccolta di informazioni mediante indagini e rilievi.

Oggi, nel caso del mini e micro idroelettrico ci si scontra invece quasi sempre con un drammatica carenza di dati e, di conseguenza con un'incertezza che è a sua volta e indubbiamente amplificata dal cambiamento climatico in corso.

Per superare questa carenza si utilizzano dei metodi, la cui applicazione va però fatta con attenzione.

Tra questi viene ad esempio utilizzato il metodo basato sul principio di similitudine: considerando un bacino idrografico analogo a quello su cui si vuole realizzare l'impianto se ne trasportano i dati a quello su cui è in corso il progetto.

A volte però le similitudini sono più apparenti che reali e la trasposizione dei dati da un bacino all'altro non è supportata da un'attenta validazione per stabilirne la reale "trasportabilità".

Questo, a mio parere, accade principalmente a causa dei costi ingenti e dei tempi lunghi necessari per effettuare indagini ed analisi approfondite.

L'incertezza informativa di cui parlo viene poi moltiplicata là dove su uno stesso corso d'acqua siano previsti più interventi, anche perché si tratta di situazioni in cui è difficile attuare una gestione coordinata, in quanto i corsi d'acqua oggetto di proposte per nuovi impianti in molti casi non rientrano negli ambiti di competenza delle Autorità di Bacino, perché "minori".

Ciò fa sì che essi ricadano su livelli tecnico-amministrativi che, se a volte mancano di capacità di analisi, quasi sempre sono comunque privi di una visione di insieme, che superi i confini amministrativi e si rifaccia ai confini fisico-geografici dei bacini idrografici.

Il risultato è che si possono verificare errori grossolani nella definizione del DMV e nella sua articolazione temporale, con conseguenza drammatiche: corsi d'acqua completamente asciutti per quasi tutto l'anno e oscillazioni innaturali nelle portate, con magre prolungate seguite da picchi di portata devastanti per le specie animali. Analogο discorso si può fare per altri aspetti e parametri utilizzati nelle valutazioni di compatibilità

Quanto sin qui detto rafforza la convinzione che sia più logico, oltre che più conveniente, migliorare l'efficienza degli impianti esistenti invece che incentivarne di nuovi, applicando inoltre interventi di mitigazione e compensazione degli impatti (tra l'altro sugli impianti esistenti generalmente si hanno a disposizione molte più informazioni).

Intervenire sull'esistente ridurrebbe inoltre le esternalità negative legate alla costruzione di nuovi impianti (come ad esempio gli impatti derivanti dalla realizzazione dei collegamenti stradali alle aree di cantiere, al trasporto dei materiali da costruzione, all'inquinamento delle acque in fase di realizzazione...), cioè in definitiva quelle voci che dovrebbero comparire in un corretto bilancio ambientale ma che quasi mai vengono considerate.

Detto questo, CIPRA ritiene che la realizzazione di nuovi impianti di medie o piccole dimensioni sia comunque possibile, a patto però che:

1. non interessino né direttamente né indirettamente tratti di corsi d'acqua ancora naturali
2. che i nuovi impianti siano realizzati solo se realmente convenienti sulla base di un bilancio ambientale dal quale siano esclusi gli incentivi e le sovvenzioni (che troppo spesso sono l'unico motivo che giustifica l'intervento)

3. che nel bilancio ambientale che accompagna la proposta di intervento la risorsa idrica sia inserita in maniera corretta. Spesso infatti si leggono frasi come “facendo questo impianto si evita di produrre tot energia usando il carbone o gli idrocarburi”. Vero, ma questo argomento è valido nell’ambito di una politica energetica almeno a livello regionale, mentre a livello locale sarebbe realmente corretto il suo utilizzo solo se nello stesso luogo o area fosse in discussione l’alternativa fra realizzare una centrale idroelettrica o una centrale di altro tipo (ad esempio termoelettrica);
4. che nel caso di sistemi di accumulo e ripompaggio (questo vale in particolare per gli interventi su impianti esistenti) si tenga conto della fonte di energia utilizzata per riportare in quota l’acqua, fonte di energia che dovrebbe essere anch’essa di tipo rinnovabile (e non ad esempio fornita da centrali termoelettriche);
5. che la Valutazione sia fatta secondo un approccio integrato, quale quello basato sulla capacità portante degli ecosistemi fluviali (si vedano le esperienze piemontesi) oppure su vere e proprie procedure di certificazione ambientale, quali la svizzera “naturmade star” o il progetto CH2OICE. Il tutto ovviamente il più possibile integrato a livello di intero arco alpino, superando innanzitutto (ed almeno) le suddivisioni amministrative regionali. *

Sessione 3

ENERGIA E TERRITORI

IMPIANTI IDROELETTRICI NELLE ALPI: OCCASIONE PER SVILUPPO LOCALE O FONTE DI ENERGIA PER LA PIANURA?

Presidente grazie per l'invito. Farò un intervento meno sistematico di quanto sarebbe necessario. L'intervento sarà suddiviso in tre parti. Una breve introduzione generale sulle Alpi, una serie di dati che spero possano servire come spunto per una discussione e alcune considerazioni finali. Queste ultime rappresentano un tentativo di rispondere alla domanda del titolo e quindi più che una conclusione rappresentano un' introduzione ad ulteriori approfondimenti.

Da un punto di vista storico le montagne e le Alpi in particolare, hanno visto periodi di sviluppo e periodi di declino. Lo sviluppo è stato collegato prevalentemente a tre condizioni:

1. sfruttamento delle risorse naturali in un'ottica multifunzionale
2. possibilità di applicare al contesto socio-economico locale regole pensate localmente
3. decisioni prese all'interno delle aree di montagna.

Con queste tre condizioni vi è stato lo sviluppo, senza queste tre condizioni è avvenuto il declino in particolare quando si è verificato:

1. perdita di controllo da parte delle popolazioni residenti delle risorse naturali locali;
2. perdita di importanza delle risorse naturali all'interno del processo di sviluppo economico;
3. applicazione di regole pensate per altri contesti
4. applicazione delle economie di scala e perdita di importanza delle economie di flessibilità.

In tale contesto il rapporto tra economia locale e sistema idroelettrico può essere letto come contrapposizione tra appropriazione auto-centrato ed appropriazione etero-centrata delle risorse territoriali (e/o naturali). Da un diverso punto di vista le problematiche dell'idroelettrico possono essere viste anche come gestione complessiva con allocazione ottimale delle risorse naturali il cui utilizzo comporta compensazione delle eventuali esternalità negative prodotte.

In altri termini il problema dell'idroelettrico nelle Alpi, può essere visto come la contrapposizione fra la necessità di avere risorse su cui basare lo sviluppo locale e l'opportunità di una gestione semplicemente volta a favorire le imprese e i territori della pianura. Questa seconda ipotesi passa attraverso il controllo del capitale necessario per utilizzare le risorse naturali.

Personalmente ritengo che si debba superare la semplice contrapposizione tra interessi contrapposti. Contrapposizione che è stata una necessità, in alcuni momenti storici, per le popolazioni di montagna. Contrapposizione che può essere superata solo attraverso un utilizzo ottimale delle risorse naturali in una logica di sviluppo sostenibile. Questo tenendo presente il ruolo fondamentale del territorio alpino per la produzione di energia idroelettrica - circa 74% del totale nazionale nel 2009 - ma anche la necessità di compensare la perdita di altre funzioni ambientali che le aree di montagna subiscono in conseguenza dell'utilizzo idroelettrico.

Per valutare un utilizzo efficiente ed in grado di contemperare interessi contrapposti è necessario considerare che l'acqua ha molte funzioni. Ad esempio in un'ottica di sostenibilità l'acqua è una risorsa naturale ma diventa contemporaneamente rilevante dal punto di vista economico in conseguenza dei consistenti investimenti di capitale e lavoro che molti utilizzi richiedono. Va osservato come non sempre sia così. Ad esempio Adam Smith uno dei padri della scienza economica che l'acqua è un bene utilissimo, ma non ha nessuna rilevanza economica perché nessuno sarebbe stato disponibile a pagare un centesimo di sterlina per poterla avere. Lui viveva nell'Inghilterra del Settecento, pioveva tutti i giorni e molto probabilmente si poteva prendere l'acqua potabile direttamente dal fiume vicino a casa.

Da un diverso punto di vista l'acqua è una risorsa naturale che tende a diventare sempre più scarsa non perché si sta complessivamente riducendo sulla terra, ma perché ne aumentano tutti gli utilizzi e, per ragioni diverse, grosse quantità vengono rese inutilizzabili, per esempio a causa dell'inquinamento.

Generazione Idroelettrica (2009)		
	Prod.idroelettrica lorda(GWh)	% su tot. nazionale
Val d'aosta	3156,50	5,91
Piemonte	8328,30	15,58
Lombardia	11749,00	21,98
T.A.A.	9997,00	18,71
Veneto	4587,40	8,58
Friuli	2123,00	3,97
Tot regioni alpine	39941,20	74,74

Infine vi sono problemi in relazione alla sostenibilità ambientale e di valutazione dei benefici dell'acqua. Analogamente a molte altre risorse che non passano attraverso il mercato perché hanno caratteristiche di non escludibilità e non rivalità, anche l'acqua non ha un prezzo di mercato ma possiamo e dobbiamo cercare di valutarne il valore in quanto tale informazione è molto importante per un utilizzo efficiente della risorsa.

Per rendere accessibili le risorse idriche è necessario avere sostenibilità economica e finanziaria con adeguato ritorno degli investimenti fatti per rendere utilizzabile la risorsa naturale. Inoltre, in alcuni casi, gli utilizzi dell'acqua generano un problema etico perché l'acqua è un bene essenziale e ognuno di noi deve averne a disposizione almeno 2-3 litri al giorno per sopravvivere e quantità di gran lunga superiori per vivere decentemente. Inoltre è necessario definire le modalità gestionali e la tipologia di mercato a cui rivolgersi. Vi sono situazioni di monopolio di beni di tipo collettivo e pubblico e in questo caso diventa tutto più complicato. Credo che da questa complessità e dagli attuali rapidi cambiamenti discendano nel tempo tutta una serie di difficoltà per una gestione ottimale, anche a causa della contrapposizione tra interessi delle popolazioni locali e interessi generali.

Nel caso specifico dell'utilizzo a scopo idroelettrico si hanno un insieme di effetti positivi:

- la produzione di energia elettrica pregiata e rinnovabile;
- possibilità di molteplici utilizzi (acquedotti, agricoltura, turismo,..);
- distribuzione in modo razionale nel tempo della risorsa disponibile in caso di scarsità idrica;
- Controllo dei flussi di piena;
- Maggiore presidio territoriale: opere di manutenzione, stabilizzazione, sistemi di monitoraggio;
- Miglioramento del trasporto fluviale (ove presente).

Ma si hanno contemporaneamente una serie di aspetti negativi:

- disintegrazione delle strutture socio-economiche-culturali;
- rischi di catastrofe con la canalizzazione del sistema fluviale naturale;
- alterazione del regime idraulico;
- alterazione dei processi chimici e biologici;
- modifica del paesaggio;
- riduzione della biodiversità;
- perdita di capacità di autodepurazione del corso fluviale a valle;
- ed altri ancora.

Questi effetti sono conseguenti all'utilizzo dell'acqua delle Alpi per scopi idroelettrici. L'energia elettrica è un bene di mercato ed ha un prezzo; ma la riduzione della capacità di autodepurazione, il peggioramento del paesaggio, la perdita di biodiversità ed altre conseguenze non hanno un prezzo di mercato e quindi tendiamo a non valutarli o a considerarli dei beni collettivi pubblici, quindi gestibili attraverso l'ottica dell'amministrazione pubblica con eccesso di burocrazia e aumento dei costi e dei tempi. Per dare un'idea di quanto può essere il valore di questi aspetti non di mercato, una recente indagine riferita ad una valle del Trentino sud orientale. In tale zona vi è la presenza di due dighe e conseguente trasferimento dell'acqua da una valle ad un'altra, con produzione di circa 40-50 milioni di Kwh all'anno equivalenti all'energia elettrica per 15-16000 famiglie in un anno. I costi e le ricadute ambientali dovuti all'impianto incidono solo su 6/700 famiglie. Come quantificare questi costi? Sono stati identificati 12 diversi impatti ambientali causati dalla riduzione dei flussi d'acqua. I primi tre assumono valori che, a seconda del metodo di stima utilizzato, equivalgono a 200/300.000€/anno. Una stima di massima relativa ai rimanenti 9 impatti porta ad un ulteriore costo pari a circa altri 7/800.000€ l'anno. Chiaramente stiamo parlando solo dell'ordine di grandezza ed inoltre è necessario tener presente altri fattori.

Riduzione valori annui flussi di utilità "non di mercato" sul Leno di Vallarsa dopo costruzione dighe		
effettivo	potenziale	
ricreativo	38.400	(57.750)
estetico	41.900	?
Capacità autodepurazione	127.950	230.450
Variazione clima locale	?	?

Dinamica uso acqua in Europa (Km3/anno)					
anno	1900	1970	1990	2000	2025
Prelievo	37,5	325	482	463	559
1900=100	100	867	1285	1234	1491

Dinamica uso acqua con restituzione distante da prelievo in Europa (% del prelievo totale)					
anno	1900	1970	1990	2000	2025
%	36,8	37,5	41,0	42,5	45,7

Infatti, in primo luogo siamo in presenza di una dinamica crescente nell'uso dell'acqua: tra 1900 e il 2025 l'Europa incrementerà di 15 volte il consumo di acqua con aumento della distanza fra i punti di prelievo e di restituzione. Più la restituzione è distante dal punto del prelievo e più diventano rilevanti gli impatti ambientali. La restituzione può avvenire o a livello locale in prossimità del punto di prelievo, o a livello regionale (distanza inferiore ai 10 km), o a livello globale (distanza maggiore di 10 km). Spostare l'uso dall'acqua da livello locale a livello regionale e globale significa chiaramente spostare l'influenza delle potenzialità di questa risorsa naturale da un gruppo di popolazione ad un altro questo tenendo conto anche della diversa funzione uso (civile, agricolo, industriale, energetico e ricreativo/estetico). In un contesto in cui questa risorsa, analogamente a quanto avviene per altre risorse naturali, diventa sempre più scarsa spostare la restituzione dell'acqua captata significa introdurre elementi di distorsione nella competizione tra i diversi territori. Tali elementi di distorsione sono tanto più consistenti quanto più l'investimento di capitale assorbe la rendita (ossia il valore d'uso più il valore delle esternalità positive) derivante dal valore che potremmo attribuire alla risorsa naturale in sé. In altri termini quando si costruisce una diga o un impianto idroelettrico e il costruttore si appropria, attraverso una sovraremunerazione del capitale investito, della rendita che andrebbe correttamente attribuita alla risorsa naturale acqua, si contribuisce a depauperare il territorio. La comunità locale, infatti andrebbe compensata almeno con la parte di rendita che deriva dalla risorsa naturale medesima.

Personalmente ritengo che per superare la competizione tra la produzione autocentrata, in alcuni casi con un non adeguato utilizzo della risorsa naturale conseguente ad una non sufficiente disponibilità di capitale, e la produzione eterocentrata, con impoverimento dei territori di partenza, è necessario risolvere tre diversi problemi tra loro collegati.

Il primo è relativo al valore delle esternalità (cioè il compenso prevalentemente rivolto alle comunità locali) basato su quanto l'utilizzo dell'acqua sottrae al suo ciclo naturale. L'esempio sopra riportato mostra che in alcuni casi il valore di queste esternalità è molto elevato soprattutto se confrontato con la numerosità della popolazione del territorio in cui queste risorse naturali si trovano. Si tratta di una riduzione dei servizi ecosistemici e, di conseguenza, della circostanza che i relativi benefici vengono a mancare per le comunità locali. Avere una misura relativa a queste perdite di flussi d'utilità è una condizione essenziale non solo per avere una compensazione tra i territori, ma anche per avere un utilizzo efficiente delle risorse. Infatti frequentemente nei casi in cui si investono capitali per avere una rendita si riducono in maniera più che proporzionale i benefici che la risorsa acqua avrebbe generato in altri contesti ambientali. Apparentemente si aumenta l'efficienza, in

Importanza diversi usi scala territoriale			
uso	locale	regionale	globale
Civile	17	83	
agricolo	79	21	
industriale	18	82	
energia	23	77	
trasporto			
ricreativo	100	-	-
estetico	100	-	-
depuraz	100	-	.
Clima loc	100	-	-
Biodiversità			100
Opzione	50	50	
Quasi op			100

realtà si riduce l'efficienza complessiva del sistema. In relazione a questo aspetto, pertanto, la valutazione dei servizi ecosistemici non è solo un interesse delle aree montane ma anche un interesse generale in quanto rappresenta la premessa per utilizzare in maniera efficiente l'altra risorsa scarsa che è il capitale. In tale logica dal punto di vista della ottimizzazione del benessere sociale complessivo vi è ancora molta strada da percorrere.

Il secondo problema è relativo alla definizione ed applicazione delle regole che sovrintendono l'utilizzo dell'acqua. Il mondo cambia velocemente, i capitali investiti nelle infrastrutture necessarie per utilizzare queste risorse naturali sono molto consistenti e richiedono tempi lunghi per garantire sufficiente ritorno. Periodi lunghi ma non eterni, perché nel tempo i possibili utilizzi dell'acqua si modificheranno in maniera consistente diventando questa risorsa più scarsa. Infatti in alcune zone delle Alpi c'è già una competizione abbastanza accentuata tra utilizzi idroelettrici e utilizzi per uso irrigo. Probabilmente se il cambiamento climatico seguirà i modelli di previsione, inizieranno le competizioni anche tra uso potabile e altri usi. Per poter arrivare a soluzioni che siano eque ed efficienti dobbiamo definire le diverse importanze degli utilizzi dell'acqua e la possibilità di modificare le regole con flussi di compensazione tra i diversi agenti economici garantendo, in ogni caso, la partecipazione delle comunità locali ai processi decisionali..

Il terzo problema va collegato all'ammontare degli investimenti e quindi a quanto

debbano rendere e come dovrebbero essere considerati gli investimenti industriali e/o finanziari. Infatti in presenza di risorse che non sono specifiche ma multifunzionali e che consentono di rispondere ad esigenze di diversi agenti economici, una soluzione equa ed efficiente richiede la compartecipazione di tutti gli attori al processo decisionale. Senza questa compartecipazione è chiaro che nel tempo aumentano le tensioni e queste possono sfociare in comportamenti e decisioni che creano danni per tutti. Sotto l'aspetto economico vi sono gli strumenti per poter arrivare a compensare in maniera adeguata questi diversi interessi utilizzando modalità di calcolo che tengano conto di tutti gli aspetti. In proposito ricordo che, in questa direzione, una prima soluzione "antica" è stata quella dei sovracanon della legge del '53, mentre la soluzione attuale è quella della valutazione delle esternalità e dei servizi ecosistemici (collegato ambientale legge stabilità 2013 che dovrebbe essere entrato definitivamente in vigore il 02/02/2016).

Sicuramente in questo contesto il BIM, come sindacato dei comuni e in rappresentanza delle comunità locali, può dare un contributo decisivo. Vi deve essere da parte di tutti la convinzione che quando si utilizzano delle risorse naturali si deve costruire un sistema che sia dinamico e che tenga conto della relazione fra uomo e ambiente. Secondo il mio personale parere i costi e i benefici che derivano dall'utilizzo delle risorse naturali devono andare a compensare tutte le componenti che entrano nel processo economico e sociale collegato con l'utilizzo delle risorse naturali stesse. Tali componenti sono da un lato il capitale investito e, dall'altro le risorse territoriali. In questo processo di valutazione dei costi e benefici le comunità locali devono poter esprimere il loro parere in materia. In tale contesto a differenza di quanto era possibile fare fino a vent'anni fa, oggi può essere preso in considerazione il valore non di mercato di tutta una serie di benefici che le risorse naturali producono. Pertanto vi può essere lo spazio per sperimentare modalità di compensazione adeguate con modelli gestionali organizzativi diversi dal mercato. Questo perchè siamo in presenza di beni che essendo solo parzialmente escludibili e parzialmente rivali, vanno gestiti con le modalità proprie dei beni collettivi.

L'IMPORTANZA DELLA COLLABORAZIONE: IL PROGETTO "LAGOBIANCO"

Stimato ingegner Abbiati,

Stimati presenti,

innanzitutto voglio ringraziarvi per il vostro invito a partecipare, come rappresentante del Comune di Poschiavo, a questo convegno. Lo interpreto come un gesto per rafforzare i legami tra i nostri territori. Nella mia breve relazione dal titolo "L'importanza della collaborazione - Progetto Lago Bianco" sottolineo la rilevanza del dialogo tra tutte le parti interessate ad un simile progetto onde raggiungere in breve tempo a un risultato valido e sostenibile.

L'intervento è composto da una breve introduzione, una breve presentazione del progetto, alcune riflessioni sull'importanza della collaborazione, sulle concessioni e relative conclusioni.

Cronistoria: "Spirito pionieristico alla periferia della Svizzera"

I punti importanti che hanno a che fare con la Valtellina:

- 1904 Fondazione Forze Motrici Brusio SA come società Italo-Svizzera
- 1907 Campocologno: centrale ad alta pressione più grande d'Europa
- 1969 Interconnessione Sils-Robbia- Sondrio a 220 kV
- 2005 Elettrodotto a 380 kV: la più importante Interconnessione fra la Svizzera e l'Italia

Recenti passi progettuali:


- 1985 Progetto ampliamento lago di Palù e lago Bianco
- 1995 Progetto di concessione 95
- 02-06 Procedura approvazione cantonale; ricorso società ambientaliste
- dal 07 Procedimento pendente la Tribunale Federale

Il progetto Lago Bianco in breve

Dal Lago Bianco, situato in alto (passo del Bernina), una galleria lunga più di 18 Km porta l'acqua al Lago di Poschiavo dove viene realizzata una potente centrale ad accumulazione e pompaggio, inoltre si progetta anche il risanamento delle centrali esistenti.



Schema idraulico semplificato




Lo schema idraulico sulla sinistra rappresenta la situazione attuale con il Lago Bianco, le tre centrali idroelettriche Palù, Cavaglia e Robbia e l'acqua che va nel lago di Poschiavo, più in basso nel Comune di Brusio vi è la centrale di Campocologno. Con il progetto Lago Bianco rimarrà solo una centrale idroelettrica tra i due laghi. Dal Lago Bianco, quando c'è necessità di energia, turbiniamo l'acqua, quando abbiamo le condizioni ideali per il pompaggio riportiamo l'acqua dal Lago di Poschiavo nuovamente nel Lago Bianco: questo è in sintesi, molto semplificato, il progetto Lago Bianco.

Come affrontare i problemi dei ricorsi

Il progetto Lago Bianco è stato realizzato per sostituire il cosiddetto progetto di concessione '95, contestato per motivi ambientali e per trovare una soluzione alla contesa giuridica pendente presso il Tribunale Federale. Si rinuncia quindi al progetto '95 e si collabora con le società ambientaliste che ritirano il ricorso.

Il nuovo progetto è stato elaborato e sviluppato da un gruppo di lavoro, esso ha coinvolto tutte le istituzioni e i gruppi d'interesse come le organizzazioni ambientaliste, della pesca e dell'agricoltura. Sono state quindi integrate tutte le parti interessate già nella fase di progettazione rendendoli pure partecipi nelle decisioni e contestualmente fornendo informazioni dettagliate alla popolazione.



Attività dei gruppi di lavoro

L'attività dei gruppi di lavoro e l'unità di intenti dei rappresentanti di interessi, spesso contrapposti, rappresentano una garanzia di sostenibilità del progetto. Con sopralluoghi e rilievi sul territorio sono state progettate procedure di mitigazione per il paesaggio, per il Lago Bianco, per Lago di Poschiavo; sono stati introdotti metodi di valutazione dell'impatto ambientale riguardanti le prese d'acqua, la logistica dei cantieri, la gestione dei materiali di scavo, lo sviluppo dei corsi d'acqua con relative misure di compensazione confluiti poi tutti nella proposta di concessione.


Vi voglio brevemente elencare alcuni conflitti che ci sono nella realizzazione di simile progetto:

- la gestione del trasporto e del deposito dei materiali di costruzione
- la gestione del trasporto e del deposito dei materiali di scavo e di risulta.
- le esigenze ambientali dei deflussi minimi
- lo sviluppo dei corsi d'acqua.
- il villaggio degli operai

I trasporti

I trasporti (ca.3.5 mio. di tonnellate di materiali), onde evitare forti emissioni, sarebbero avvenuti prevalentemente tramite una funivia o via lago con dei barconi. Ma

Trasporti sul Lago di Poschiavo



questi, con grosse perplessità da parte della popolazione locale, non eliminavano completamente i trasporti su gomma fonte di rumore, di polvere e di emissioni nocive.

Le misure di compensazione

Nelle discussioni avvenute nei gruppi sono state elencate le misure di compensazione a favore dell'agricoltura per la perdita di terreno coltivabile per la rivitalizzazione. Per gli ettari di terreno sottratti all'agricoltura hanno stipulato una convenzione riguardante un recupero di superfici incolte o di bosco, una mini redistribuzione fondiaria, sostegno ad un impianto di irrigazione come pure alla produzione di energia solare pulita il tutto inserito nella realizzazione del progetto 100% Valposchiavo.

Una convenzione a favore della pesca è stata realizzata con la società pescatori Poschiavo. In questa convenzione i punti principali sono la partecipazione alle misure di rivitalizzazione, una commissione per il monitoraggio del patrimonio ittico e un fondo per la pesca.


Due slide per chiarire cosa significa rivitalizzazione. La prima è il lago del Poschiavo attualmente, la seconda è una proposta di rivitalizzazione della zona relativa alla foce del Poschiavino.



Villaggio operai

Il villaggio operai ha dato adito a discussione perché in un piccolo paese come Miralago dove ci sono attualmente non più di 30 abitanti ci sarebbero stati ca. 150-200 operai con una punta massimo di oltre 400.

È importante discutere prima anche di queste tematiche e trovare le soluzioni e i giusti compromessi che accontentino sia gli abitanti che le ditte impegnate nella realizzazione del progetto. La logistica per un villaggio operai di quelle dimensioni non è indifferente (edifici, strade, approvvigionamento idrico, smaltimento rifiuti e acque reflue ecc.).




Le concessioni

Il tema delle concessioni ha interessato oltre ai politici comunali e cantonali, tutta la popolazione. Essa è stata invitata più volte a delle serate informative dove hanno potuto esprimere la loro opinione. I temi principali erano la durata delle concessioni e le prestazioni della concessionaria.

Le principali disposizioni contrattuali sono:

- la durata delle concessioni (80 anni)
- la descrizione degli impianti
- gli aspetti di diritto ambientale
- la pianificazione territoriale
- esproprio (ultima ratio)

Contenuto "Domanda d'approvazione al governo"



Le prestazioni della concessionaria:

Prestazioni una tantum:

- taxa unica di concessione
- taxa unica di concessione per l'impianto di pompaggio

Prestazioni ricorrenti annue, per la durata di 80 anni:

- Canone d'acqua
- Imposta sugli impianti di pompaggio
- Energia gratuita di concessione in forma di banda annuale nella concessione "A" di 3'000'000 kWh
- Energia gratuita di concessione in forma di banda annuale nelle concessione "B" di 20'000'000 kWh
- Diritto di partecipazione (5% capitale azionario nominale)

La concessione A riguarda le centrali idroelettriche già in funzione, la concessione B riguarda la stazione di pompaggio e d'accumulazione Lago Bianco.

Conclusione

Grazie alla collaborazione di tutti gli enti interessati sono state approvate soluzioni sostenibili con procedure di concessione **senza ricorsi**. Come sottolineato questa mattina dal professor De Carli, è fondamentale che le decisioni siano prese dai diretti interessati e non dai tribunali. Tutto questo per la salvaguardia della qualità di vita della popolazione locale, dell'agricoltura, dell'economia forestale e del turismo. Nel 2010 c'è stata la votazione nel Comune di Poschiavo: 1323 hanno votato a favore del progetto Lago Bianco, 699 sono stati contrari.

Oggi, aprile 2016, in base alla situazione del mercato energetico vi è un grosso punto interrogativo sull'economicità della realizzazione di un simile progetto perciò il tutto è stato sospeso e, come si usa dire alle nostre latitudini, il progetto è stato messo "a bagnomaria".

Vi ringrazio per la vostra attenzione e vi lascio con la fotografia del Lago Bianco.



TERRITORI, INDUSTRIA IDROELETTRICA E NORMATIVA

Nel mio intervento concentrerò l'attenzione sulla tematica delle grandi derivazioni idroelettriche, in quanto ritengo in buona parte risolto il tema delle piccole derivazioni, almeno per quanto riguarda il territorio valtellinese, grazie alla elaborazione del Piano di bilancio idrico, che attualmente è in fase di valutazione e di monitoraggio, e che probabilmente dovrà essere tarato nel tempo. Ritengo che il tema delle grandi derivazioni sia centrale anche perché la Lombardia costituisce un'anomalia, in senso positivo naturalmente, anche da questo punto di vista: produciamo il 25% dell'energia idroelettrica nazionale, e la metà di questa peraltro in provincia di Sondrio. Un altro rilevante elemento di anomalia è che la Lombardia è la regione di gran lunga più interessata dal fenomeno delle Concessioni scadute: infatti circa la metà della potenza idroelettrica installata nella nostra Regione, se non è scaduta, scadrà da qui al 2020. Siamo quindi in una situazione che vede sostanzialmente concessionari con contratto scaduto che continuano a gestire una risorsa pubblica; oltre al fatto che questi imprenditori avrebbero tutto il diritto di sapere se possono o non possono fare investimenti, dal punto di vista del territorio questa situazione crea un grosso problema di legittimità. Dal punto di vista normativo credo che sia già stato fatto un quadro preciso della situazione, quindi mi limito a ricordare che fin dal 1998 con i decreti Bassanini la gestione del demanio idrico viene trasferita alle Regioni, e successivamente nel '99 col decreto Bersani vengono disciplinate le regole del gioco. Il decreto Bersani crea subito una differenza sostanziale tra le concessioni in capo a Enel, a cui viene concessa una proroga fino al 2029, e quelle in capo a tutti gli altri concessionari, che seguono le loro normali scadenze o comunque si esauriscono al massimo nel 2020; soprattutto il decreto Bersani prevede che i criteri e le regole per la riassegnazione delle concessioni vengano emanate dal governo entro sei mesi. Sono passati 17 anni e stiamo ancora aspettando il decreto ministeriale.

In base al decreto Bersani comunque le Concessioni dovevano essere messe a gara in base al progetto industriale e non alla mera offerta economica. In presenza di questo evidente vuoto legislativo le regioni, in particolare la Regione Lombardia, non sono state ferme e hanno cercato di sostituirsi allo Stato; in particolare Regione

Lombardia ha approvato una propria legge che prevedeva la possibilità di sostituirsi allo Stato, di emanare direttamente i criteri, di fare le gare. Si tenga conto che in base al decreto Bersani, le regioni avrebbero dovuto fare le gare 5 anni prima della scadenza delle concessioni, quindi la Regione Lombardia avrebbe dovuto attivarsi già dal 2005 per far partire le gare alla scadenza delle concessioni. Si prevedeva anche che venisse poi costituito un soggetto con partecipazione di comuni e province, con la possibilità di affidare a gara le concessioni, e per le zone interamente montane, come per esempio la provincia di Sondrio, una normativa particolare, che prevedeva che fosse addirittura la provincia titolare della concessione da affidarsi tramite gara per l'esercizio industriale della concessione con uno specifico appalto. La cosa interessante di questa vicenda è che non furono le concessionarie a contestare e impugnare la norma avanti la Corte costituzionale, ma fu il governo, tra l'altro un governo "amico", tra parentesi. Questo a dimostrazione che quando sono in gioco interessi rilevanti non esiste destra e sinistra, e a farne le spese sono gli interessi del territorio. Questa norma regionale è però sopravvissuta almeno in parte perché prevedeva la possibilità di garantire un esercizio provvisorio di 5 anni nella speranza che nel frattempo il governo si decidesse ad emanare i criteri per fare le gare. Naturalmente è previsto un canone aggiuntivo, dato che il contratto è scaduto; questo canone avrebbe dovuto essere incassato da regione Lombardia, ma nel momento in cui Regione ha tentato di incassarlo e ha stabilito i criteri con cui applicare il canone, il governo per ben due volte ha impugnato la normativa davanti alla Corte costituzionale bloccando tutto. Nelle motivazioni del governo si afferma che questo canone aggiuntivo sarebbe stato un "balzello"; questo inutile balzello avrebbe fruttato circa 30 milioni di euro e, per la Provincia di Sondrio, in base ad un accordo fatto tra la provincia ed il governo regionale sarebbe stato destinato a sostegno degli impianti di risalita, che in provincia di Sondrio presentano un debito ormai insostenibile di circa 150 milioni di euro e svolgono un ruolo fondamentale nell'economia in provincia di Sondrio. Gli impianti di risalita sono in difficoltà perché, pur avendo le dighe sopra la testa pagano l'energia più che gli utenti di altri parti del paese; basta vedere cosa avviene invece in Val d'Aosta, in Trentino e in Alto Adige, tanto per cercare esempi italiani senza spostarci nei paesi confinanti.

La cosa da tenere presente, e che deve allarmare il territorio, è che il decreto Bersani è stato successivamente modificato dal governo Monti, e questa modifica non allarma per la verità solo noi ma per alcuni aspetti anche per chi gestisce l'energia: intanto porta la durata delle concessioni da trenta a vent'anni, ma soprattutto prevede che la gara venga fatta in base all'offerta economica e non più al progetto industriale. Quindi sostanzialmente non conta se chi si presenta dimostra di essere in grado di fare quel mestiere, ma conta che sia in grado di mettere soldi. Questo

significa che anche un patrimonio storico che è stato costruito negli anni grazie all'esperienza e all'attenzione con cui sono stati gestiti questi impianti industriali così importanti, viene cancellato e chi paga di più ottiene la concessione. La cosa ancora più irricevibile è che l'articolo 37 della modifica fatta dal governo Monti nel 2012 prevede che il corrispettivo della concessione venga utilizzato per abbattere il costo delle bollette elettriche su tutto il territorio nazionale; quindi lo Stato incassa i soldi e li restituisce su tutto il territorio nazionale senza minimamente tenere conto di un aspetto che per la regione Lombardia è rilevante, che è quello del territorio. E capisco benissimo che adesso quando si parla di sistemi di "servizi ecosistemici ambientali" sostanzialmente si sta dicendo la stessa cosa. Fondamentalmente tutto viene incassato dallo Stato e poi viene restituito con la benevolenza, come sappiamo benissimo, e con la lungimiranza che ha lo Stato centrale soprattutto nei confronti dei territori più periferici. Questo è il quadro nel quale ci troviamo ad operare e credo che sia interessante sapere cosa succede, non solo nella vicina Svizzera, ma anche nei territori che confinano con la Lombardia e con la Provincia di Sondrio, che pure sono Stato italiano. Quando sento parlare di necessità di garantire la concorrenza come pretesto per centralizzare tutto e per avere maggiore trasparenza, mi chiedo perché la concorrenza non esista in provincia di Trento o in provincia di Bolzano. Non capisco perché certi ragionamenti valgono per la Lombardia e non valgono per Trento e Bolzano; perché a Trento e a Bolzano per esempio, il demanio idrico è di proprietà provinciale mentre qui è dello Stato.

Quando prima parlavo di trasferimento delle funzioni alle regioni mi riferivo alle funzioni, non alla titolarità del demanio idrico, che è rimasta allo Stato. Questo per chiarire anche un tema che qui in Valtellina in particolare a volte viene posto in evidenza magari anche in maniera strumentale. Lo Stato è proprietario del demanio; certo nel 2010 il governo aveva avviato il percorso del federalismo con l'emanazione di alcuni decreti tra cui quello sul federalismo demaniale (decreto 85). Questo decreto prevedeva che il demanio passasse alle regioni e si doveva attuare attraverso decreti attuativi; però quel decreto è rimasto lettera morta e il decreto legislativo dimenticato dal governo Monti e dai successivi, e naturalmente cancellato completamente dalla riforma costituzionale approvata pochi giorni fa. A Bolzano il demanio è invece provinciale, la Provincia di Bolzano ha costituito una sua società partecipata dalla Provincia e dal territorio, e questa società costituita con la partecipazione di Enel e dalle altre concessionarie, ha acquisito la titolarità delle concessioni idroelettriche. La cosa interessante è non solo il fatto che gli utili della società vanno prevalentemente alla Provincia, ma che le tasse vengono pagate in provincia; anche le nostre concessionarie probabilmente pagano tasse sugli utili, però queste tasse su utili prodotti in Lombardia finiscono a Roma e non restano sul territorio.

Più o meno la stessa cosa l'ha fatta Trento con un percorso diverso, in quanto la Regione con i Comuni ha costituito una società denominata Dolomiti Energia che a sua volta ha generato ulteriori società in partecipazione con Enel e con Edison, con una proroga di 10 anni nelle concessioni; immagino che sarà molto difficile sottrarre quelle concessioni a società che sono partecipate dagli Enti del territorio, e anche in questo caso, come a Bolzano, le tasse restano in gran parte sul territorio e gli utili restano in gran parte al pubblico.

Della vicina Svizzera in parte abbiamo già sentito cosa succede. Vi voglio far notare che tutte le slide che sono state presentate dal vicesindaco di Poschiavo recavano in alto lo stemma del Comune; in Italia sarebbe una bestemmia che il Comune di Sondrio o il Comune di Tirano presentassero un progetto di quel genere con scritto sopra comune di Tirano; evidentemente non lo fa nemmeno regione Lombardia, perché non lo può fare, tra poco lo farà solo lo Stato e quindi stiamo parlando di due mondi completamente diversi. In Svizzera non c'è nucleare come in Italia, il 50% dell'energia totale viene prodotta dall'idroelettrico, c'è la volontà di implementare ulteriormente la produzione idroelettrica, e tutto il percorso viene svolto attraverso norme federali che sollecitano i cantoni a fare questi percorsi. I cantoni attraverso le nuove normative disciplinano le procedure, i comuni sono titolari per svolgerle e naturalmente devono seguire questo percorso, ma essendo titolari del bene idrico sono i veri attori di questa partita in un quadro di coerenza nazionale. La cosa interessante è che addirittura 15 anni prima della scadenza delle concessioni, si mettono a discutere se una concessione può essere rinnovata o deve essere restituita, e quindi la concessione torna nella disponibilità del soggetto pubblico, del territorio, dei comuni, ossia dei cittadini perché attraverso il referendum, come avete visto anche nell'esempio presentato, sono i cittadini che decidono poi cosa fare. Questa è la situazione in cui oggi ci troviamo ad operare. Pur in modo molto veloce credo che non si possa non tenere conto di alcuni altri aspetti, legati prima di tutto alla modifica della costituzione. Questa modifica costituzionale cancella 17 materie concorrenti su 17, e porta tutte allo Stato; tra queste materie concorrenti cancellate c'è anche l'energia, quindi l'energia tornerà ad essere competenza esclusiva dello Stato nel caso in cui questa modifica venisse approvata. Le funzioni delegate alla Regione Lombardia cesserebbero di esistere e naturalmente lo stesso toccherebbe alle funzioni a sua volta trasferite da Regione Lombardia alla provincia di Sondrio; la gestione tornerebbe esclusivamente in capo allo Stato. In questi due anni e mezzo di mandato amministrativo in Regione, abbiamo più volte interloquito con i rappresentanti del governo e, a parte la difficoltà ad avere degli interlocutori certi, ci è stato fatto capire che il governo naviga a vista, avendo tra l'altro pendente una procedura di infrazione europea, perché siamo gli unici in Europa che si sono dotati

di una legge che preveda le gare per riassegnare le concessioni. Gli altri stati, come Austria, Francia, Germania, non assegnano le Concessioni mediante gare, o se lo fanno, come la Svizzera, lo fanno attraverso la gestione dei Comuni; se l'Italia dal '99 si è dotata di una norma che prevede l'assegnazione mediante gare adesso deve applicarla, altrimenti scatta una procedura di infrazione. Il Governo ha recentemente approvato una legge delega che gli consente di fare un decreto legislativo per ridefinire di nuovo i criteri nelle gare, ma sostanzialmente si aspetta il referendum costituzionale per poi decidere in modo unilaterale.

Parliamo spesso degli aspetti economici, ma ci dimentichiamo a volte di un tema rilevante per il territorio che dovrebbe interessare anche lo Stato, che è il tema della sicurezza. Noi gente di montagna abbiamo le dighe sopra la testa, e oltre che ai soldi dobbiamo pensare e anche sperare che queste dighe siano costruite e gestite in sicurezza. Teniamo conto che se ci limitiamo al territorio della Lombardia ci sono 527 comuni in montagna con 1.300.000 abitanti, e tenendo conto che abbiamo circa 60 invasi in servizio, abbiamo un potenziale interessamento di oltre 150 comuni con mezzo milione di residenti e una popolazione potenzialmente esposta a rischio di circa 280.000 abitanti. Stiamo parlando di una stima, ma sicuramente una quota rilevante di popolazione è potenzialmente esposto a rischio. Noi sappiamo come sono state gestite le dighe fino a oggi, certamente con criterio, con attenzione, ho avuto modo più volte di visionare gli impianti e come molti di voi posso sicuramente testimoniare. Cosa potremmo dire nel momento in cui le concessioni dovessero essere riassegnate solo in base all'offerta economica? Questa è la logica portata all'estremo del libero mercato, che nasce da una visione del mondo completamente diversa e che per inerzia lo Stato non è in grado di cambiare.

Se lo Stato non è in grado di adeguarsi e di leggere la situazione attuale, di capire che la situazione è cambiata e che bisogna ragionare in maniera diversa, cosa può fare la Regione Lombardia? Noi continueremo la battaglia che stiamo facendo, intanto, non me ne vogliano i concessionari uscenti, ma per ragioni di equità, per cercare di applicare il procedimento amministrativo normato da legge impugnata ma ritenuta valida dalla Corte costituzionale che prevede la possibilità di un esercizio provvisorio di cinque anni per le concessioni scadute. Anche alcune vicende che si stanno svolgendo in Valtellina e che stanno turbando il mercato, probabilmente non avrebbero avuto spazio per svolgersi se questa norma fosse stata applicata.

Cercheremo naturalmente di riproporre al governo la nostra visione, che posso sintetizzare in questo modo: dobbiamo immaginare questo tema come un triangolo con tre vertici, dove nel vertice alto io ci metterei il territorio, in un altro vertice ci metterei i player, quindi soprattutto i concessionari attuali o quelli che dovranno partecipare alle gare, e nel terzo vertice ci metterei le norme che devono disciplinare

l'utilizzo della risorsa idroelettrica; dentro l'area di questo triangolo è lo spazio racchiuso dove si trovano gli interessi in gioco. Io francamente ho l'impressione che questo triangolo si sta schiacciando sempre di più e sta diventando una linea retta, una linea retta su cui gli interessi si spostano cercando un equilibrio tra le norme e i Player, i concessionari, mentre il territorio non trova più spazio, sparisce. Questo è un gioco pericoloso per tutti perché come sempre purtroppo, i cittadini capiscono quello che sta succedendo quando è tardi, ma non per questo non si arrabbiano. Io penso che se lo Stato ha intenzione di giocare questa partita sulla linea retta, dimenticandosi di interfacciarsi con il territorio gioca una partita molto rischiosa dal punto di vista del rapporto con i cittadini. E credo anche di poter dire che se questo problema fosse stato affrontato da chi ha rapporti stretti e diretti con il territorio forse questa vicenda si sarebbe già conclusa. Invece la partita si gioca spesso sui tavoli romani tra i funzionari ministeriali che sono gli stessi che hanno scritto le norme nel 99 e i rappresentanti del mondo idroelettrico, mentre il territorio è sempre stato visto come un fastidio sia dal governo centrale che anche dai concessionari.

Il decreto Monti ha fatto un'altra scelta che ritengo grave, e cioè che i cosiddetti "beni bagnati" al termine della concessione non debbano essere ritrasferiti allo Stato, ma debbano essere valutati all'interno della riassegnazione della concessione, senza misure di compensazione per il territorio. Con il pretesto della concorrenza si vuole spostare la decisione a Roma e cancellare del tutto il ruolo del territorio. Regione Lombardia invece vuole continuare a giocare questa partita in un rapporto di correttezza con chi gestisce attualmente le dighe e che deve poter programmare i propri investimenti, ma anche consentendo che il territorio possa giocare il proprio ruolo.

Una provincia che da un lato gestisca i poteri idroelettrici ma dall'altro possa anche gestire i controlli dei flussi minimi vitali richiede una struttura simile, sia pure con un regime giuridico diverso, a quella delle province autonome, e deve quindi essere molto rafforzata nelle risorse umane, nei dirigenti necessari, nelle strutture e nei finanziamenti necessari per svolgere questo ruolo strategico.

CONTRIBUTI E DIBATTITO

Dott.ssa Carla Cioccarelli

Presidente Consorzio BIM Adda

Il Consorzio BIM, di cui sono Presidente, è una realtà fondamentale per questo territorio, in cui sono presenti tutti i più importanti concessionari dell'industria idroelettrica.

Guardiamo con preoccupazione le trasformazioni che stanno investendo il tema idroelettrico, e faremo il possibile per difendere il legittimo diritto di questo territorio a partecipare ai benefici derivanti dalla valorizzazione della risorsa acqua.

Il BIM nasce per effetto di una legge statale, ma oggi sono preoccupata per un processo di centralismo che sembra mettere in discussione la possibilità per un territorio piccolo e marginale come quello della nostra provincia di gestire questa risorsa e le sue ricadute; in rappresentanza di 77 Comuni di questa provincia confermo la volontà del BIM di proseguire la battaglia per conservare e ampliare i benefici derivanti dall'industria idroelettrica, nell'interesse del territorio e del suo sviluppo socio-economico e culturale.

I problemi trattati nel convegno odierno sono di grande interesse: le principali Concessioni idroelettriche in Valtellina

sono già da tempo scadute; si parla di trasformare i canoni idroelettrici in pagamenti ecosistemici ambientali (e questo approccio ci crea molta preoccupazione), si chiede di guardare a questo tema con un'ottica globale. In questo quadro il ruolo del BIM sarà quello di fare il possibile affinché il territorio si presenti unito e sappia giocare questa partita con forza e con chiarezza di obiettivi, sapendo che l'energia idroelettrica è una fonte rinnovabile e ambientalmente compatibile, ma anche che rappresenta una insostituibile fonte di ricchezza per il territorio stesso, che produce il 30% dell'energia lombarda e il 10% di quella nazionale.

Non possiamo nemmeno dimenticare che il territorio valtellinese si trova a competere con aree limitrofe che possono avvalersi di quadri normativi diversi e più autonomi, e che le risorse che il BIM riceve dai concessionari costituiscono anche un aiuto a superare queste situazioni di disparità; per tutte queste ragioni intendiamo agire con determinazione per conservare e migliorare la partecipazione dei territori alla valorizzazione della risorsa idroelettrica.

Arch. Giovanni Bettini

La mia attenzione ai problemi idroelettrici ha riguardato da tempo gli aspetti ecologici con le posizioni di CIPRA e di Legambiente. Un'attenzione considerata dall'opinione pubblica come posizione degli ambientalisti. Oggi, a questo convegno, ho invece riscontrato la rilevante presenza della problematica ecologica in gran parte delle autorevoli relazioni oggi ascoltate, nei vari approcci scientifici, giuridici, economici.

L'insieme delle relazioni, in gran parte di alto livello specialistico, ha mostrato la complessità di questo tema, cruciale per la Valtellina. C'è un netto contrasto tra questa complessità, con la quale dobbiamo misurarci, e molte narrazioni populiste che di questi tempi si sono sentite a livello locale: "L'acqua è nostra", "Ora le dighe sono nostre", insieme a confusioni tra "demanio idrico" e titolarità della produzione idroelettrica.

È necessario ridurre questo dualismo, complessità della questione e veicolazione di messaggi populistici, per arrivare a una maggiore coscienza collettiva, o almeno presente negli addetti a decisioni pubbliche e quindi negli amministratori. Spicca nella platea di oggi una vistosa assenza di amministratori. Una presa di coscienza collettiva della complessità della questione idroelettrica è importante se ci vogliamo avvicinarci (copiare è impossibile) all'estesa partecipazione

dei cittadini sviluppata nella Valle di Poschiavo, descritta nella relazione portata oggi a questo convegno.

Le velleità di giungere a copiare per Sondrio la situazione idroelettrica delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano deve fare i conti con l'intento del governo di centralizzare la materia energetica e con la conferma dei poteri conferiti alle tre Provincie Montane. Si consideri che nel caso di poteri idroelettrici assegnati alla Provincia di Sondrio analoghi a quelli delle due provincie autonome sarebbe necessario un grande incremento di efficienza politica, dirigenziale e operativa, con adeguate risorse finanziarie, della Provincia di Sondrio. Le stesse provincie autonome hanno difficoltà nell'assumere un effettivo ruolo di protagoniste nella produzione idroelettrica. È alquanto problematica la situazione di essere nel contempo decisori politici per la programmazione e per le gare ed essere nel contempo soggetti concorrenti ed assegnatari. La compartecipazione a società richiede elevate competenze e risorse finanziarie.

A proposito di centralizzazione governativa della materia idroelettrica il Governo non brilla per efficienza, è destinatario di due richiami dell'Unione Europea, riguardanti il settore idroelettrico. Con preavviso di esposizione a procedure di infrazione per il persistere di mancati

provvedimenti legislativi su liberalizzazione e gare, e per mancata ottemperanza alla Direttiva-Quadro "acque" 2000/60/CE.

Un altro messaggio emerso dalle relazioni al convegno è quello riguardante l'acqua quale "bene pubblico". L'acqua che sgorga o scorre in Valtellina dai ghiacciai al Lago di Como è di proprietà nostra quanto di ciascun migrante che giunge dall'Africa. È di tutti. Ma questo non ci deresponsabilizza. Anzi, ci chiama, con il compito che abbiamo di governo del nostro territorio, a far sì che l'acqua possa svolgere i suoi compiti fondamentali necessari per la qualità dei preziosi eco-

sistemi alpini e per la biodiversità. Beni pubblici anche questi. Il nostro compito di tutela di questi beni pubblici comporta una svolta del nostro tipo di sviluppo verso la sostenibilità. Intendendo per "sostenibilità" la qualità dell'insieme di relazioni tra lo sviluppo di attività umane e la biosfera.

A fronte di un imminente futuro nel quale l'acqua sarà un bene cruciale è a mio avviso auspicabile una ripresa di iniziativa di SEV sul "Ciclo Integrato delle acque" (acquedotti, fognature, depurazione e bilancio idrico di bacino) aggiornando i contenuti di precedenti convegni.

Dott. Stefano Besseghini

Presidente e AD Ricerca Sisteam Energetico spa

Buonasera, cerco di contribuire alla interessante discussione che si è sin qui sviluppata e che ha già toccato molti aspetti con tre semplici riflessioni portate da chi tratta l'argomento per mestiere ma con la visione più ampia che dovrebbe essere propria di chi si occupa di ricerca, ancorché ricerca di sistema.

Comincerei con il tema della sicurezza delle dighe. Si tratta di un tema sostanziale dove l'elemento più rilevante è probabilmente quello di mantenere un adeguato livello di competenza nella gestione e manutenzione di queste grandi macchine che sono installate nelle nostre valli. Non si tratta solo di mantenere competenze di gestione ottimale ma proprio competenze relative allo studio ed alla modellazione di come sia possibile garantire la sicurezza di manufatti che in larga parte si avvicinano al secolo di vita ed insistono su territori che pure sono sottoposti ad una lenta ma costante evoluzione. Non è molto noto ma qualche tempo fa è uscita una disposizione che impone una revisione in termini di normativa sismica delle grandi dighe con il superamento del DM/82 e l'introduzione di nuovi non banali criteri. Notizia di per sé non particolarmente rilevante se non fosse che immediatamente a seguire il mio gruppetto di venti ricercatori si è visto sommergere di richieste da parte degli operatori. Le

competenze sul calcolo numerico, la simulazione non lineare ed il calcolo delle grandi deformazioni non sono un patrimonio particolarmente diffuso tanto più se si tiene conto che l'idroelettrico è da tempo rilegato al settore delle tecnologie mature rispetto a cui, investire in ricerca ed innovazione, appare perlomeno demodé. Ecco perché è necessario mantenere il presidio del tema non solo in termini di gestione, come abbiamo avuto modo di vedere il ruolo del grande idroelettrico è ancora rilevante e costituisce una quota prevalente di energia da fonte rinnovabile.

È stato ben sottolineato il ruolo che è in grado di giocare in termini di mercato collocandosi un po' a metà tra le fonti aleatorie e quelle prevedibili (soprattutto nel caso dell'idroelettrico a bacino) ma ci sono diversi elementi che rendono l'idroelettrico una fonte rinnovabile un po' meno uguale delle altre rinnovabili. Gli impianti idroelettrici sono molto flessibili nell'esecuzione di continui avviamenti e interruzioni, la loro velocità nella variazione di carico è molto elevata ed il loro carico minimo è basso (spesso inferiore al 10% della potenza installata). Essi sono quindi gli strumenti ideali per bilanciare domanda e offerta, facendo fronte anche a rapide fluttuazioni per picchi di domanda o interruzioni di altre fonti di produzione. Inoltre l'idroelettri-

co fornisce ulteriori benefici determinanti per la sicurezza del sistema elettrico ("servizi ausiliari"), quali soprattutto la regolazione della tensione (attraverso la capacità di agire anche in assorbimento di energia in caso di pompaggio) e la capacità di "black start" (capacità di avviare la generazione senza fonti esterne di energia). Per la riaccensione servono infatti centrali che possano entrare in servizio in qualsiasi momento, di autonomo e rapido avviamento, di elevata potenza concentrata su pochi gruppi, e con possibilità di buona regolazione della tensione. Naturalmente la possibilità di offrire i servizi ausiliari sopra accennati non è caratteristica di qualsiasi impianto idroelettrico, ma dipende dalla presenza o meno di serbatoio a monte e dalla potenza installata. Il set completo dei servizi ausiliari è associato ad impianti con serbatoio, e tra questi in particolare quelli di pompaggio. In merito agli impianti di pompaggio, è inoltre da ricordare che essi possono anche operare per l'assorbimento di energia in eccesso, e questa potenzialità può risultare importante allorché diventa rilevante il contributo di energia eolica, intermittente e non programmabile, in particolare in condizioni di rete isolata (come nelle isole).

Quindi, riassumendo, vorrei richiamare la necessità di mantenere un presidio di ricerca e di innovazione su una fonte considerata storica, consolidata che in realtà grazie alle nuove tecnologie può giocare un ruolo di primaria importanza. Veniamo al secondo tema, ne ho senti-

to un po' parlare questa mattina, faccio riferimento al tema dei cambiamenti climatici. Uno dice "i cambiamenti climatici", ed ha subito una visione molto macro del mondo. In RSE abbiamo anche un gruppo abbastanza forte di previsioni meteorologiche, che è specializzato nella previsione della producibilità degli impianti.

Una delle cose interessanti da dire è che i macro modelli di tipo meteorologico fanno molta fatica a prendere la scala locale, via via che noi scendiamo di scala. Quindi tutti gli studi che vengono fatti a livello macro fanno molta fatica a intercettare, ad esempio, cosa succederà nell'arco alpino in una previsione 2030 o addirittura 2050. Noi abbiamo fatto un po' di questi studi all'interno di alcuni progetti europei partendo dai dati di Reading su scala europea e facendo girare i modelli prima su scala nazionale poi su scala territoriale per giungere alla valutazione soprattutto per idroelettrico ed eolico della producibilità degli impianti applicando all'output dei modelli le specifiche di impianto locale.

Lasciatemi qui citare i risultati del progetto ACQWA, un progetto del 7° PQ svolto in collaborazione con ETH Zurigo ed il Max Planck di Amburgo da cui con una analisi su scala locale si è data evidenza dell'atteso spostamento del contributo dell'idroelettrico dai mesi primaverili a quelli autunnali ma, soprattutto, dello spostamento da un contributo in energia abbastanza regolare nel corso dell'anno (al netto delle ovvie stagionali-

tà) ad una generazione caratterizzata da pochi, forti eventi nel corso dell'anno. In verità il principale risultato che è emerso da questo progetto e da altri, e che in qualche modo traccia l'orizzonte della ricerca per il prossimo futuro, è che in un mondo di informazioni....non ci sono dati!

Il microsistema alpino meteorologico ha caratteristiche diverse dal trend complessivo ma non ci sono dati. Vi è quindi un ampio spazio per piattaforme di misura e di ricerca che si preoccupino di affrontare i tre passaggi fondamentali : affrontare il tema della disponibilità dei dati, verificare l'aggregazione e la coerenza dei dati, promuovere la circolazione e la condivisione dei dati in un'ottica di open data innovation che sola può cogliere le specificità di una regione così particolare come quella dell'arco alpino. Spero sia emerso che quando prima abbiamo parlato di un centro per la ricerca di sistema per l'idroelettrico non è soltanto una questione, come dire, estetica legata alla ricerca specifica sulla tecnologia, sulla macchina, sulle dighe e quant'altro. È davvero una visione di sistema complessivo perché la previsione di un esercizio in Val d'Aosta da dei risultati diversi da quelli attesi dall'analisi del macro settore, e di questo bisogna avere profonda consapevolezza nel momento in cui si gestisce un sistema critico come l'idroelettrico.

Chiudo con il terzo punto che è quello relativo al pompaggio. Abbiamo visto la descrizione molto interessante del pro-

getto del Lago Bianco. Partecipo abbastanza spesso agli incontri bilaterali tra il nostro ministero dello sviluppo economico ed il loro ente federale per l'energia e ricordo la pressione a "promuovere" gli impianti di pompaggio quali sistemi a completamento della irruente crescita delle rinnovabili. Su una scala più grande è nota la posizione dei norvegesi che immaginano di poter mettere a disposizione la loro potenza idroelettrica per la regolazione della aleatorietà del vento danese ed inglese. Gli impianti di pompaggio in progettazione al nord delle Alpi fino a qualche anno fa erano per circa 6GW. Noi di impianti a pompaggio ne abbiamo, se non ricordo male, 8 giga watt, realmente utilizzati circa uno, i rimanenti perlo più sono inattivi e spesso minacciati dall'interrimento. UN patrimonio che non viene impiegato essenzialmente perché il mercato (con le importazioni) offre margini migliori che non quelli del pompaggio ante liberalizzazione. Non ho qui da mostrarlo ma è emblematico un grafico dove si dimostra come la nostra capacità di pompaggio (in termini di impiego) è andata progressivamente decadendo a muovere dalla liberalizzazione del mercato. Un elemento che evidentemente non può essere casuale.

Nell'uso della risorsa idrica, il pompaggio ha anche un grande vantaggio, non lascia andare acqua, quindi nella valutazione delle esternalità, nella valutazione di una analisi multicriteria e quindi in una accezione un po' più ampia della

sola analisi costi benefici, ben si presterebbe ad una valutazione di usi plurimi dell'acqua e dei bacini recuperando magari un po' di quella marginalità che lo spinge fuori mercato nella attuale situazione.

In conclusione quindi il tema dell'idroelettrico, se dobbiamo usare uno slogan, è lungi dall'essere vecchio e un po' impolverato, ma può essere fonte di diverse frontiere d'innovazione a patto di sapere guardare un po' più in là della sola turbina.

Mi riallaccio a quello che è stato detto stamattina, sul territorio e sul diritto del territorio, e parlerei piuttosto di “diritto e opportunità”.

In Valtellina sono 100 anni che la risorsa idrica è utilizzata da soggetti esterni se non estranei alla Valtellina, per carità legittimamente, tuttavia è venuto il momento che questa importante risorsa del territorio venga utilizzata direttamente dai Valtellinesi, anche se questo momento per alcuni è forse già passato.

Come può quindi concretizzarsi questo utilizzo? Non certo nella logica che è stata finora di elemosina, di compensazione, di trattative locali, di amministratori incapaci di interloquire con le aziende idroelettriche a livello di territorio nel suo insieme, ma in una logica di proprietà economica degli impianti da parte di tutti i Valtellinesi e non certo di averne la proprietà non si sa in base a quale logica se non divina come ho letto su una recente delibera della provincia di Sondrio, trasmessa anche al Presidente della Repubblica, dove si reclama questo diritto. Proprietà cosa vuol dire? Vuol dire che i Valtellinesi devono mettere del denaro sonante sul tavolo per comprare gli tutti gli impianti idroelettrici. Certamente non sono pochi euro, ma nemmeno tantissimi, perché purtroppo gli impianti, anche idroelettrici, hanno perso valore in questi ultimi anni a causa di un

mercato elettrico drogato dagli incentivi alle fonti rinnovabili. Purtroppo abbiamo visto qual'è stato l'effetto di questi incentivi sui prezzi dell'energia elettrica (ma non per i consumatori finali) e quindi sul valore economico degli impianti di produzione e sarà difficile che il mercato si risollevi nel breve periodo.

Mettere soldi cosa vuol dire? Vuol dire che ogni famiglia Valtellinese, diciamo il 60-70% delle famiglie valtellinesi, dovrebbe mettere qualche decina di migliaia di euro, non milioni di euro, di quelli che tengono o meglio che teniamo gelosamente nelle banche, dove peraltro fra un po' il rendimento dei depositi sarà negativo se la situazione economica prosegue con l'attuale trend.

Poi ci sono gli industriali. Anche loro devono mettere dei capitali.

In questo modo, unendo le forze, si potrebbero comprare gli impianti e quindi gestirli. Certamente l'operazione è complessa, comprarli vuol dire però che qualcuno deve essere disposto a venderli, perché quando si compra e si vende bisogna essere in due. In questo caso se poi l'acquirente potrebbe essere uno solo purtroppo i possibili venditori sono diversi. Da qui la complessità.

Questa ipotesi di gestione diretta degli impianti da parte dei Valtellinesi, dal territorio Valtellinese, secondo me ha una grande importanza, una grande valenza,

pur nell'incertezza del quadro normativo che è sempre abbastanza nebuloso. Tuttavia se ci fosse un unico soggetto Valtellinese (inteso come una pluralità di azionisti) proprietario di un'unica azienda Valtellinese, questo soggetto avrebbe una forza ben diversa sia nei confronti di chi legifera e sia comunque in un'ottica di partecipazione alle future gare.

Non dimentichiamo poi altri due aspetti importanti: il primo è quello della sicurezza del territorio, argomento trattato anche negli interventi precedenti. Questo aspetto conta tantissimo perché le dighe ci sovrastano, incombono sul territorio, sono sopra di noi e quindi noi Valtellinesi dobbiamo essere sicuri e certi della gestione in termini di corret-

ta e continua manutenzione di queste opere, non tanto di corretta gestione idraulica ai fini energetici. L'altro aspetto di cui potremmo trarre un beneficio avendo la proprietà degli impianti, sia come famiglie Valtellinesi che come le industrie Valtellinesi, è un prezzo vantaggioso dell'energia elettrica. Certamente sempre in un'ottica di una gestione industriale di questi impianti e quindi remunerando il capitale di rischio che è stato messo dai Valtellinesi stessi. Questo vuol dire che se da una parte bisogna rischiare qualche miliardo di euro, dall'altra parte si ottiene in cambio la sicurezza della gestione delle opere ed un miglioramento del futuro della Valtellina e dei Valtellinesi.

P. I. Enrico Dioli

Anch'io ringrazio chi ha pensato di tenere in questi tempi di grandi cambiamenti un convegno con questo impegnativo titolo: **“L'industria idroelettrica tra mercato, normativa e territorio”**. Questo momento può essere per noi montanari davvero un'occasione importante per cercare una proposta positiva a questa problematica se sapremo parlarci con un po' di verità e soprattutto se sapremo fare tesoro degli errori che abbiamo commesso negli ultimi anni affrontando questa tematica che resta sempre importante e strategica per il nostro territorio.

Forse l'errore più grosso fatto nel passato fu quello di non ricercare con forza e determinazione una nostra proposta all'insegna di una grande unità territoriale. Qualche anno fa il territorio valtellinese, forte della sua istituzione provinciale allora ancora senza dubbi costituzionale, è stato vicino a una soluzione storica e strutturale che, guardando con lungimiranza al futuro, metteva nelle nostre mani, dandoci un potere vero e una vera responsabilità, la titolarità e la gestione dell'energia idroelettrica prodotta sul nostro territorio attraverso la concreta realizzazione di una nostra **“azienda elettrica di valle a maggioranza pubblica”**. Un contributo importante alla nascita di questo progetto, da me sempre condiviso e sostenuto, è

stato portato da un validissimo nostro con valligiano morbegnese esperto in materia, già allora alla guida dell'Azienda Energetica Milanese. Dopo anni di dibattiti pubblici e privati, culturali e tecnici, e purtroppo sostegni non sempre costanti e convinti della nostra politica provinciale. Questa proposta ha trovato a Roma la sua possibile e concreta realizzazione in un emendamento presentato dal governo nella legge finanziaria di quell'anno approvata poi dal nostro Parlamento. Questo emendamento scambiava il rinvio delle concessioni in scadenza degli impianti presenti sul nostro territorio di 5 + 7 anni con la concreta realizzazione della nostra azienda energetica di valle. Era un'occasione storica per il nostro territorio.

La sua realizzazione era concretamente fattibile perché per gli aspetti tecnici era costruita con il consenso e il contributo convinto dei responsabili delle più importanti aziende idroelettriche presenti sul nostro territorio (A.E.M. e Sondel), mentre le necessità finanziarie erano sostenute dalla concreta disponibilità delle nostre banche locali (Credito Valtellinese e Banca Popolare di Sondrio). Perché questa opportunità è venuta meno? È venuta meno secondo me perché la politica valtellinese e le sue istituzioni non erano unite a sostenere questo progetto e si sono presentate a Milano

e a Roma, dove già la questione trovava qualche interesse contrapposto, sempre divise. Questa divisione non ha consentito la possibilità di costruire un forte e convinto coinvolgimento popolare locale, sempre indispensabile secondo me quando bisogna conquistare cambiamenti strategici importanti e duraturi confrontandosi con i poteri regionali e nazionali. In particolare i rappresentanti di allora delle nostre istituzioni territoriali e dei nostri partiti di centro-destra non hanno saputo ostacolare, contrastare e impedire la riapertura dopo l'approvazione dell'emendamento governativo di questa problematica da parte della maggioranza di centro-destra della Regione Lombardia.

Una discussione velleitaria e strumentale, conclusa dopo poco tempo con un formale ricorso presentato dalla Regione stessa contro l'emendamento governativo che consentiva la nascita dell'azienda energetica di valle, è stata una ferita mortale per il nostro territorio. Inoltre in quell'occasione sono state diffuse affermazioni farlocche, una delle quali ad esempio ripresa da un grande manifesto leghista diffuso su tutto il territorio provinciale e che affermava: "Le dighe sono nostre".

Questa situazione ha sicuramente aumentato la divisione e la confusione fra la nostra gente e in particolare il ricorso politico contro l'emendamento governativo ha fatto venir meno l'interesse al progetto sia da parte delle aziende idroelettriche presenti sul nostro territorio

che delle nostre banche locali. Perché ho voluto ricordare questa esperienza? La sua fine, per il futuro, sia di monito per tutti (politica, partiti, istituzioni, associazioni culturali e cittadini), infatti su queste partite strategiche: divisi si perde sempre, uniti qualche volta forse si vince.

Oggi ho la sensazione che si possa ripresentare per la nostra realtà territoriale un'occasione importante, se sapremo costruire una grande e duratura unità, e rivendicare e conquistare una risposta positiva alla gestione dell'industria idroelettrica presente sui nostri territori.

Oggi la soluzione tecnica di questa problematica deve trovare prima un progetto di vera autonomia istituzionale realizzabile sul nostro territorio. Per conquistare una vera autonomia territoriale è importante guardare con realismo la situazione di cambiamenti in atto, viverla non come un problema ma come una positiva opportunità. Avere delle proprie idee, sempre disponibili al confronto con tutti, e difenderle sempre con motivazioni convincenti, essere disponibili a cambiarle però quando se ne incontrano di migliori. Tutti devono sentirsi impegnati, con il confronto, a ricercare le più positive soluzioni facendo dell'**unità** una condizione indispensabile. Ancora oggi la produzione di energia idroelettrica è per la montagna lombarda la risorsa più importante esistente sui suoi territori.

Dobbiamo essere convinti che il progetto di vera autonomia territoriale non

può essere né copiata da altri territori né ci può essere regalata da qualcuno. La vera autonomia si conquista con progetti che devono partire con una reale condivisione dal basso e articolarsi in una visione di lungo periodo che deve sapere coniugare potere, democrazia e responsabilità. Oggi la nostra realtà provinciale nei cambiamenti istituzionali in atto, secondo me necessari e indispensabili, come l'applicazione dei contenuti della legge Delrio e l'inevitabile ridefinizione della Regione Lombardia e delle nuove aree omogenee, superamento delle Comunità Montane e aggregazione dei comuni, si trova in una situazione particolare e molto interessante. Risultati positivi si potranno realizzare se sapremo fare alcune scelte che sappiano avere al centro solo gli interessi dei nostri territori guardando al futuro e non al passato e sappiamo individuare le risposte migliori ai problemi presenti superando le divisioni insite nelle appartenenze politiche e ricercando sempre e comunque una fattiva unità nel solo interesse della nostra gente. Se sapremo fare ciò il futuro dei nostri territori e della nostra gente può essere guardato con positivo ottimismo.

Il cambiamento istituzionale in atto, contenuto nella legge Delrio, che anch'io ho guardato con perplessità perché nel superamento sicuramente necessario delle attuali province, prefigura a regime ad esempio in Regione Lombardia una situazione democraticamente problematica. I cittadini metropolitani, una

volta definita e realizzata la loro città metropolitana, avranno quattro istituzioni democratiche che potranno eleggere democraticamente, quali il sindaco della loro città, il presidente della Città Metropolitana, il Consiglio regionale e il Parlamento nazionale. Gli altri cittadini lombardi soltanto tre perché le grandi aree omogenee che dovrebbero sostituire le attuali province non prevedono organismi eletti direttamente dal popolo. Non sottovalutando questa criticità, la politica valtellinese e le sue istituzioni dovrebbero guardare positivamente e unitariamente il riconoscimento specifico del nostro territorio, interamente montano, contenuto nella legge Delrio e sforzarsi di guardarlo come un primo positivo passo avanti sulla strada per il riconoscimento di una vera autonomia territoriale. Nel costruire unitariamente questo giudizio positivo deve essere chiaro a tutti e va tenuto in considerazione che lo sforzo maggiore deve essere richiesto dai nostri partiti provinciali del centro-destra.

Anche la nostra Regione Lombardia in questo cambiamento istituzionale in atto, con la definizione delle grandi aree omogenee, è chiamata a praticare dei cambiamenti interessanti. Il suo Presidente, quando viene sul nostro territorio, dichiara spesso che qui da noi vuol fare un esperimento di autonomia territoriale. Tralascio anche qui i giudizi e le polemiche che si potrebbero fare come ad esempio: può un territorio essere veramente autonomo senza avere le pro-

prie istituzioni elette direttamente dal popolo?

Anche qui, in questa situazione non sottovalutando le criticità presenti nella realizzazione delle grandi aree omogenee, la politica valtellinese e le sue istituzioni dovrebbero guardare questa disponibilità dichiarata dal Presidente della Regione di voler attuare sul nostro territorio un processo di autonomia territoriale in modo positivo e con ottimismo. Nel costruire unitariamente questo giudizio positivo deve essere chiaro a tutti e va tenuto in considerazione che lo sforzo maggiore deve essere richiesto dai nostri partiti provinciali del centro-sinistra.

Se le cose stanno così forse per la classe dirigente politico-istituzionale del nostro territorio se vuol costruire e rivendicare un processo ambizioso di vera autonomia per i propri territori, avendo come riferimento prioritariamente gli interessi delle nostre popolazioni, ci sono oggi secondo me le condizioni per pensarlo e realizzarlo unitariamente con un grande e forte coinvolgimento popolare. Gli sforzi che tutte le istituzioni e i partiti del nostro territorio devono fare in questa occasione e abbandonare le proprie parziali verità, che dividono, valorizzando invece tutte quelle che uniscono così da poter costruire una proposta che rivendichi a Roma e a Milano la stessa nostra vera autonomia territoriale. Se questo sarà fatto abbiamo davanti un'opportunità importante per poter parlare uniti e compatti a Roma nei confronti del Governo Nazionale oggi di centro-sinistra e

a Milano di fronte al Governo Regionale lombardo oggi di centro-destra utilizzando lo stesso linguaggio. Sono sforzi possibili e praticabili che la nostra gente, a mio avviso, non solo capirebbe ma apprezzerrebbe anche molto. Un'ultima problematica però che bisogna avere presente a mio avviso per guardare alla possibilità concreta di ottenere risultati positivi in tempi certi sulla rivendicazione di una vera autonomia territoriale è la seguente: "Può la montagna lombarda rivendicare e ottenere una vera autonomia territoriale se resta divisa (Provincia di Sondrio, Alto Lago e Val Camonica ognuno per conto proprio)?" Io penso di no. Su questa partita tocca a noi valtellinesi in primis, che abbiamo già ottenuto il riconoscimento del nostro territorio provinciale interamente montano e abbiamo Sondrio come la naturale capitale della montagna lombarda, ricercare e costruire con pazienza e determinazione rapporti unitari e duraturi con tutta la montagna lombarda per portare avanti in tutte le sedi istituzionali questo grande progetto di vera autonomia. Un progetto che deve vedere uniti istituzionalmente ad esempio nella nascita della vasta area montana lombarda, magari chiamata "**Provincia Alpina Lombarda**", però eletta direttamente dal popolo che deve rivendicare autonomia, democrazia, potere e responsabilità nella gestione del suo territorio, in particolare della produzione di energia idroelettrica. Uniti si può guardare con fiducia a un futuro, certo impegnativo, ma con pos-

sibili risposte positive ai cambiamenti necessari anche sui nostri territori montani. Uniti si può e si deve guardare ai cambiamenti europei con ottimismo. La nascita della Macroregione Alpina è un passo istituzionale molto importante per il futuro di una montagna protagonista del suo modello di sviluppo. Uniti si può ritornare tutti un po' più orgogliosi di essere montanari. Divisi i problemi si complicano e la storia ci insegna che divisi, le risposte alle nostre richieste ai poteri centrali partono quando va bene da una bella pacca sulle spalle con l'aggiunta di qualche bell'aggettivo e qualche delega spesso solo annunciata ma mai praticata. L'articolato cambiamento istituzionale in atto nel nostro paese non è ancora molto ben definito per la sua pratica attuazione e non si vedono né tempi certi né percorsi chiari. In questa situazione chi osa costruire con una vera e forte unità proposte chiare e praticabili

può diventare protagonista nel cambiamento. Se le istituzioni della montagna lombarda, insieme alla sua gente, saprà fare questo sforzo unitario i risultati non potranno mancare. Se invece continueremo ad affrontare questa problematica divisi, se guarderemo ognuno al proprio orticello, se guarderemo l'interesse dell'amico di qui e l'interesse dell'appartenenza di là, ci resterà solo fra un po' di tempo di ritrovarci di nuovo a un convegno e di continuare a ricordarci l'importanza di queste tematiche. Voglio sperare invece, ringraziando ancora gli organizzatori del convegno, che anche questo nostro dibattito di oggi possa contribuire a convincerci che su queste problematiche della vera autonomia territoriale e dell'industria idroelettrica fra mercato, normativa e territori montani il tempo per noi è maturo per passare dalle riflessioni culturali a delle pratiche concrete attuazioni.

Conclusioni

Denso di informazioni e di spunti di riflessione il Convegno svoltosi a Sondrio il 15 Aprile, con la partecipazione di esperti del settore e interventi di esponenti politici tra cui il Sen. Benedetto della Vedova e il Sottosegretario Ugo Parolo.

Il convegno ha affrontato in modo articolato tre diversi aspetti del problema:

- Il quadro normativo italiano e comunitario
- Le modifiche determinate dalla rapida trasformazione del mercato dell'energia e da una nuova sensibilità ambientale
- I rapporti tra energia e territori

La prima sessione di lavori ha visto contributi della Prof.ssa Maria Agostina Cabiddu, dell'Avv. Francesco Lettera, dell'Avv. Ilaria Conte che hanno delineato e commentato il quadro normativo italiano e comunitario in materia; ne è emersa una situazione normativa complessa caratterizzata da un intreccio di legislazione evolutosi dal 1933 ad oggi in modo contraddittorio e conflittuale, che ha dato adito ad un alto livello di contenzioso fra stato, regioni e concessionari.

I contributi della seconda sessione hanno mostrato che anche il mercato dell'energia idroelettrica negli ultimi anni ha risentito da una parte della crisi in generale e della conseguente diminuzione della richiesta di energia, e dall'altra della minore importanza strategica dell'idroelettrico a causa del contributo del fotovoltaico e del solare alle rinnovabili.

Da ultimo la mutata sensibilità ambientale, la richiesta di partecipazione dei territori, ed anche la diminuzione della forza lavoro coinvolta nel settore, sottolineate in particolare nel corso della terza sessione dei lavori, hanno messo in risalto le problematiche della valorizzazione energetica dell'acqua.

In definitiva si possono evidenziare i seguenti punti di riflessione da porre all'attenzione della classe politica e più in generale delle comunità della montagna:

- È abbastanza realistico presupporre che le regole per la riassegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche, attese da tempo, saranno emanate dopo la definitiva riforma del Titolo V della costituzione, allorquando dovrebbe essere sancito che l'energia è una materia di esclusiva competenza statale. E altresì auspicabile che in tale occasione siano chiarite le incongruenze legislative di settore che potrebbero portare ad un logorante contenzioso stante gli interessi in gioco;
- Per allora si dovrà lavorare alacremente per evidenziare che nella specificità montana devono trovare spazio forme più adeguate di partecipazione alla gestione

- della risorsa acqua, sicuramente con forme di rappresentanza dei territori nelle società concessionarie;
- L'esperienza delle provincie a statuto autonomo nel settore energetico è realisticamente una meta difficilmente raggiungibile, sia per la oggettiva differenziazione fra statuti regionali, sia per il mutato assetto di competenze costituzionali permanendo sullo sfondo l'attenzione comunitaria alla questione;
 - È opportuno operare i necessari distinguo fra il procedimento concessorio delle grandi derivazioni e il tema del demanio idrico che, stante la mancata attuazione del pacchetto sul federalismo è rimasto, per le regioni a statuto ordinario, di competenza statale ed è in gestione all' amministrazione regionale ed ai comuni. Si tratta di due questioni che viaggiano parallelamente ma che hanno una propria distinta collocazione giuridica e amministrativa;
 - Deve essere rivista la regola per la partecipazione dei territori agli utili della valorizzazione energetica dell'acqua, attualmente basata sullo strumento dei canoni e sovra canoni, proponendo canoni variabili legati ad una parte fissa e ad una parte variabile correlata con l'effettiva produzione idroelettrica, con l'andamento dei mercati e con il rispetto della normativa ambientale;
 - Va attentamente valutata l'opportunità che i proventi confluiscono in un unico fondo per le necessità della provincia, non va peraltro dimenticato che per la provincia di Sondrio, da anni, anche i canoni regionali sono interamente trasferiti al territorio;
 - Una questione di vitale importanza è quella connessa con la manutenzione e la sicurezza del territorio. Le azioni e strutture che hanno modificato il reticolo naturale per consentire la produzione dell'energia idroelettrica devono essere mantenute e sorvegliate con competenza sviluppando le necessarie sinergie fra concessionari e territorio anche in un contesto di protezione civile;
 - Ad ulteriore specificazione del tema della sicurezza territoriale, va esclusa con forza una logica esclusivamente finanziaria nello stabilire i criteri per la riassegnazione delle concessioni scadute;
 - Va valutata la possibilità, tutta da verificare, di poter costituire, con l'indispensabile contributo del distretto finanziario locale, un soggetto, magari ad azionariato diffuso, che possa proporsi come riferimento per le gare future per la riassegnazione delle grandi derivazioni o comunque per la partecipazione imprenditoriale alla valorizzazione della risorsa.
 - Il patrimonio di conoscenze e competenze accumulato in anni di produzione non deve essere disperso ma deve costituire occasione per iniziative di formazione continua in collaborazione con le società concessionarie e con l'Università, garantendo la crescita di significative professionalità per le nuove generazioni;

- Deve essere proseguita l'azione di monitoraggio delle risorse iniziata attribuendo al PTCP il ruolo di programmazione degli utilizzi della risorsa idrica, con una serie di iniziative sistemiche per ottimizzare la gestione del potenziale idroelettrico e la valorizzazione dei deflussi minimi vitali in una logica di sostenibilità dell'uso della risorsa idrica tenendo conto della vocazione turistica della valle;
- Le sinergie con il territorio potranno anche essere sviluppate anche attraverso lo strumento partecipativo del contratto di fiume esteso a tutto il bacino idrografico;
- In una situazione generale globalizzata, la presenza di un mercato continentale dell'energia elettrica, la rapida crescita del peso relativo di forme di produzione di energia rinnovabile intrinsecamente aleatorie, la conseguente esigenza di continue azioni di bilanciamento delle reti e le implicazioni finanziarie connesse, impongono di acquisire grande capacità di visione sistemica della questione.

Nel corso del Convegno è stata esemplare e particolarmente apprezzata l'esposizione della positiva esperienza con cui le Amministrazioni locali ed i cittadini della Valposchiavo hanno attivamente partecipato alla definizione delle scelte tecniche, ambientali ed economiche del grande progetto idroelettrico denominato "Lago-bianco".

L'intervento conclusivo del Sottosegretario Parolo ha lucidamente ripercorso i punti salienti della questione, evidenziando in particolare come l'eventuale definitiva approvazione della recente riforma costituzionale riporterebbe il tema dell'energia sotto la competenza esclusiva dello Stato, eliminando qualsiasi competenza regionale e di conseguenza qualsiasi possibilità di subdelega alla Provincia.; in conclusione ha poi sottolineato come la comunità locale deve attivamente adoperarsi per non rimanere in futuro esclusa, oltre che dalla partecipazione alla valorizzazione economica di questa risorsa, anche dalla possibilità di garantire che le scelte in questo settore abbiano come elemento centrale la qualità del territorio e la sua sicurezza.

Ing. Benedetto Abbiati

Ing. Felice Mandelli

NOTA REDAZIONALE

Nel periodo intercorso tra lo svolgimento del Convegno (15/042016) e la pubblicazione degli Atti dello stesso, pur non essendo stato promulgato alcuno specifico provvedimento legislativo in materia, si sono verificati alcuni eventi di rilevante importanza per il tema in oggetto (ad es. l'esito negativo del Referendum sulla Riforma costituzionale più volte citata negli Atti), e sono state pronunciate alcune sentenze rilevanti per il settore idroelettrico, che vengono di seguito menzionate:

Sentenza Corte UE del 2.03.2017	Energia da fonte rinnovabile
Sentenza Corte Costituzionale n.158 del 7.7.2016	Potestà legislativa regionale in materia
Sentenza Corte Costituzionale n.59 del 24.03.2017	Determinazione dei canoni idroelettrici
Sentenze Tribunale Superiore delle Acque n. 3 e 9 2017	Competenze di regione Lombardia in materia di grandi derivazioni

All'esame di tali Atti si rinvia per verificarne l'influenza rispetto ai temi trattati nel Convegno.

PUBBLICAZIONI SEV

Valtellina: cooperazione e crescita qualitativa

di Alberto Quadrio Curzio - SEV - Tipografia Ramponi Arti Grafiche, Sondrio, ottobre 1994

Istituto di ricerca per l'ecologia e l'economia applicate alle aree alpine

Atti del convegno - Sondrio 15.12.1993, a cura di Giorgio Scaramellini - SEV - Tipografia Ramponi Arti Grafiche, Sondrio, dicembre 1994

La gestione integrata delle acque: l'economia delle risorse idriche della provincia di Sondrio

Atti del convegno - Sondrio, 16.12.1994, a cura di Giovanni Viganò - SEV - Tipografia Ramponi Arti Grafiche, Sondrio, giugno 1995

Una rete di servizi telematici in provincia di Sondrio: una proposta progettuale

Atti di convegno - Sondrio, 25.11.1995, a cura del Comitato scientifico del convegno - SEV - Litografia Polaris, Sondrio, ottobre 1996

Lavoro, formazione e imprenditorialità in provincia di Sondrio

Atti di Convegni di SEV del 6.12.1996 e 12.12.1997, a cura di Anna Fassin e Angelo Bondio - Collana di Società Economica Valtellinese - Franco Angeli, Milano 1999

La qualità del sistema Valtellina. Il ruolo della qualità per lo sviluppo di un'area alpina

Convegni 1998-1999, a cura di Anna Fassin e Angelo Bongio - Collana di Società Economica Valtellinese - Franco Angeli, Milano 2000

Il ciclo integrato delle acque: regole di mercato e modelli operativi a confronto

Atti di Convegno 15.12.2000, a cura di Antonio Massarutto - Collana di Società Economica Valtellinese - Franco Angeli, Milano 2001

Realizzazione e gestione delle reti gas metano

a cura di Fabio Santini - Collana di Società Economica Valtellinese - Franco Angeli, Milano 2004

Comunicare la Montagna - 1° edizione 2002

a cura di Ivan Fassin - Collana di Società Economica Valtellinese - Nuova serie 'Comunicare la montagna' - Franco Angeli, Milano 2004

Manuale operativo per la segnaletica degli itinerari escursionistici della provincia di Sondrio

a cura di SEV-Società Economica Valtellinese e dell'Amministrazione Provinciale di Sondrio - Tipografia Bettini, Sondrio 2006

Un modello di Polo tecnologico in Valtellina

a cura di CERIS-CNR - Istituto di Ricerca sull'Impresa e lo Sviluppo - Tipografia Ramponi, Sondrio 2006

Lo Statuto Comunitario per la "Valtellina". Un progetto della sussidiarietà

a cura di Alberto Quadrio Curzio, Guido Merzoni, Collana di Società Economica Valtellinese - Franco Angeli, Milano 2008

Lo Statuto Comunitario per la Valtellina. Attuare la sussidiarietà

a cura di Alberto Quadrio Curzio, Guido Merzoni e Roberto Zoboli, Collana di Società Economica Valtellinese - Tipografia Bettini, Sondrio, novembre 2008

Cofanetto contenente:

Manuale operativo per la segnaletica degli itinerari escursionistici della provincia di Sondrio

a cura di SEV e della Provincia di Sondrio - Tipografia Bettini, Sondrio - ristampa ottobre 2008

Linee guida degli itinerari escursionistici della provincia di Sondrio

a cura di SEV e Provincia di Sondrio - Tipografia Bettini, Sondrio, aprile 2009

L'identità culturale della popolazione della Provincia di Sondrio

a cura di Assunto Quadrio Aristarchi - Prefazione di Alberto Quadrio Curzio - Tipografia Ramponi, Sondrio, aprile 2011

ITINERA - escursionismo e sentieristica nelle valli dell'Adda e della Mera

a cura di Ivan Fassin e del tavolo di coordinamento provinciale "Itinerari per l'escursionismo" - Tipografia Bettini, Sondrio, giugno 2012

La situazione economica italiana ed internazionale possibili percorsi di superamento

Atti di Convegno - Sondrio 31.05.2013, a cura di SEV e di Prefettura di Sondrio - Tipografia

Alps benchmarking report - edizione 2015

a cura di Maria Chiara Cattaneo - Tipografia Bettini, Sondrio 2016

Ivan Fassin: una vita per la cultura e il territorio

Documenti e testimonianze dal Convegno del 17.12.2015 e altri contributi in ricordo di Ivan Fassin con una antologia di suoi scritti, a cura di SEV-Società Economica Valtellinese e CISL Sondrio - Tipografia Bettini, Sondrio, ottobre 2016

COLLANA MULTIMEDIALE SEV

3V - Valtellina Vettori Veloci: ricominciare dalla ferrovia

Atti del Convegno - Sondrio 3 luglio 2009-CD Rom - Dicembre 2009

Paesaggio ed Economia

Atti del Convegno - Sondrio 22 novembre 2008. Aggiornamenti 2009/2010. Conoscere il Paesaggio - CD Rom - Maggio 2010

 **t i p o g r a f i a**
B E T T I N I s.r.l.

